

DELIBERA N. 348/19/CONS

ANALISI COORDINATA DEI MERCATI DEI SERVIZI DI ACCESSO ALLA RETE FISSA AI SENSI DELL'ARTICOLO 50 TER DEL CODICE

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 18 luglio 2019;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”, di seguito denominata *Autorità*;

VISTA la direttiva n. 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, *relativa all’accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all’interconnessione delle medesime*, come modificata dalla direttiva n. 2009/140/CE;

VISTA la direttiva n. 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, *relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica*, come modificata dalla direttiva n. 2009/140/CE;

VISTA la direttiva n. 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, *che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica*, come modificata dalla direttiva n. 2009/140/CE;

VISTA la direttiva n. 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, *relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica*, come modificata dalla direttiva n. 2009/136/CE;

VISTA la direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, *che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione)*;

VISTA la comunicazione della Commissione europea 2018/C 159/01 concernente gli *Orientamenti per l’analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi del quadro normativo dell’UE per le reti e i servizi di comunicazione elettronica*;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”, così come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 70, di seguito denominato *Codice*;

VISTA la legge 17 dicembre 2018, n. 136, recante “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria*”;

VISTO l'accordo di collaborazione tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di comunicazioni elettroniche del 27 gennaio 2004, come integrato dal protocollo d'intesa del 22 maggio 2013;

VISTA la delibera n. 118/04/CONS, del 5 maggio 2004, recante "*Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche*", come modificata dalla delibera n. 731/06/CONS;

VISTA la raccomandazione n. 2008/850/CE della Commissione europea, del 15 ottobre 2008, *relativa alle notifiche, ai termini e alle consultazioni di cui all'articolo 7 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica*;

VISTA la delibera n. 401/10/CONS, del 22 luglio 2010, recante "*Disciplina dei tempi dei procedimenti*", come modificata da ultimo dalla delibera n. 456/11/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante "*Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 95/19/CONS;

VISTA la delibera n. 107/19/CONS, del 5 aprile 2019, recante "*Adozione del Regolamento concernente le procedure di consultazione nei procedimenti di competenza dell'Autorità*";

VISTA la raccomandazione n. 2010/572/UE della Commissione europea, del 20 settembre 2010, *relativa all'accesso regolamentato alle reti di accesso di nuova generazione (NGA)*;

VISTA la raccomandazione n. 2013/466/UE della Commissione europea, dell'11 settembre 2013, *relativa all'applicazione coerente degli obblighi di non discriminazione e delle metodologie di determinazione dei costi per promuovere la concorrenza e migliorare il contesto per gli investimenti in banda larga*;

VISTA la delibera n. 538/13/CONS, del 30 settembre 2013, recante "*Regolamentazione simmetrica in materia di accesso alle infrastrutture fisiche di rete*";

VISTA la direttiva n. 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante "*Misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità*";

VISTA la raccomandazione n. 2014/710/UE della Commissione europea, del 9 ottobre 2014, *relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche che possono essere oggetto di una regolamentazione ex ante ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica*;

VISTA la delibera n. 623/15/CONS, del 5 novembre 2015, recante "*Identificazione ed analisi dei mercati dei servizi di accesso alla rete fissa (mercati nn. 3a e 3b della raccomandazione della Commissione europea n. 2014/710/UE e n. 1 della raccomandazione n. 2007/879/CE)*";

VISTO il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, recante “Attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell’installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità”;

VISTA la comunicazione dell’Autorità del 23 febbraio 2016, recante “Avvio del procedimento istruttorio concernente la revisione complessiva del sistema di SLA e Penali relativi ai servizi di accesso wholesale alla rete di Telecom Italia”;

VISTA la delibera n. 120/16/CONS, del 7 aprile 2016, recante “Linee guida per le condizioni di accesso wholesale alle reti a banda ultra larga destinatarie di contributi pubblici”;

VISTA la delibera n. 652/16/CONS, del 21 dicembre 2016, recante “Condizioni attuative dell’obbligo di non discriminazione in capo a Telecom Italia nei mercati dei servizi di accesso all’ingrosso alla rete fissa ai sensi dell’articolo 64 della delibera n. 623/15/CONS ed approvazione degli impegni presentati da Telecom Italia nell’ambito dei procedimenti sanzionatori congiunti n. 1/15/DRS e n. 2/15/DRS”;

VISTA la delibera n. 43/17/CONS, del 26 gennaio 2017, recante “Avvio del procedimento d’identificazione ed analisi dei mercati dei servizi di accesso all’ingrosso alla rete fissa (mercati nn. 3a e 3b fra quelli individuati dalla raccomandazione 2014/710/UE)”;

VISTA la delibera n. 44/17/CONS, del 26 gennaio 2017, recante “Avvio del procedimento di identificazione ed analisi del mercato dell’accesso all’ingrosso di alta qualità in postazione fissa (mercato n. 4 della Raccomandazione della Commissione europea n. 2014/710/UE)”;

VISTA la delibera n. 72/17/CIR, del 12 giugno 2017, recante “Approvazione delle offerte di riferimento di Telecom Italia per i servizi di accesso NGAN e per il servizio di accesso End to End per gli anni 2015 e 2016 e per i servizi di backhaul per l’anno 2016”;

VISTA la delibera n. 62/18/CIR, del 26 marzo 2018, recante “Approvazione dell’offerta di riferimento di Telecom Italia per l’anno 2017 relativa al servizio Wholesale Line Rental (WLR)”;

VISTA la delibera n. 383/17/CONS, del 5 ottobre 2017, recante “Adozione del regolamento recante la disciplina dell’accesso ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”;

VISTA la delibera n. 34/18/CIR, del 15 febbraio 2018, recante “Approvazione delle offerte di riferimento di Telecom Italia relative ai servizi di accesso disaggregato all’ingrosso alle reti e sottoreti metalliche e ai servizi di co-locazione per l’anno 2017”;

VISTA la delibera n. 87/18/CIR, del 28 maggio 2018, recante “Approvazione delle offerte di riferimento di Telecom Italia per i servizi bitstream su rete in rame e per i servizi bitstream NGA, servizio VULA e relativi servizi accessori, per l’anno 2017”;

VISTA la delibera n. 321/17/CONS, del 27 luglio 2017, recante “Condizioni attuative dell’obbligo di accesso in capo a Telecom Italia nei mercati dei servizi di

accesso all'ingrosso alla rete fissa ai sensi dell'articolo 22 della delibera n. 623/15/CONS";

VISTA la delibera n. 508/17/CONS, del 19 dicembre 2017, recante *“Proroga dei termini del procedimento istruttorio avviato con delibera n. 43/17/CONS”*;

VISTA la delibera n. 507/17/CONS, del 19 dicembre 2017, recante *“Consultazione pubblica concernente l'identificazione ed analisi del mercato dell'accesso all'ingrosso di alta qualità in postazione fissa (mercato n. 4 della raccomandazione della Commissione europea n. 2014/710/UE)”*;

VISTA la delibera n. 166/18/CONS, del 26 marzo 2018, recante *“Proroga dei termini del procedimento istruttorio avviato con delibera n. 43/17/CONS”*;

VISTA la delibera n. 117/18/CIR, del 27 giugno 2018, recante *“Approvazione delle offerte di riferimento di Telecom Italia per i servizi di accesso NGAN, per il servizio di accesso End to End e per i servizi di backhaul per l'anno 2017”*;

VISTA la delibera n. 292/18/CONS, del 27 giugno 2018, recante *“Definizione delle caratteristiche tecniche e delle corrispondenti denominazioni delle diverse tipologie di infrastruttura fisica utilizzate per l'erogazione dei servizi di telefonia, reti televisive e comunicazioni elettroniche, ai sensi dell'art. 19 quinquiesdecies del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148”*;

VISTA la notifica ai sensi dell'articolo 50 *ter* del Codice delle comunicazioni elettroniche del progetto di separazione volontaria della rete fissa di accesso di TIM S.p.A. (documento di TIM del 27 marzo 2018, prot. 0000807 - TI) acquisita dall'Autorità al protocollo n. 25424 del 28 marzo 2018;

VISTO l'articolo 50 *ter* del Codice, come modificato dall'art. 23-*ter* del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante *“Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria”* convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136;

SENTITA, in data 11 aprile 2018, la società TIM S.p.A. (anche TIM) in merito al progetto di separazione della rete fissa di accesso, notificato ai sensi dell'articolo 50 *ter* del Codice delle comunicazioni elettroniche;

VISTE le informazioni aggiuntive in merito al progetto notificato di separazione della rete fissa di accesso, fornite dalla società TIM S.p.A. con il documento inviato all'Autorità il 7 maggio 2018 (prot. 0001042_TI ed acquisito con protocollo n. 37066 dell'8 maggio 2018) ad integrazione del documento già notificato il 27 marzo 2018 (prot. 0000807 - TI);

CONSIDERATO che, in data 6 giugno 2018, il Consiglio dell'Autorità ha ritenuto che il progetto di separazione legale della rete di accesso fissa di TIM S.p.A., notificato il 27 marzo 2018 ai sensi dell'articolo 50 *ter* del Codice – come integrato dal documento inviato all'Autorità il 7 maggio 2018 – possedesse i requisiti di ammissibilità (in relazione alla non manifesta irragionevolezza) richiesti dal BEREC per l'avvio della procedura di analisi coordinata dei vari mercati relativi alla rete d'accesso di cui al comma 2 dell'art. 50 *ter* del Codice e, dunque, che ha ritenuto di sottoporre a consultazione pubblica nazionale uno schema unitario di provvedimento di analisi dei mercati dell'accesso che include l'impatto del progetto di separazione della rete TIM sui mercati in esame;

VISTA la delibera n. 395/18/CONS, del 25 luglio 2018, recante “*Revisione complessiva del sistema di Key Performance Indicator di non discriminazione*”;

VISTA la delibera n. 397/18/CONS, del 25 luglio 2018, recante “*Proroga dei termini dei procedimenti istruttori avviati con le delibere nn. 43/17/CONS e 44/17/CONS*”;

VISTA la delibera n. 599/18/CONS, del 12 dicembre 2018, recante “*Identificazione e analisi dei mercati dei servizi della terminazione delle chiamate vocali su singola rete mobile (mercato n. 2/2014)*”;

VISTA la delibera n. 614/18/CONS, del 19 dicembre 2018, recante “*Disposizioni integrative alla delibera n. 584/16/CONS in materia di linee guida per la valutazione della replicabilità delle offerte al dettaglio dell’operatore notificato per i servizi di accesso alla rete fissa*”;

VISTA la delibera n. 100/19/CIR, del 16 luglio 2019, recante “*Approvazione, per l’anno 2018, delle condizioni tecniche e procedurali delle offerte di riferimento di Telecom Italia relative ai servizi di accesso all’ingrosso alla rete fissa, dei prezzi della banda Ethernet su rete in rame e NGA e dei contributi una tantum di attivazione (ULL/SLU/WLR/VULA e bitstream)*”;

VISTA la delibera 82/19/CIR, del 22 maggio 2019, recante “*Esiti della consultazione pubblica per la regolamentazione delle procedure di passaggio dei clienti di operatori di rete fissa che utilizzano reti FTTH di operatori wholesale diversi da TIM*”;

VISTA la delibera n. 613/18/CONS, del 19 dicembre 2018, recante “*Consultazione pubblica concernente l’analisi coordinata dei mercati dei servizi di accesso alla rete fissa ai sensi dell’articolo 50 ter del Codice*”;

VISTI i contributi prodotti ai sensi della delibera n. 613/18/CONS, dall’Associazione AIIP e dalle società BT Italia S.p.A., Clouditalia Telecomunicazioni S.p.A., Colt Technology Services S.p.A., Eolo S.p.A., E-via S.p.A. (Gruppo Retelit), Fastweb S.p.A., Flash Fiber S.r.l., GO internet S.p.A., Iliad Italia S.p.A., Irideos S.p.A., Linkem S.p.A., Open Fiber S.p.A., Sky Italia S.r.l., TIM S.p.A., Tiscali Italia S.p.A., Vodafone Italia S.p.A., Welcome Italia S.p.A., Wind Tre S.p.A., dal dott. Marco Bava e dai professori John Cioffi (Stanford University, USA) e Francesco Vatalaro (Università di Torvergata, Roma);

VISTE le istanze di audizione delle società Clouditalia Telecomunicazioni S.p.A., Colt Technology Services S.p.A., Eolo S.p.A., E-via S.p.A. (Gruppo Retelit), Fastweb S.p.A., Iliad Italia S.p.A., Irideos S.p.A., Linkem S.p.A., Open Fiber S.p.A., Sky Italia S.r.l., TIM S.p.A., Tiscali Italia S.p.A., Vodafone Italia S.p.A., Welcome Italia S.p.A., Wind Tre S.p.A., del dott. Marco Bava e dei professori John Cioffi (Stanford University, USA) e Francesco Vatalaro (Università di Torvergata, Roma);

SENTITA, in data 8 marzo 2019, la società Tiscali Italia S.p.A.;

SENTITA, in data 8 marzo 2019, la società Open Fiber S.p.A.;

SENTITA, in data 13 marzo 2019, la società Sky Italia S.r.l.;

SENTITA, in data 14 marzo 2019, la società Colt Technology Services S.p.A.;

SENTITA, in data 14 marzo 2019, la società Welcome Italia S.p.A.;

SENTITA, in data 15 marzo 2019, la società Iliad Italia S.p.A.;

SENTITE, in data 20 marzo 2019, congiuntamente, le società Clouditalia Telecomunicazioni S.p.A. ed Irideos S.p.A.;

SENTITA, in data 20 marzo 2019, la società TIM S.p.A.;

SENTITA, in data 26 marzo 2019, la società E-via S.p.A. (Gruppo Retelit);

SENTITA, in data 26 marzo 2019, la società Wind Tre S.p.A.;

SENTITA, in data 27 marzo 2019, la società Linkem S.p.A.;

SENTITA, in data 27 marzo 2019, la società Vodafone Italia S.p.A.;

SENTITA, in data 28 marzo 2019, la società Fastweb S.p.A.;

SENTITA, in data 4 aprile 2019, la società Eolo S.p.A.;

SENTITO, in data 16 aprile 2019, il dott. Marco Bava;

SENTITI, in data 30 aprile 2019, i professori John Cioffi (*Stanford University*, USA) e Francesco Vatalaro (Università di Torvergata, Roma);

VISTA la comunicazione della società TIM S.p.A., (prot. 0000786-TI dell'11 aprile 2019) acquisita dall'Autorità con protocollo n. 160679 dell'11 aprile 2019, con la quale TIM – alla luce delle complesse valutazioni strategiche in corso da parte del nuovo *management* della società – richiede all'Autorità di concludere la valutazione regolamentare del progetto di separazione legale volontaria della rete di accesso, notificato ai sensi dell'articolo 50 *ter* del Codice, in un procedimento istruttorio successivo all'analisi di mercato in corso;

CONSIDERATO che l'Autorità, con la delibera n. 613/18/CONS, ha sottoposto a consultazione pubblica nazionale lo schema di provvedimento di analisi dei mercati dei servizi di accesso alla rete fissa, il cui articolato prevede già la doppia opzione del quadro di regole nei mercati dei servizi di accesso alla rete fissa per l'immediato futuro (triennio 2019-2021) sia in assenza sia in presenza dell'effettiva implementazione del progetto di separazione legale notificato da TIM;

CONSIDERATO che, con la delibera n. 613/18/CONS, sono stati sottoposti a consultazione pubblica anche ulteriori aspetti inerenti al passaggio dalla separazione funzionale esistente a quella legale notificata, quali, *inter alia*, il grado di indipendenza nel processo decisionale di NetCo o la *governance* della società;

CONSIDERATO che, con riguardo all'*iter* procedimentale ed alla richiesta formulata da TIM, l'Autorità notificherà alla Commissione europea, *ex art.* 12 del Codice - per la successiva adozione della delibera finale - lo schema di provvedimento finale di analisi di mercato secondo l'impostazione già utilizzata nella consultazione nazionale, ossia comprendente entrambe le opzioni regolamentari (con e senza separazione);

CONSIDERATO che resta, in ogni caso, salva la facoltà di TIM di esercitare le opzioni previste dall'articolo 50*ter* e che il progetto di separazione legale avrà impatti regolamentari solo quando diventerà pienamente operativo e cioè in grado di avere effetti sul mercato e il grado di concorrenza;

CONSIDERATO altresì che la valutazione degli ulteriori aspetti del progetto di separazione, non rientranti nella verifica degli effetti del passaggio dalla separazione funzionale a quella legale sugli obblighi dell'operatore SMP, potrà avvenire in un procedimento istruttorio separato, successivo al presente procedimento di analisi di mercato e di definizione dei rimedi in capo all'operatore con SMP;

CONSIDERATO inoltre quanto segue:

SOMMARIO

1. IL QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO E REGOLAMENTARE.....	11
1.1. IL QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO.....	11
1.2. IL QUADRO DI RIFERIMENTO REGOLAMENTARE	15
2. RISULTATI DELLA REGOLAMENTAZIONE NEL PERIODO 2013-2018 E OBIETTIVI DELLA PRESENTE ANALISI DI MERCATO	24
2.1. L'ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE COMUNITARIE E DEL CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE	24
2.2. L'IMPULSO ALL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	28
2.3. GLI OBIETTIVI DELLA PRESENTE ANALISI DI MERCATO.....	29
3. IL PERCORSO PROCEDIMENTALE.....	35
3.1. RACCOLTA DELLE INFORMAZIONI DEL MERCATO MEDIANTE L'INVIO DI QUESTIONARI AGLI OPERATORI	35
3.2. NOTIFICA – AI SENSI DELL'ARTICOLO 50 <i>TER</i> DEL CODICE – DA PARTE DI TIM DEL PROGETTO DI SEPARAZIONE LEGALE VOLONTARIA DELLA PROPRIA RETE FISSA DI ACCESSO	36
3.3. ANALISI PRELIMINARE DEL PROGETTO DI SEPARAZIONE NOTIFICATO DA TIM42	
3.4. AVVIO DELL'ANALISI COORDINATA DEI MERCATI RELATIVI ALLA RETE D'ACCESSO DI CUI ARTICOLO 50 <i>TER</i> , COMMA 2, DEL CODICE.....	44
3.5. STRUTTURA DELLO SCHEMA DI PROVVEDIMENTO DI CONSULTAZIONE PUBBLICA	47
3.6. CONSULTAZIONE PUBBLICA E ATTIVITÀ ISTRUTTORIE SUCCESSIVE ALLA CONSULTAZIONE PUBBLICA	49
3.7. STRUTTURA DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO.....	50
4. DEFINIZIONE DEL MERCATO RILEVANTE	52
4.1. INTRODUZIONE	52
4.2. CARATTERIZZAZIONE DEI MERCATI AL DETTAGLIO DEL PRODOTTO	52
4.3. DEFINIZIONE MERCEOLOGICA DEI MERCATI DEI SERVIZI DI ACCESSO ALL'INGROSSO ALLA RETE FISSA	54
4.4. I MERCATI RILEVANTI GEOGRAFICI DEI SERVIZI DI ACCESSO ALL'INGROSSO ALLA RETE FISSA	54
5. DETERMINAZIONE DEL SIGNIFICATIVO POTERE DI MERCATO	57
5.1. INTRODUZIONE	57
5.2. CONCLUSIONI SULLA DETERMINAZIONE DEL SIGNIFICATIVO POTERE DI MERCATO.....	57
6. IMPOSIZIONE, MANTENIMENTO E MODIFICA DEGLI OBBLIGHI REGOLAMENTARI	60
6.1. PRINCIPI E RIFERIMENTI NORMATIVI PER LA DEFINIZIONE DI OBBLIGHI REGOLAMENTARI NEI MERCATI RILEVANTI.....	60
6.2. OBBLIGHI REGOLAMENTARI NEI MERCATI DEI SERVIZI DI ACCESSO ALL'INGROSSO IN POSTAZIONE FISSA.....	65
7. IMPATTO DELLA SEPARAZIONE DELLA RETE DI ACCESSO DI TIM SUI MERCATI 3A E 3B E SUGLI ALTRI MERCATI DEI SERVIZI DI ACCESSO	68

7.1. INTRODUZIONE.....	68
7.2. CONCLUSIONI SULL'IMPATTO DEL PROGETTO DI SEPARAZIONE SUGLI OBBLIGHI REGOLAMENTARI DEI MERCATI DEI SERVIZI DI ACCESSO LOCALE E CENTRALE ALL'INGROSSO	68
7.3. CONCLUSIONI SULL'IMPATTO DEL PROGETTO DI SEPARAZIONE SUL MERCATO DELL'ACCESSO ALL'INGROSSO DI ALTA QUALITÀ IN POSTAZIONE FISSA	69

DOCUMENTI ALLEGATI E RELATIVI ANNESSI DELLA PRESENTE DELIBERA

- **Allegato A** – *“Esiti della consultazione pubblica di cui alla delibera n. 613/18/CONS”*, contenente la sintesi dei contributi dei partecipanti alla consultazione pubblica nazionale inviati ai sensi della delibera n. 613/18/CONS e le relative valutazioni dell’Autorità;
- **Allegato B** – *“Progetto di separazione legale volontaria della rete fissa di accesso di TIM notificato ai sensi dell’articolo 50 ter del Codice”*.

- **Documenti annessi alla delibera**
 1. **DOCUMENTO I** - *“Le tecnologie di accesso, il livello di infrastrutturazione e le principali dinamiche di mercato”*.
 2. **DOCUMENTO II** - *“Definizione merceologica dei mercati rilevanti”*.
 3. **DOCUMENTO III** - *“Definizione geografica dei mercati rilevanti”*.
 4. **DOCUMENTO IV** - *“Analisi del significativo potere di mercato e delle problematiche competitive”*.
 5. **DOCUMENTO V** - *“Declinazione degli obblighi regolamentari”*.
 - **Annesso 1** – *“Modello di costo utilizzato per il calcolo dei prezzi dei servizi per il triennio 2018-2021”*.
 - **Annesso 2** – *“Il calcolo del costo medio ponderato del capitale (WACC). Aggiornamento dell’Allegato D alla delibera n. 623/15/CONS”*.
 - **Annesso 3** – *“SLA e Penali di provisioning ed assurance”*.
 - **Annesso 4** – *“Formati Contabili”*.
 - **Annesso 5** – *“Decommissioning della rete in rame”*.
 - **Annesso 6** – *“Il calcolo del Risk Premium per gli investimenti in reti NGA, FTTH e FTTC”*.
 6. **DOCUMENTO VI** - *“Impatto della separazione legale volontaria della rete fissa di accesso di TIM sugli obblighi dei mercati 3a e 3b e sugli altri mercati dei servizi di accesso”*.
 - **Annesso 1** – *“Formati Contabili relativi ai mercati 3a e 3b”*.
 - **Annesso 2** – *“Formati Contabili relativi al mercato 4”*.

1. IL QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO E REGOLAMENTARE

1.1. Il quadro di riferimento normativo

1. Il quadro di riferimento normativo della presente analisi di mercato è costituito principalmente dalle direttive nn. 2002/19/CE (“direttiva accesso”), 2002/20/CE (“direttiva autorizzazioni”), 2002/21/CE (“direttiva quadro”), 2002/22/CE (“direttiva servizio universale”), così come modificate dalle direttive nn. 2009/136/CE e 2009/140/CE adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio il 25 novembre 2009.

2. Il quadro normativo comunitario è stato recepito a livello nazionale dal d.lgs. 259/03 del 1° agosto 2003, recante “Codice delle comunicazioni elettroniche” (di seguito denominato “Codice”),¹ così come modificato dal decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 70².

3. Significativo rilievo rivestono, inoltre, una serie di Raccomandazioni e Comunicazioni della Commissione europea (Commissione) che illustrano gli orientamenti della stessa circa l’applicazione da parte delle Autorità nazionali di regolamentazione (ANR) dei principi e delle regole stabilite dalle predette direttive.

4. In particolare, la Raccomandazione n. 2014/710/UE della Commissione del 9 ottobre 2014 (di seguito denominata “Raccomandazione”) indica, tra i quattro mercati rilevanti dei prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche le cui caratteristiche sono tali da giustificare l’imposizione degli obblighi di regolamentazione *ex ante*, il mercato dei servizi di accesso locale all’ingrosso in postazione fissa (mercato 3a) ed il mercato dei servizi di accesso centrale all’ingrosso in postazione fissa per i prodotti di largo consumo (mercato 3b)³. La Raccomandazione sostituisce la Raccomandazione del 17 dicembre 2007 (di seguito denominata “precedente Raccomandazione”) che individuava sette mercati suscettibili di regolamentazione *ex ante* che sono stati oggetto dei precedenti cicli di analisi di mercato condotte dall’Autorità. Le ANR sono tenute ad analizzare periodicamente i predetti mercati individuati come suscettibili di regolamentazione *ex ante* e, ove ricorrano particolari

¹ Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 15 settembre 2003, n. 214 ed entrato in vigore il 16 settembre 2003.

² Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 maggio 2012, n. 126 ed entrato in vigore il 1° giugno 2012. Gli articoli 50 *bis* e 50 *ter* del Codice sono stati successivamente modificati dall’art. 23-*ter* del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136, recante “*Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria*”.

³ Gli altri mercati rilevanti dei prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche le cui caratteristiche sono tali da giustificare l’imposizione degli obblighi di regolamentazione *ex ante* sono: il mercato della fornitura all’ingrosso del servizio di terminazione delle chiamate su singole reti telefoniche pubbliche in postazione fissa (mercato 1); il mercato della fornitura all’ingrosso del servizio di terminazione delle chiamate vocali su singole reti mobili (mercato 2); il mercato dell’accesso all’ingrosso di alta qualità in postazione fissa (mercato 4).

circostanze, possono altresì identificare mercati rilevanti differenti da quelli previsti dalla Raccomandazione⁴.

5. Un punto di riferimento sostanziale per le ANR è rappresentato altresì dalla Comunicazione 2018/C 159/01 della Commissione concernente gli Orientamenti della Commissione per l'analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi del quadro normativo dell'UE per le reti e i servizi di comunicazione elettronica che forniscono le indicazioni che le ANR devono seguire per lo svolgimento delle analisi dei mercati, per la definizione dei mercati rilevanti e per la valutazione del grado di concorrenza degli stessi (di seguito anche "Orientamenti")⁵.

6. Relativamente all'individuazione degli obblighi regolamentari da imporre alle imprese che detengono un significativo potere di mercato (SMP) nei mercati dei servizi di accesso alla rete in postazione fissa, notevole importanza rivestono la Raccomandazione della Commissione del 20 settembre 2010 relativa all'accesso regolamentato alle reti di accesso di nuova generazione (NGA) (di seguito denominata "Raccomandazione NGA") e la Raccomandazione della Commissione dell'11 settembre 2013 relativa all'applicazione coerente degli obblighi di non discriminazione e delle metodologie di determinazione dei costi per promuovere la concorrenza e migliorare il contesto per gli investimenti in banda larga (di seguito "Raccomandazione sui costi e sulla non discriminazione")⁶.

7. Per quanto concerne infine gli aspetti procedurali, il riferimento principale è rappresentato dalla Raccomandazione della Commissione relativa alle notificazioni, ai termini e alle consultazioni di cui all'articolo 7 della direttiva quadro (di seguito denominata "Raccomandazione sull'art. 7")⁷.

8. Il percorso che il quadro normativo comunitario delinea per l'analisi sulla concorrenzialità dei mercati richiede che le ANR procedano dapprima alla definizione del mercato rilevante, sia con riferimento ai mercati identificati dalla Commissione come suscettibili di regolamentazione *ex ante*, indicati nell'Allegato della Raccomandazione n. 2014/710/UE, sia con riferimento ad eventuali ulteriori mercati non inclusi in tale Allegato.

9. Una volta definito il mercato rilevante dal punto di vista merceologico e geografico, le ANR procedono alla verifica dell'eventuale sussistenza sul mercato individuato di imprese che detengano, individualmente o congiuntamente, un

⁴ Cfr. art. 15, comma 3 e art. 7, comma 4, della direttiva quadro, recepiti a livello nazionale dall'art. 18 e dall'art. 12, comma 4, del Codice.

⁵ La Comunicazione della Commissione 2018/C 159/01 aggiorna e, quindi, sostituisce le precedenti linee direttrici della Commissione Europea n. 2002/C 165/03, dell'11 luglio 2002, *relative all'analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi del nuovo quadro normativo comunitario per le reti e i servizi di comunicazione elettronica*.

⁶ Cfr. Gazzetta dell'Unione europea L 251 del 25 settembre 2010, p. 35.

⁷ In GUCE L 301 del 12 novembre 2008, pag. 23.

significativo potere di mercato. All'esito della suddetta analisi, le ANR introducono, rimuovono o modificano gli obblighi regolamentari.

10. La definizione dei mercati rilevanti e l'analisi degli stessi devono essere condotte dalle ANR conformemente ai principi del diritto della concorrenza, tenendo nel massimo conto la Raccomandazione e gli Orientamenti. Tuttavia, dal momento che cambia l'orizzonte temporale di riferimento, non si può escludere che, in taluni casi, i mercati definiti ai fini della regolamentazione settoriale possano non coincidere con i mercati definiti ai fini del diritto della concorrenza. Infatti, nel caso della regolamentazione, la definizione dei mercati è sempre svolta in chiave previsionale, in quanto le ANR devono tenere conto, oltre che delle condizioni di mercato esistenti, anche della prevedibile evoluzione futura.

11. Significativo rilievo assume il decreto legislativo n. 33/2016 del 15 febbraio 2016, entrato in vigore il 1° luglio 2016 – che ha attuato la Direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio – volto ad incentivare lo sviluppo delle nuove infrastrutture NGA mediante la riduzione dell'entità dei costi di installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità e, di conseguenza, dei costi sociali e ambientali ad esse collegati. La Direttiva si muove su quattro “pilastri” principali: *i*) l'accesso alle infrastrutture esistenti mediante l'imposizione di un obbligo in capo ai gestori delle infrastrutture (non solo per telecomunicazioni, ma anche infrastrutture per servizi di distribuzione gas, elettricità, riscaldamento, acqua e per servizi di trasporto pubblico); *ii*) il coordinamento dei lavori per opere civili per l'installazione di infrastrutture per banda ultra-larga; *iii*) la semplificazione del rilascio delle autorizzazioni per l'installazione di infrastrutture per banda ultra-larga; *iv*) la predisposizione dei palazzi alla fornitura di servizi a banda ultra-larga e l'accesso alla relative infrastrutture di cablaggio.

12. In aggiunta, ai fini del presente procedimento istruttorio, assume particolare importanza l'articolo 50 *ter* del Codice, che recepisce nell'ordinamento nazionale quanto previsto dall'art. 13-*b* della direttiva accesso. Tale articolo del Codice obbliga, al comma 1, gli operatori SMP che intendono trasferire i loro beni relativi alle reti di accesso, o una parte significativa degli stessi, a un soggetto giuridico separato sotto il controllo di terzi, o qualora intendano istituire un'entità commerciale separata per fornire a tutti i fornitori al dettaglio, comprese le sue divisioni al dettaglio, prodotti di accesso pienamente equivalenti, ad informare anticipatamente e tempestivamente l'Autorità al fine di valutare l'effetto dell'auspicata transazione.

13. L'Autorità è chiamata, ai sensi del successivo comma 2, a valutare l'effetto della predetta separazione sugli obblighi normativi esistenti in base al Codice. A tal fine, l'Autorità deve condurre un'analisi coordinata dei vari mercati relativi alla rete d'accesso secondo la procedura di cui all'articolo 19 del Codice. Sulla base della sua valutazione, l'Autorità deve decidere se imporre, mantenere, modificare o rimuovere gli obblighi regolamentari, conformemente agli articoli 11 e 12 del Codice. Ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, l'entità commerciale separata (dal punto di vista giuridico o operativo) può essere soggetta ad uno qualsiasi degli obblighi di cui agli articoli da 46 a 50 in ogni mercato specifico nel quale è stato stabilito che l'entità dispone di un significativo potere di mercato ai sensi dell'articolo 19 oppure a qualsiasi altro obbligo autorizzato dalla Commissione conformemente all'articolo 45, comma 3.

14. Al fine di permettere all'Autorità di avviare la suddetta analisi coordinata disponendo di tutti gli elementi circa il progetto di separazione, nonché di evitare che lo strumento della comunicazione ai sensi dell'articolo 50 *ter* venga utilizzato dall'operatore con finalità dilatorie rispetto alle attività regolamentari, il BEREC, nelle linee guida sulla separazione funzionale del febbraio 2011⁸, suggerisce di condurre, a seguito della comunicazione del progetto di separazione, una valutazione preliminare dello stesso per capire l'affidabilità/serietà dell'annunciata separazione e di dare avvio all'analisi coordinata solo se tale valutazione preliminare abbia esito positivo⁹.

15. Infine, il comma 4 dell'articolo 50 *ter* stabilisce che, l'impresa SMP, qualora intenda cedere tutte le sue attività nelle reti di accesso locale, o una parte significativa di queste, a un'entità giuridica separata appartenente a una proprietà diversa, informa preventivamente e tempestivamente l'Autorità per permetterle di valutare l'effetto della transazione prevista sulla fornitura dell'accesso in postazione fissa e sulla fornitura dei servizi telefonici ai sensi dell'articolo 54. L'Autorità può imporre, modificare o revocare gli obblighi specifici conformemente all'articolo 28, comma 2.

⁸ Cfr. *BEREC Guidance on functional separation under Articles 13a and 13b of the revised Access Directive and national experiences*, BoR (10) 44 Rev1 of February 2011.

⁹ Cfr. pag. 24 delle Linee Guida del Berec, “[...] *The NRA could carry out a preliminary assessment of the communication received aimed at avoiding that the SMP operator presents a voluntary separation plan that is manifestly unreasonable, which would require the NRA to start its activities uselessly. This first screening could assess the reliability/seriousness of the intended transaction and its suitability to improve the conditions of competition in the sector.*”

The NRA should begin the coordinated market analysis of all access markets involved only in the event that the preliminary assessment is favourable. To this aim, the SMP operator could be required to provide additional information and details.”

1.2. Il quadro di riferimento regolamentare

16. La presente analisi di mercato ha per oggetto i seguenti mercati dei servizi di accesso all'ingrosso in postazione fissa definiti dalla Commissione nella *Raccomandazione* tra i mercati rilevanti suscettibili di una regolamentazione *ex ante*:

- i. il mercato dei servizi di accesso locale all'ingrosso in postazione fissa (mercato 3a);
- ii. il mercato dei servizi di accesso centrale all'ingrosso in postazione fissa per i prodotti di largo consumo (mercato 3b).

17. I mercati rilevanti di cui sopra sono attualmente sottoposti a regolamentazione *ex ante*. L'Autorità, infatti, in esito alla precedente analisi di mercato, con la delibera n. 623/15/CONS, non ha riscontrato condizioni di concorrenza effettiva in tali mercati ed ha identificato Telecom Italia (di seguito, anche "TIM") quale operatore avente significativo potere di mercato negli stessi. Conseguentemente, l'Autorità ha imposto in capo a Telecom Italia una serie di obblighi a livello *wholesale*, che sono dettagliatamente indicati nella delibera n. 623/15/CONS nonché in specifiche delibere attuative, quali la delibera n. 652/16/CONS e n. 321/17/CONS.

18. Di seguito, si illustra la regolamentazione asimmetrica (ossia imposta in capo all'operatore SMP) adottata con le suddette delibere. Successivamente, si descrive anche la regolamentazione simmetrica (ossia non gravante unicamente sull'operatore detentore di significativo potere di mercato) imposta nel mercato 3a con la delibera n. 538/13/CONS ai sensi degli articoli 42 e 89 del Codice.

Regolamentazione asimmetrica attualmente in vigore nei mercati 3a e 3b

19. Con la delibera n. 623/15/CONS, alla luce delle problematiche competitive riscontrate nei mercati dei servizi di accesso all'ingrosso alla rete fissa (mercati 3a e 3b), l'Autorità ha confermato in capo a Telecom Italia gli obblighi regolamentari imposti nelle precedenti analisi di mercato, previsti agli articoli 46-50 del Codice, ossia gli obblighi di: *i*) accesso ed uso di determinate risorse di rete; *ii*) trasparenza; *iii*) non discriminazione; *iv*) separazione contabile; *v*) controllo dei prezzi e contabilità dei costi.

Obbligo di accesso ed uso di determinate risorse di rete

20. In merito all'obbligo di accesso ed uso di determinate risorse di rete di cui all'articolo 49 del Codice, l'Autorità ha imposto a Telecom Italia l'obbligo di fornire i servizi di accesso locale ed i servizi di accesso centrale alla propria rete in rame ed in fibra ottica, ed i relativi servizi accessori.

21. Con riferimento ai servizi di accesso locale all'ingrosso offerti su rete in rame, Telecom Italia è soggetta all'obbligo di fornire i seguenti servizi: *i*) servizio di accesso completamente disaggregato alla rete locale (ULL); *ii*) servizio di accesso disaggregato alla sottorete locale (SLU) e *iii*) servizio di accesso condiviso (SA).

22. Per quanto concerne invece i servizi di accesso locale all'ingrosso offerti su rete in fibra, la regolamentazione vigente prevede obblighi di accesso alle infrastrutture di posa ed alla fibra spenta nelle tratte di rete primaria e secondaria, nonché nelle tratte di adduzione e di accesso alla centrale. Telecom Italia è soggetta inoltre all'obbligo di fornire accesso al segmento terminale in fibra per le porzioni della propria rete di accesso per le quali adotta l'architettura FTTH, ed in rame, per le porzioni della propria rete di accesso per le quali adotta l'architettura FTTB. Nel caso in cui Telecom Italia non abbia installato né una rete FTTH né una rete FTTB, l'operatore alternativo può comunque richiedere l'accesso al segmento terminale in rame, il quale è concesso, previo studio di fattibilità, salvo in caso di oggettivi ostacoli tecnici debitamente documentati. Inoltre, Telecom Italia è soggetta all'obbligo di fornitura del servizio di accesso disaggregato alla rete in fibra nella modalità di *unbundling* a livello di centrale locale, laddove ciò risulti essere tecnicamente possibile. La delibera n. 623/15/CONS conferma altresì l'obbligo per Telecom Italia di fornire il servizio *end to end*, che rappresenta una modalità sostitutiva di fornitura dell'accesso disaggregato alla rete locale in fibra a livello di centrale locale su linea attiva e su linea non attiva. Il servizio *end to end* consente agli operatori alternativi (OAO) di avere accesso ad un collegamento *point-to-point* in fibra realizzato tra il telaio di permutazione sito nella centrale locale e la sede del cliente, qualunque sia l'architettura e la topologia di rete utilizzata da Telecom Italia. Il servizio *end to end* consiste nella fornitura congiunta e coordinata di tutti i servizi passivi necessari a garantire all'operatore alternativo l'offerta di un servizio di connettività a banda ultralarga al cliente finale¹⁰.

23. Per quanto concerne i servizi di accesso centrale all'ingrosso, Telecom Italia è tenuta a fornire il servizio di accesso *bitstream*, anche in modalità *naked*, sia in tecnologia ATM che Ethernet, su rete in rame e in fibra ottica indipendentemente dall'architettura di rete (FTTH, FTTB, FTTN, FTTE), nonché i relativi servizi accessori. Telecom Italia fornisce i suddetti servizi di accesso *bitstream* con interconnessione ai nodi di commutazione della rete di trasporto (nodo *parent*, nodo *distant*, nodo remoto IP level). Il servizio *bitstream* include dunque, oltre alla componente di accesso anche quella di trasporto (*backhaul*), fino al nodo di consegna. Inoltre, Telecom Italia è tenuta a fornire un servizio di accesso *bitstream* Ethernet su rete in fibra ottica di tipo GEA (*Generic Ethernet Access*) a livello di centrale locale, ossia un servizio di accesso disaggregato di tipo VULA (su rete NGAN) ed i relativi servizi accessori. Tale servizio consiste nella fornitura dell'accesso alla rete in fibra a livello di centrale locale per mezzo di un apparato attivo con interfaccia di consegna *Ethernet*. Il servizio presenta le seguenti caratteristiche: i) l'accesso avviene a livello di centrale locale e non include componenti di *backhaul*; ii) la fornitura dell'accesso è indipendente dal servizio fornito e garantisce sufficiente libertà di scelta della CPE (*Customer Premises Equipment*) fatte salve le esigenze di sicurezza ed integrità della rete ed i necessari requisiti circa l'utilizzo di apparati conformi alla

¹⁰ Sebbene non esista una definizione univoca di servizi a "banda larga" e servizi a "banda ultralarga", è generalmente riconosciuto che tali servizi debbano fornire una velocità di connessione rispettivamente pari almeno a 2 Mbps e 30 Mbps.

normativa internazionale; *iii*) il flusso trasmissivo *Ethernet* è consegnato all'operatore alternativo in modalità a capacità dedicata al singolo cliente (*un-contended connection*); *iv*) il servizio consente un sufficiente controllo da parte dell'operatore alternativo, anche da remoto, della linea di accesso al cliente.

24. In aggiunta, con riferimento alla sola rete in rame, Telecom Italia è tenuta ad offrire il servizio di rivendita del canone all'ingrosso (*Wholesale Line Rental* o WLR) presso gli stadi di linea non aperti al servizio di accesso disaggregato. Tale servizio include la componente di accesso alla rete telefonica pubblica e il servizio di raccolta del traffico telefonico del cliente dell'operatore alternativo fino al nodo di commutazione di consegna.

25. Per una descrizione tecnica dei suddetti servizi di accesso alla rete fissa e degli elementi di rete coinvolti si rimanda al paragrafo 3.4.

26. Infine, la delibera n. 623/15/CONS, all'articolo 7, comma 14, ha imposto a Telecom Italia l'obbligo – ove richiesto dagli operatori alternativi – di fornire i servizi accessori di attivazione (*provisioning*) e di manutenzione correttiva (*assurance*) dei servizi ULL e SLU in modalità disaggregata, ossia tramite il ricorso ad Imprese terze specificamente qualificate e selezionate. Le condizioni attuative di tale obbligo sono state definite successivamente con la delibera n. 321/17/CONS del 27 luglio 2017, con la quale l'Autorità ha specificato: *i*) le attività relative ai servizi di *provisioning* ed *assurance* che possono essere oggetto di fornitura disaggregata; *ii*) le modalità di qualificazione e selezione delle suddette Imprese terze (Imprese *System*), improntate sul principio della scelta condivisa tra gli operatori e della massima trasparenza; *iii*) il modello contrattuale tra i soggetti coinvolti (Telecom Italia, Imprese *System* ed OAO) sottostante la fornitura disaggregata dei suddetti servizi accessori, che prevede spazi di autonomia degli operatori alternativi fermo restando il ruolo di coordinamento centrale di Telecom Italia; *iv*) la modalità di determinazione dei relativi prezzi dei servizi oggetto di disaggregazione, definiti – nell'ambito delle Offerte di Riferimento approvate annualmente dall'Autorità – in modo unitario, sia che i servizi siano forniti dalle Imprese *System* sia che siano forniti da Telecom Italia e con la possibilità di applicare eventuali sconti per effetto di accordi tecnici di *pooling* (tra almeno due operatori) dal lato della domanda, in ragione dei maggiori volumi trattati dal *System* prescelto ed infine *v*) le modalità di interazione tecnica e di scambio dei flussi informativi tra i soggetti coinvolti. L'Autorità ha coordinato l'Unità per il Monitoraggio prevista dall'articolo 17, comma 3, della delibera n. 321/17/CONS, volta a facilitare l'attuazione della misura di disaggregazione per i servizi di *provisioning* ed *assurance* ULL e SLU. In esito a tali attività gli operatori hanno stipulato un Accordo Quadro relativo ai servizi in questione con annesse specifiche tecniche. Il servizio di disaggregazione è stato, per l'effetto, reso accessibile al mercato dalla fine del 2018.

27. Gli obblighi di accesso all'ingrosso alla rete in rame ed in fibra sopra menzionati sono accompagnati da obblighi di trasparenza, non discriminazione,

separazione contabile, contabilità dei costi e controllo dei prezzi, di cui rispettivamente agli articoli 46, 47, 48 e 50 del Codice.

Obbligo di non discriminazione

28. Ai sensi della regolamentazione vigente, Telecom Italia, con riferimento alle condizioni economiche di fornitura dei servizi di accesso all'ingrosso di cui ai mercati 3a e 3b, è tenuta ad applicare i medesimi prezzi sia agli OAO sia alle proprie divisioni commerciali ed alle società collegate o controllate, al fine di garantire che le condizioni economiche praticate ai clienti finali risultino replicabili da parte di un operatore alternativo efficiente. Analogamente, con riferimento alle condizioni tecniche di fornitura, Telecom Italia è tenuta a fornire i servizi all'ingrosso agli OAO mediante l'impiego delle medesime tecnologie impiegate nella fornitura dei medesimi servizi alle proprie divisioni commerciali e alle società controllate, collegate e controllanti per la predisposizione dei servizi al dettaglio. In particolare, al fine di permettere agli operatori alternativi di replicare le offerte al dettaglio praticate da Telecom Italia, quest'ultima deve garantire nei mercati all'ingrosso tempi di *provisioning* ed *assurance* almeno equivalenti a quelli garantiti internamente.

29. Particolare rilievo assume la delibera n. 652/16/CONS del 21 dicembre 2016, che disciplina le condizioni attuative dell'obbligo di non discriminazione imposto a Telecom Italia con la delibera n. 623/15/CONS. La delibera approva una serie di misure regolamentari volte a rafforzare le garanzie di non discriminazione, tra cui l'implementazione del Nuovo Modello di *Equivalence* (NME). In sintesi, il NME costituisce un progetto complesso che coinvolge quattro ambiti di intervento: struttura organizzativa, processi, sistemi informativi e basi dati di Telecom Italia. Nello specifico, il NME prevede la riforma delle modalità di fornitura dei servizi all'ingrosso di accesso alla rete locale in rame e in fibra di Telecom Italia che conduce, per i servizi di accesso SLU, ULL, VULA FTTB/H (cosiddetti servizi base), alla completa assimilazione delle funzioni commerciali al dettaglio di Telecom Italia (TI *Retail*) ad un operatore alternativo (OAO) infrastrutturato nei suoi rapporti con le interfacce commerciali e tecniche di Telecom Italia (ossia la direzione *Wholesale*). Il NME prevede, infatti, che la fornitura dei servizi base di accesso all'ingrosso regolamentati agli OAO ed a TI *Retail* avvenga mediante la stessa unità organizzativa e gli stessi processi, sistemi e banche dati e, dunque, mediante l'implementazione di un modello di *Full equivalence*. I restanti servizi di accesso *wholesale* regolamentati sono offerti secondo un modello di *equivalence* potenziato (*Equivalence+*) rispetto a quello previgente, potendo beneficiare dell'unificazione dei processi di erogazione della componente di servizio base, processata in *Full Equivalence*. Contestualmente, con la delibera n. 652/16/CONS l'Autorità ha approvato una serie di misure, strettamente collegate al NME, inerenti la: i) riduzione delle differenze nel *workflow* dei processi di *delivery* e di *assurance*; ii) razionalizzazione delle modalità di gestione degli ordini e delle giacenze; iii) migrazione alla nuova catena di *delivery*; iv) rimozione delle asimmetrie tra le basi dati; v) rilascio di nuove *release software*. Ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della delibera n. 652/16/CONS l'Autorità

ha avviato il tavolo tecnico di confronto tra Telecom Italia e gli operatori alternativi con la supervisione degli Uffici dell'Autorità avente il compito di agevolare la migrazione, sostanzialmente completata a fine 2018, degli ordini di lavoro degli OAO alla nuova catena di *delivery* ed ai relativi nuovi sistemi e processi.

Obbligo di controllo dei prezzi

30. La delibera n. 623/15/CONS conferma in capo a Telecom Italia l'obbligo di controllo dei prezzi (di cui all'articolo 50 del Codice) dei servizi di accesso all'ingrosso appartenenti ai mercati n. 3a e n. 3b e dei servizi WLR, nonché delle relative prestazioni accessorie. In sintesi, i canoni mensili dei servizi di accesso locale e centrale alla rete in rame e in fibra ottica e del servizio WLR sono stati fissati, per l'anno 2014, pari ai valori approvati per il 2013; mentre, per gli anni 2015-2017, i suddetti canoni sono stati determinati attraverso il meccanismo dell'orientamento al costo e fissati sulla base di una metodologia *Long Run Incremental Cost* (LRIC) di tipo *bottom up*, descritto nell'Allegato C alla delibera n. 623/15/CONS.

31. Per quanto riguarda i prezzi dei contributi *una tantum* di attivazione e cessazione per gli anni 2014-2017, l'Autorità ha ritenuto opportuno valutarli sulla base dei costi sostenuti, secondo i modelli di calcolo definiti nell'ambito dei procedimenti di approvazione delle Offerte di Riferimento (OR), tenuto conto del *trend* del costo orario della manodopera di cui alla lettera f), art. 13, della delibera n. 623/15/CONS.

32. Successivamente all'approvazione della delibera n. 623/15/CONS, l'Autorità ha, quindi, approvato le Offerte di Riferimento di Telecom Italia dei servizi di accesso all'ingrosso per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017.

33. In particolare, con la delibera n. 168/15/CIR, l'Autorità ha approvato l'offerta di riferimento di Telecom Italia per l'anno 2014 relativa al servizio WLR, confermando i canoni mensili WLR (POTS e ISDN) approvati per il 2013.

34. Con la delibera n. 169/15/CIR, l'Autorità ha approvato, con modifiche, l'offerta di riferimento di Telecom Italia per l'anno 2014 relativa ai servizi di accesso disaggregato alla rete in rame e ai servizi di co-locazione. Le principali modifiche hanno riguardato le condizioni economiche, per l'anno 2014, dei servizi soggetti ad orientamento al costo, quali i contributi *una tantum* ed i servizi di co-locazione (spazi, alimentazione e condizionamento). La delibera n. 169/15/CIR fornisce, inoltre, specifiche indicazioni circa: i) le condizioni di accesso al *cabinet*; ii) il *Multi-Operator Vectoring* (MOV); iii) SLA e penali applicabili nel 2014.

35. Successivamente, la delibera n. 653/16/CONS, relativa ai servizi di accesso disaggregato alla rete in rame, definisce le condizioni economiche dei contributi *una tantum* di attivazione e disattivazione dei servizi ULL/SLU per gli anni 2015-2016, sulla base di uno specifico modello *bottom-up* che, in ottica di disaggregazione delle prestazioni di *provisioning*, tiene conto che le relative attività *on-field* sono svolte da Telecom Italia ricorrendo, in quota parte, anche alle *c.d.* imprese esterne di rete (aziende *System* o Imprese di Rete).

36. Con la delibera n. 78/17/CONS, relativa ai prezzi dei servizi di accesso di tipo *bitstream* per gli anni 2015-2016, l'Autorità con l'obiettivo di promuovere la migrazione tecnologica dalla rete di trasporto ATM a quella *Ethernet*, ha approvato (i) una sensibile riduzione delle condizioni economiche della banda *Ethernet* e (ii) l'adozione del principio della c.d. *migrazione amministrativa*, equiparando, in presenza di un impegno dell'OAO a migrare i propri clienti verso la nuova piattaforma, il costo della banda ATM a quello più conveniente della banda *Ethernet*.

37. Con la delibera n. 72/17/CIR, sono state approvate, *inter alia*, le condizioni tecniche ed economiche dei servizi di accesso alle infrastrutture di *backhaul* di tipo passivo per il 2016, di nuova introduzione nel mercato italiano.

38. Con la delibera n. 106/17/CONS l'Autorità ha approvato le condizioni tecniche ed economiche per gli anni 2015-2016, relative ai servizi *Wholesale Line Rental* (WLR), uniformando i modelli di costo dei contributi *una tantum* a quelli definiti con delibera n. 653/16/CONS per i servizi di accesso disaggregato e procedendo alla rivalutazione del canone del servizio WLR ISDN PRA, nel rispetto del meccanismo di orientamento al costo previsto dall'analisi di mercato, utilizzando un modello finalizzato a riflettere in maniera più puntuale la catena impiantistica ed i costi effettivamente sostenuti per la fornitura del servizio.

39. Successivamente, per l'anno 2017, con la delibera n. 34/18/CIR, l'Autorità ha approvato, con modifiche, le Offerte di Riferimento di Telecom Italia relative ai servizi di accesso disaggregato all'ingrosso alle reti e sottoreti metalliche e ai servizi di co-locazione. Le principali modifiche riguardano le condizioni economiche, per l'anno 2017, dei servizi soggetti ad orientamento al costo, quali i contributi *una tantum* ed i servizi di co-locazione (spazi, alimentazione e condizionamento). La delibera n. 34/18/CIR fornisce, inoltre, specifiche indicazioni circa: i) la procedura da applicare nel caso in cui gli operatori richiedano la disattivazione di uno o più moduli di co-locazione; ii) l'*upgrade* delle strisce di attestazione degli OAO nei *cabinet* stradali di Telecom Italia; iii) la certificazione degli indirizzi ai fini delle attività di *provisioning*; iv) SLA e penali nel caso di malfunzionamenti in *post-provisioning*.

40. Con la delibera n. 62/18/CIR (WLR). l'Autorità ha approvato, con modifiche, l'Offerta di Riferimento di Telecom Italia per l'anno 2017 relativa al servizio *Wholesale Line Rental* (WLR). Le principali modifiche riguardano le condizioni economiche dei servizi soggetti ad orientamento al costo, rivalutati alla luce del costo orario della manodopera approvato dall'Autorità, per il 2017, con delibera n. 623/15/CONS e tenendo conto dei modelli di costo dei contributi di attivazione e cessazione ULL di cui alla delibera n. 34/18/CIR. Fatto salvo il canone WLR ISDN PRA, rivalutato secondo una più puntuale allocazione dei costi utilizzando il modello approvato con delibera n. 106/17/CONS per gli anni 2015 e 2016, i canoni mensili dei servizi WLR sono pari a quelli definiti nella delibera n. 623/15/CONS di analisi dei mercati dell'accesso.

41. Inoltre, con la delibera n. 87/18/CIR l'Autorità ha approvato, con modifiche, le Offerte di Riferimento di Telecom Italia relative ai servizi di accesso *bitstream* su rete in

rame ed in fibra ottica e dei servizi VULA, per l'anno 2017. Le principali modifiche riguardano le condizioni economiche dei servizi che, nell'ambito dell'analisi dei mercati di cui alla delibera n. 623/15/CONS, sono soggetti ad orientamento al costo (contributi *una tantum*, banda – ATM ed *Ethernet* - e servizi accessori). La delibera n. 87/18/CIR fornisce, inoltre, specifiche indicazioni circa: i) i canoni dei nuovi profili VULA FTTC (200/20 Mbps) ed FTTH (1.000/100 Mbps e 1.000/500 Mbps); ii) il nuovo servizio di accesso (*Dynamic*) attivabile e disattivabile su base temporanea proposto da Telecom Italia; iii) sconti a volumi/contratti di periodo (*Easy Fiber*); iv) SLA e penali nel caso di malfunzionamenti in *post-provisioning*.

42. Con la delibera n. 117/18/CIR l'Autorità ha approvato, con modifiche, le Offerte di Riferimento di Telecom Italia per i servizi di accesso NGAN, per il servizio di accesso *End to End* e per i servizi di *backhaul* per l'anno 2017. Le principali modifiche riguardano le condizioni economiche dei servizi soggetti al criterio dell'orientamento al costo (contributi *una tantum* e servizi accessori). La delibera n. 117/18/CIR fornisce, inoltre, specifiche indicazioni circa: i) i canoni dei servizi di *backhaul* di tipo passivo (accesso alla fibra spenta e alle infrastrutture di posa tra la centrale di attestazione del cliente e una centrale a questa collegata) per l'anno 2017; ii) le condizioni tecniche ed economiche dei nuovi servizi, previsti dalla delibera n. 72/17/CIR, relativi alle infrastrutture di posa di *backhaul* in prossimità di eventuali punti intermedi della tratta tra le due centrali suddette ed alle infrastrutture di posa e fibra ottica di *backhaul*, tra le due centrali, anche senza l'obbligo di co-locazione presso le due centrali di Telecom Italia.

Infine, con delibera n. 216/18/CIR, l'Autorità ha avviato un procedimento di approvazione delle condizioni tecniche dei servizi di accesso, per il 2018, dei mercati 3a e 3b. Le condizioni economiche sono aggiornate unicamente in relazione ai contributi di attivazione ULL, alla luce del recente avvio della disaggregazione dei servizi accessori e in attuazione delle misure di cui alla delibera n. 321/17/CONS e in relazione al trasporto di *backhaul bitstream* su rete *Ethernet*, al fine di consentire al mercato di trasferire, quanto prima, sui consumatori i benefici della rapida riduzione dei costi della banda su rete NGA.

Il procedimento di cui sopra si è concluso con l'adozione della delibera n. 100/19/CIR del 16 luglio 2019.

Test di prezzo

43. In attuazione dell'obbligo di non discriminazione, nonché dell'obbligo di controllo dei prezzi, la delibera n. 623/15/CONS ha confermato, all'articolo 65, l'applicazione dei *test* di prezzo su tutte le offerte di Telecom Italia dei servizi di accesso al dettaglio – offerti su rete in rame e su rete in fibra, commercializzati singolarmente o in *bundle* con altri servizi – in modalità *ex ante*, ossia prima del lancio commerciale dell'offerta, al fine di verificarne la replicabilità economica e tecnica da parte di un operatore efficiente.

44. Attualmente i suddetti *test* di prezzo sono svolti secondo le linee guida disciplinate dalla delibera n. 584/16/CONS per la verifica della replicabilità delle offerte al dettaglio dell'operatore notificato per i servizi di accesso alla rete fissa.

45. Con la delibera n. 71/18/CONS, l'Autorità ha avviato il procedimento concernente le disposizioni integrative alla delibera n. 584/16/CONS e, contestualmente, ha avviato la consultazione pubblica sullo schema di provvedimento relativo alle suddette disposizioni integrative, poi adottate con delibera n. 614/18/CONS.

Obbligo di contabilità dei costi e separazione contabile

46. La delibera n. 623/15/CONS, ha confermato in capo a Telecom Italia anche gli obblighi di separazione contabile e contabilità dei costi, previsti rispettivamente dagli articoli 48 e 50 del Codice. Pertanto, Telecom Italia, per i mercati 3a e 3b e per i servizi ad essi appartenenti forniti su rete in rame, in fibra ottica e su rete mista (FTTC/FTTB), predispone scritture contabili separate (Conto Economico e Rendiconto del Capitale Impiegato), che rendano trasparenti i prezzi dei servizi all'ingrosso forniti ad altri operatori ed i prezzi dei trasferimenti interni (*transfer charge*).

Regolamentazione simmetrica in materia di accesso alle infrastrutture fisiche di rete attualmente in vigore nel mercato 3a

47. Per un quadro esaustivo della regolamentazione vigente nei mercati in esame, particolare rilievo assume la delibera n. 538/13/CONS, con la quale l'Autorità ha imposto una serie di obblighi simmetrici – ossia gravanti non esclusivamente sull'operatore con significativo potere di mercato – di accesso alle infrastrutture fisiche di rete che si configurano come *bottleneck*, o colli di bottiglia. In particolare, la suddetta delibera prevede l'imposizione di obblighi simmetrici (che prescindono dunque dal significativo potere di mercato) di accesso al segmento terminale ed alla tratta di adduzione, identificati come colli di bottiglia per lo sviluppo di reti a banda larga, risultando la loro duplicazione economicamente inefficiente o fisicamente impraticabile.

48. Le imprese che forniscono reti di comunicazioni elettroniche e che controllano le suddette infrastrutture di rete sono soggette all'obbligo di fornire accesso al proprio segmento di terminazione in fibra ottica. Tali imprese devono dunque assicurare l'accesso a una tratta in fibra ottica continua e dedicata per ciascuna unità immobiliare che origina dal punto di terminazione di edificio (PTE) e termina nella borchia ottica di utente.

49. Qualora il punto di concentrazione sia posizionato all'interno dell'edificio, o comunque all'interno della proprietà privata, al fine di assicurare l'accesso all'utente finale, i predetti soggetti dovranno altresì garantire l'accesso alla tratta di adduzione attraverso la fornitura di un minitubo che gli operatori possono utilizzare per posare un proprio cavo ottico (o in alternativa di una tratta continua di fibra spenta) tra il primo pozzetto o cameretta su suolo pubblico in prossimità dell'edificio fino agli impianti all'interno dell'edificio (o comunque nella proprietà privata).

50. Al fine di rendere effettivi i predetti obblighi di accesso, l'Autorità ha previsto altresì una serie di vincoli a garanzia della trasparenza e non discriminazione, nonché in materia di prezzi. In particolare, gli operatori sono tenuti a pubblicare sul proprio sito *web* una serie di informazioni riguardanti le infrastrutture esistenti relative al cablaggio degli edifici ed alla tratta di adduzione, nonché a comunicare all'Autorità le proprie offerte sufficientemente dettagliate in relazione alle condizioni tecniche ed economiche.

51. Per quanto concerne i prezzi dei servizi di accesso alle infrastrutture identificate come colli di bottiglia, l'Autorità, al fine di incentivare gli investimenti in reti in fibra, richiede l'applicazione di prezzi equi e ragionevoli, ad eccezione di Telecom Italia che, ai sensi della delibera n. 623/15/CONS, è soggetta all'obbligo di praticare prezzi orientati ai costi. Per quanto concerne l'equità e la ragionevolezza dei prezzi dei servizi offerti degli operatori diversi da Telecom Italia, l'Autorità effettua le proprie valutazioni considerando i vincoli competitivi e i costi sostenuti facendo riferimento ad una serie di criteri tra cui il costo del capitale, il premio per il rischio, le economie di scala ed il grado di integrazione verticale dell'operatore di immobile. Con riferimento a quest'ultimo, l'Autorità ritiene che, laddove l'operatore alternativo sia verticalmente integrato, i prezzi applicabili a Telecom Italia potranno fornire un ragionevole riferimento per la definizione delle tariffe dei servizi di accesso offerti dallo stesso operatore alternativo. Maggiore flessibilità dovrebbe invece essere garantita agli operatori alternativi che non sono verticalmente integrati e che seguono un modello di business *wholesale only* o *passive only*.

Condizioni di accesso *wholesale* alle reti a banda ultralarga destinate di contributi pubblici

52. A completamento della regolamentazione delle reti di accesso di nuova generazione, nell'ambito dell'attività di supporto tecnico-regolamentare agli obiettivi strategici di sviluppo delle reti previsti dall'Agenda Digitale in Italia, con la delibera n. 120/16/CONS, l'Autorità ha adottato le linee guida per le condizioni di accesso *wholesale* alle reti a banda ultra-larga destinate di contributi pubblici. Tali linee guida riguardano: i) l'individuazione dei servizi all'ingrosso che devono essere resi disponibili dai beneficiari della misura di aiuto di Stato; ii) l'individuazione delle condizioni tecniche di fornitura di servizi di accesso all'ingrosso alla rete in fibra ottica sussidiata e iii) la definizione di idonei criteri di definizione dei prezzi di tali servizi basati sui principi tariffari vigenti sui mercati della banda larga concorrenziali, così come indicato negli Orientamenti Comunitari¹¹. In particolare, la delibera n. 120/16/CONS prevede, quale principio base, che la rete finanziata sia resa disponibile ai soggetti terzi garantendo il massimo livello di disaggregazione dei servizi; in tal senso, il beneficiario dei finanziamenti pubblici ha l'obbligo di garantire l'accesso completamente disaggregato

¹¹ Cfr gli *Orientamenti dell'Unione europea per l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga* (2013/C 25/01).

alle infrastrutture NGA di cui è titolare, sia in modalità passiva (accesso a cavidotti, pali e fibra spenta, *unbundling* della fibra su rete multi-GPON, co-locazione), nonché l'accesso all'ingrosso attraverso servizi attivi (VULA e *bitstream Ethernet*).

2. RISULTATI DELLA REGOLAMENTAZIONE NEL PERIODO 2013-2018 E OBIETTIVI DELLA PRESENTE ANALISI DI MERCATO

2.1. L'attuazione delle direttive comunitarie e del Codice delle comunicazioni elettroniche

53. Il periodo 2012-2019 ha visto un rapido sviluppo della competizione infrastrutturale e delle reti di accesso NGA basate, dapprima, su rete mista fibra-rame, poi anche su architetture FTTH e FWA.

54. Un primo elemento di discontinuità è rappresentato dall'attività regolamentare dell'Autorità svolta, nel 2012-2013, con le delibere nn. 643/12/CONS, 746/13/CONS e 747/13/CONS di approvazione delle condizioni tecniche ed economiche di accesso alla rete di Telecom Italia per il 2012. Con tali delibere l'Autorità ha fissato i prezzi *wholesale* di accesso alla rete di Telecom Italia sulla base di modelli di costo efficienti, riconoscendo a Telecom Italia il corretto ritorno sugli investimenti (mediante il WACC).

55. Da un punto di vista tecnico l'Autorità, con la regolamentazione dell'accesso alla sottorete locale in rame (SLU) di cui alla delibera n. 747/13/CONS, integrata dalla delibera n. 155/14/CONS, ha posto le basi per lo sviluppo di una competizione infrastrutturale mediante reti FTTC, che ha costituito una peculiarità, in Europa, del caso italiano (la rete di accesso dell'operatore SMP presenta infatti la distanza media più corta in Europa tra la centrale o i cabinet e la borchia d'utente).

56. Le innovazioni regolamentari introdotte con le citate delibere sono state riprese e consolidate nel terzo ciclo di analisi dei mercati dei servizi di accesso alla rete fissa (mercati n. 3a e n. 3b della Raccomandazione della Commissione europea 2014/710/UE e n. 1 della Raccomandazione della Commissione europea 2007/879/CE), che si è concluso con l'approvazione del provvedimento finale di cui alla delibera n. 623/15/CONS. Detto provvedimento ha fissato, per il periodo 2014-2017, un sistema di prezzi *wholesale* di accesso alla rete in rame e fibra ottica di Telecom Italia basati su un criterio di massima efficienza grazie all'uso di un modello di costo *Bottom-Up Long Run Incremental Cost* (BU-LRIC).

57. Ciò avveniva proprio nel periodo in cui si intensificavano gli investimenti sulle nuove reti fisse in fibra ottica e cominciava l'adozione dei servizi su rete NGA anche da parte dei consumatori finali, adozione che oggi è un fatto conclamato e rappresenta il fenomeno più rilevante che sta caratterizzando il mercato dei servizi su rete fissa. Il modello di costo NGA è stato definito dall'Autorità coerentemente con le indicazioni della Raccomandazione europea sulle metodologie di costo del 2013, e con l'obiettivo

specifico di promuovere la concorrenza e migliorare il contesto per gli investimenti in banda ultra-larga.

58. Al fine di stabilire un impianto regolamentare che consentisse un assetto concorrenziale maturo ma sostenibile, la citata delibera ha posto le basi per a) un sistema di co-investimento nella realizzazione di infrastrutture per cavi in fibra ottica, b) il miglioramento delle garanzie di non discriminazione, stabilendo un principio di equivalenza (misto EoI/EoO) tra la divisione commerciale di Telecom Italia e gli operatori concorrenti, oltre che confermando l'Organo di Vigilanza e stabilendo i principi per la definizione di nuovi parametri di misura della parità di trattamenti (KPI), c) il miglioramento dell'efficienza e della qualità dei servizi di accesso introducendo la cosiddetta *disaggregazione* dei servizi accessori (attivazione e riparazione) in base alla quale gli operatori concorrenti possono affidare le attività funzionali alla gestione dei clienti ad imprese esterne da loro selezionate. Le misure stabilite nella citata delibera sono poi state attuate con i conseguenti e fondamentali provvedimenti attuativi dell'Autorità.

59. In particolare, con la delibera n. 652/16/CONS sono state disciplinate le condizioni attuative dell'obbligo di non discriminazione imposto a Telecom Italia, mediante l'adozione di un nuovo modello di *equivalence*. A tale riguardo Telecom Italia ha realizzato un nuovo sistema di *delivery* dei servizi di accesso (NCD) che, per i servizi infrastrutturati, doveva essere utilizzato sia dalla propria divisione commerciale sia dagli OAO secondo un modello EoI. Parte integrante di tale sistema è la realizzazione di un moderno *data base* di rete, funzionale alla preliminare analisi di vendibilità dei servizi di comunicazione elettronica (NetMap) sia da parte di Telecom Italia che degli OAO.

60. Con la delibera n. 321/17/CONS è stato adottato il provvedimento che definisce le condizioni tecniche e organizzative del modello di disaggregazione dei servizi accessori ai servizi *wholesale* di accesso, da postazione fissa, alla rete pubblica di comunicazione elettronica.

61. Con la delibera n. 395/18/CONS è stato adottato il provvedimento di revisione complessiva del Sistema di *Key Performance Indicator* (KPI) di non discriminazione, in accordo a principi di semplificazione, non contraddittorietà ed uniformità e conformemente alle indicazioni della raccomandazione della Commissione europea sulla non discriminazione e le metodologie di costo dell'11 settembre 2013. Infine, la stessa analisi di mercato, fissava le basi per l'ammodernamento della rete in rame, stabilendo le regole per la *dismissione delle centrali in rame* e l'avvio di uno specifico procedimento istruttorio per definire le condizioni di migrazione dei servizi *legacy* verso i servizi NGA.

62. Gli effetti del suddetto impianto regolamentare sono stati evidenziati, oltre che nelle premesse alla delibera n. 623/15/CONS per quanto riguarda il periodo 2012-2014, in cui si evidenzia l'impulso dato dalle regole fissate nel 2012 con le citate delibere, anche in uno dei documenti che costituiscono il provvedimento (delibera n. 613/18/CONS) relativo al quarto ciclo di analisi dei mercati dei servizi di accesso all'ingrosso alla rete fissa. L'efficacia dell'azione regolamentare e di vigilanza dell'Autorità può essere descritta alla luce di alcuni semplici indicatori.

a) **Copertura reti di accesso NGA**

63. In pochi anni l'Italia è passata dall'essere fanalino di coda in Europa nella copertura con reti NGA ad essere sopra la media. Il 90% delle unità immobiliari è nelle condizioni di attivare un collegamento sopra i 30Mb/s.

Copertura NGA (Unità immobiliari raggiunte)	2014	2015	2016	2017	2018
IT	24%	46%	72%	87%	90%
EU	68%	71%	76%	80%	83%

Fonte: Commissione Europea

64. Ciò è avvenuto attraverso scelte regolamentari consapevoli che hanno, in primo luogo, valorizzato le caratteristiche della rete dell'operatore SMP, che presenta la distanza media più corta in Europa tra la borchia d'utente e il nodo più a monte (sia esso la centrale o il cabinet) e incentivato le scelte di investimento più razionali da parte degli operatori che hanno progressivamente sostituito il rame con la fibra ottica avvicinandosi alle unità abitative. Le delibere dell'Autorità hanno proposto al mercato un nuovo e più completo menù di offerte all'ingrosso che ha favorito concretamente la diffusione di prodotti di accesso abilitanti connessioni più veloci e performanti, sia passivi (come lo SLU) che attivi (VULA), attraverso prezzi orientati al costo e migliori condizioni di accesso all'infrastruttura.

65. Tra le reti NGA, il dato sulla copertura FTTH risente tuttora di un *roll-out* più lento (oggi del 24% rispetto ad una media EU del 60%). Gli importanti investimenti pubblici e privati si potranno apprezzare solo a partire dal 2020-21.

b) **Innovazione tecnologica nei prodotti di accesso all'ingrosso**

66. Evidenza del successo regolamentare relativo a condizioni tecniche ed economiche incentivanti l'accesso a reti NGA è rappresentato, inoltre, dall'evoluzione tecnologica nel mix di acquisto dei prodotti all'ingrosso dell'operatore SMP da parte degli operatori alternativi. Gli accessi basati su prodotti *narrowband* e *broadband* su rete in rame sono sempre più velocemente sostituiti da accessi sia con un maggiore livello di infrastrutturazione sia più performanti, in tutto (rete secondaria) o in parte (rete primaria) basati su elementi ottici (SLU, VULA FTTC, FTTH). Tali accessi per servizi in fibra ottica rappresentano oggi oltre il 30% del totale accessi sulla rete Telecom Italia.

67. La risalita della scala degli investimenti è evidenziata dalla variazione annua dei prodotti di accesso *wholesale* che richiedono maggiore infrastrutturazione da parte

degli OAO con collocazione con apparati attivi in centrale e/o al cabinet, ULL/SLU/VULA, (+5/7% annuo), a discapito dei servizi *wholesale* meno infrastrutturati, WLR e bitstream (-7/11% annuo).

c) Connessioni più veloci per il consumatore finale

68. I nuovi prodotti di accesso abilitano connessioni più veloci per il consumatore finale e consentono un miglioramento della qualità del mercato retail. Quantunque sia inevitabile uno scostamento tra disponibilità di connessioni NGA e *take-up* dei collegamenti NGA, le connessioni NGA totali (su reti di accesso in tecnologia FTTC, FTTB, FTTH e FWA) rappresentano, a fine 2018, il 45% delle linee dati attive (in aumento, mentre si riducono quelle solo voce), ossia circa 8 milioni su un totale di 17 milioni di linee a banda larga (di queste 3,2 mln oltre i 100 Mbps).

69. Ad una elevata copertura del territorio con reti di accesso a banda ultralarga (come visto pari al 90% in termini di unità abitative passate, superiore alla media UE) l'Italia presenta una situazione di ritardo in termini di *take up* (il 57% delle famiglie utilizza connessioni veloci o ultraveloci contro una percentuale media europea del 75%). Il divario si accentua se si tiene conto della ripartizione delle sole infrastrutture a banda ultralarga (velocità di download ≥ 30 Mbps), sia in termini di realizzazione delle infrastrutture (le reti FTTB/FTTH coprono il 24% contro il 60% dell'UE), sia in termini di diffusione: rispetto ai due livelli obiettivo individuati dall'Agenda digitale al 2020 - 100% di connessioni con velocità di download $>$ di 30 Mbps (*take up* di servizi veloci) di cui il 50% almeno a 100 Mbps (diffusione di servizi ultraveloci) - l'Italia ha raggiunto, secondo l'ultimo *Rapporto DESI*, rispettivamente il 24% di diffusione di servizi veloci (media UE 41%) e il 9% di quelli ultraveloci (media UE 20%). Il ritardo accumulato finora nella diffusione e nel raggiungimento di adeguati volumi di domanda contribuisce a dilazionare le decisioni di investimento verso soluzioni più evolute e ultraveloci e a spostare nel tempo gli orizzonti per la realizzazione dell'ambizioso progetto dell'UE verso la società a velocità Gigabit (Roadmap 2025-2030).

d) Miglioramento della qualità dei servizi *wholesale*

70. Grazie all'azione regolamentare, di vigilanza, e di costante confronto tecnico con gli operatori, la qualità dell'attività di *delivery* dell'operatore SMP è decisamente migliorata.

71. Il tasso medio mensile degli ordini di attivazione inevasi si è assestato stabilmente sotto lo 0,5% del totale ordini in corso di processamento, quando in passato ha superato punte del 7%.

72. Anche la percentuale degli ordini rimodulati (ritardati) per causa Telecom Italia rispetto al totale degli ordini in lavorazione si mantiene al di sotto del 2%, mentre fino a metà 2015 superava il 10%.

2.2. L'impulso all'innovazione tecnologica

73. Le regole fissate dall'Autorità hanno favorito l'utilizzo, da parte degli attori del mercato, di tecnologie innovative con conseguenti benefiche ricadute sulla concorrenza e sui servizi forniti ai clienti. Di seguito i principali interventi.

- Con riferimento allo sviluppo dei servizi a banda ultralarga, l'Autorità ha definito le condizioni di fornitura, da parte di TIM, di quei servizi di accesso passivi ed attivi che abilitano all'utilizzo delle più moderne tecnologie di accesso a banda ultra-larga (SLU, accesso alle infrastrutture, VULA-FTTC/FTTH, bitstream NGA), come poi disciplinati nel dettaglio nell'ambito delle singole delibere di approvazione delle Offerte di Riferimento di Telecom Italia.
- Di rilievo l'impulso all'innovazione della rete di trasporto di dati e voce dalle centrali locali ai nodi di rete, mediante la disciplina di un processo di migrazione delle linee di accesso dati da rete ATM a rete Ethernet, con delibera n. 78/17/CONS. Grazie a tali interventi il numero complessivo di accessi su rete Ethernet è pari a circa il 75%.
- Con delibera n. 52/15/CIR, inoltre, l'Autorità ha posto le condizioni per la migrazione dell'interconnessione del traffico telefonico TDM verso la più efficiente interconnessione IP. Ad oggi il traffico di interconnessione telefonica migrato in IP è pari all'85%.
- Con la delibera n. 747/13/CONS, al fine di incentivare il mercato all'utilizzo efficiente della rete in rame mediante tecniche VDSL e GFast, l'Autorità ha definito le linee guida per l'adozione di architetture FTTC e FTTB basate sul *multioperator vectoring* (MOV).
- L'analisi dell'attuale contesto competitivo ha evidenziato la progressiva diffusione di reti di accesso in fibra ottica (FTTH) realizzate da operatori *wholesale* alternativi a TIM che offrono a loro volta prodotti di accesso utilizzati da operatori terzi per la fornitura dei servizi agli utenti finali. L'Autorità ha pertanto avviato, con delibera n. 215/18/CIR, un procedimento per la regolamentazione delle procedure di migrazione nei casi di passaggio dei clienti di operatori di rete fissa che utilizzano reti FTTH di operatori *wholesale* diversi da TIM, oltre che di riduzione delle tempistiche della portabilità del numero.
- Con la delibera n. 292/18/CONS ha approvato il provvedimento che attua le disposizioni di legge previste dal decreto-legge del 16 ottobre 2017, n. 148. L'Autorità ha definito le caratteristiche tecniche e le corrispondenti denominazioni delle diverse tipologie di infrastruttura con cui sono erogati i servizi di accesso fisso a banda larga e ultralarga alla clientela finale ed ha imposto, in capo agli operatori di comunicazione elettronica, alcuni obblighi di trasparenza nelle comunicazioni pubblicitarie e descrittive dell'offerta, oltre

che in sede contrattuale. Infine, visto l'esito positivo del monitoraggio condotto sull'attuazione delle disposizioni di cui alla delibera n. 292/18/CONS nel corso del periodo di sperimentazione e chiaritene le modalità applicative, l'Autorità, con la delibera n. 35/19/CONS, ha approvato in via definitiva l'utilizzo dei simboli colorati "F", "FR", "R" con i relativi sottotitoli, in tutte le comunicazioni al pubblico.

2.3. Obiettivi e strumenti della presente analisi di mercato

74. Con la recente delibera n. 613/18/CONS si è dato avvio alla consultazione pubblica nazionale sull'analisi coordinata dei mercati dei servizi di accesso alla rete fissa ai sensi dell'articolo 50 ter del Codice, proponendo al mercato le regole per il quadriennio 2018-2021.

75. L'Autorità ha tenuto conto delle osservazioni pervenute nella consultazione pubblica inquadrando nel nuovo scenario strategico della regolamentazione per i prossimi anni. A tal fine si è anche tenuto conto delle politiche europee e degli strumenti delineati nel nuovo codice delle comunicazioni elettroniche (direttiva UE 2018/1972 dell'11 dicembre 2018)

76. L'analisi tiene conto, tra l'altro, del progetto di *separazione legale volontaria* notificato da TIM il 27 marzo e integrato con successiva comunicazione del 7 maggio 2018.

77. L'Autorità, alla luce dell'andamento del mercato dei servizi di accesso alla rete fissa di TIM negli ultimi quattro anni, che hanno visto una accelerazione degli investimenti e un significativo aumento della concorrenza degli operatori alternativi nel mercato dei servizi finali, ha delineato il nuovo quadro regolatorio con il fine, da un lato, di consolidare e migliorare i risultati raggiunti nella concorrenza infrastrutturale sostenibile e, dall'altro, agevolare il raggiungimento degli obiettivi della *road map* digitale europea per la realizzazione di reti a banda ultralarga.

78. Se la strategia della precedente analisi di mercato si è concentrata sulla definizione di un quadro regolamentare finalizzato innanzitutto alla promozione degli investimenti per la realizzazione di reti di accesso NGA, l'obiettivo strategico di questo nuovo ciclo è quello di accelerare l'utilizzo dei servizi di accesso ad alta velocità sulle reti già disponibili e favorire la diffusione degli investimenti in infrastrutture di accesso ancora più innovative e con migliori prestazioni in termini di velocità trasmissiva, quali le cosiddette reti ad altissima capacità (VHC).

79. Come visto, gli operatori che competono con TIM nell'offerta di servizi di accesso a banda larga al dettaglio, tra cui Fastweb, Vodafone e WindTre, acquistano prevalentemente servizi all'ingrosso da TIM. Vige in capo a quest'ultima l'obbligo di non discriminazione attraverso un modello di *equivalence* EoI/EoO e di separazione funzionale (con proposta volontaria di passare alla separazione legale). L'Autorità è intervenuta nella precedente analisi di mercato a rafforzare gli obblighi di non

discriminazione, sia disciplinando e rendendo operativo il Nuovo Modello di *Equivalence*, sia attraverso la disaggregazione dei servizi accessori di attivazione e manutenzione dei servizi ULL e SLU anche con il fine di aumentare il grado di autonomia nel rapporto con il consumatore da parte dei retailer e, per questa via, la qualità delle prestazioni fornite.

80. La percentuale di servizi all'ingrosso di TIM è pari, attualmente, a più del 90% con un utilizzo prevalente della rete in rame o misto rame-fibra con architettura FTTC. L'operatore Open Fiber – che nel 2018 ha completato l'acquisizione di Metroweb - si presenta sul mercato quale operatore “*wholesale only*” puntando a sviluppare una rete *full fiber* alternativa e improntando la strategia sul territorio nazionale al modello delle aree in cui ha ottenuto i contributi pubblici in seguito alle gare Infratel (che rappresentano la metà circa del piano di investimenti della società).

81. In questo contesto, l'obiettivo della regolamentazione per i prossimi anni è duplice: a) da una lato incentivare il *take up* dei servizi a banda-larga attivabili sulle reti già esistenti avvicinandoci al *target* europeo (tutta la popolazione con connettività a 30 Mbps e il 50% a 100 Mbps); b) promuovere gli investimenti di tutti gli operatori verso infrastrutture di ultima generazione, proiettando l'Italia verso gli obiettivi previsti dalle politiche europee e nazionali, tenuto conto del quadro normativo delineato dal nuovo Codice delle Comunicazioni. Il secondo obiettivo è strettamente correlato al primo dato che: da un lato gli operatori investiranno in nuove reti quanto maggiore sarà il tasso di utilizzo di servizi a banda ultra-larga da parte dei consumatori finali; dall'altro il costo dei servizi di accesso all'ingrosso in fibra si avvicinerà (e – a parità di prestazione – scenderà al di sotto) a quello dei servizi di accesso in rame rendendo più conveniente la migrazione su servizi all'ingrosso su reti VHC anche per gli operatori nel mercato *retail*.

82. Nell'ottica di massimizzare il raggiungimento di questi due obiettivi l'Autorità ha individuato due sotto-obiettivi, particolarmente rilevanti per delineare un quadro di regole e di incentivi in grado di tenere conto di alcune caratteristiche di differenziazione del mercato nazionale. Il primo di questi due obiettivi è la definizione delle condizioni e del percorso di migrazione dell'infrastruttura di TIM di accesso locale preesistente in rame verso una rete di accesso locale NGA; il secondo consiste nella individuazione di aree geografiche le cui caratteristiche specifiche consentano all'Autorità di definire rimedi differenziati. In questa fase, quindi, la regolamentazione è finalizzata a favorire, da un lato, il rimpiazzo delle reti di accesso tradizionali con soluzioni che consentano la diffusione di accessi NGA e VHC presso tutti gli utenti finali, dall'altro prevedendo un quadro di regole che consentano di tener conto delle differenze territoriali sia in termini di disponibilità e sviluppo delle infrastrutture di accesso NGA e VHC sia delle diverse condizioni concorrenziali.

83. A fronte di questi obiettivi, l'Autorità ha determinato gli obblighi regolamentari in capo a TIM confermato operatore con significativo potere di mercato (SMP) per i prossimi anni.

84. L’Autorità ha, altresì, aggiornato i prezzi di accesso orientati ai costi per il periodo 2019-2021, sulla base del modello BU-LRIC. Il nuovo sistema di *pricing* prevede, tenuto conto delle proiezioni della domanda e dell’andamento dei costi di rete, una stabilità del prezzo dello SLU (*Sub loop unbundling*), un incremento graduale del prezzo dell’*unbundling* (ULL) e del bitstream-rame, una riduzione tendenziale dei prezzi dei servizi di accesso su rete in fibra ottica (accesso alle infrastrutture di posa dei cavi in fibra, VULA FTTC e FTTH) e del costo del trasporto dei dati dalle centrali periferiche verso i primi nodi di rete (*backhauling*).

85. Al fine di conseguire gli obiettivi di questo ciclo di analisi dei mercati – in particolare, la migrazione dei consumatori verso le reti NGA che sono già state realizzate e la garanzia di investimenti addizionali in reti NGA di maggiore velocità – sono stati “efficientati”, rispetto ai precedenti valori in consultazione: i prezzi di accesso alle infrastrutture di posa ed i canoni della banda *bitstream* per accessi rame e fibra. In quest’ultimo caso la proposta di due valori distinti a partire dal 2021, anziché un valore medio unitario, incentiverà gli OAO a migliorare le proprie reti di trasporto a fronte di un minor costo della banda *Ethernet* di trasporto (*backhaul*) del traffico NGA rispetto al costo della banda di trasporto del traffico di accessi in rame.

86. In ragione della significativa presenza di infrastrutture di comunicazione elettronica alternative a TIM e tenuto conto del livello di concorrenza sui servizi *wholesale* e *retail*, l’Autorità ha individuato l’area di Milano come mercato distinto dal resto del Paese e non soggetto a regolamentazione, in quanto effettivamente competitivo.

87. Nel resto del territorio nazionale, dove si conferma TIM come operatore SMP, l’Autorità ha sottoposto a consultazione la possibile individuazione di rimedi geografici differenziati in presenza di condizioni concorrenziali specifiche, le quali permetterebbero di graduare l’obbligo di controllo dei prezzi in alcuni Comuni a maggiore pressione concorrenziale. Tenendo conto delle osservazioni formulate dai partecipanti alla consultazione e dell’analisi della pressione concorrenziale in termini di sostituibilità dal lato dell’offerta e della domanda, l’Autorità ha stabilito i criteri e le condizioni per la definizione delle aree contendibili. Tenendo conto degli obiettivi di favorire la diffusione dei servizi di accesso NGA e VHC tra la popolazione e al tempo stesso favorire – attraverso la concorrenza – il miglioramento della qualità e l’innovazione, l’Autorità ha individuato nel Comune l’unità geografica di riferimento e nella disponibilità effettiva di almeno due infrastrutture NGA alternative a TIM il criterio più rilevante per la definizione delle aree a pressione concorrenziale. A quest’ultima condizione si aggiunge la quota di mercato *retail* di TIM in servizi di accesso NGA e la quota *wholesale* degli accessi attivi NGA, quali condizioni per tener conto dell’andamento della concorrenza nei mercati geografici differenziati.

88. Una volta definiti i Comuni contendibili, l’Autorità ha, da un lato, delineato la differenziazione dei rimedi, dall’altro ha introdotto gli strumenti regolamentari più idonei a favorire il raggiungimento degli obiettivi a livello nazionale.

89. Sotto il primo profilo, occorre tener conto che la fissazione di prezzi regolamentati, laddove vi sia la prospettiva di una concorrenza tra reti di accesso, richiede un equilibrio tra il mantenimento degli incentivi a investire in nuove reti (che portano a lungo termine benefici per i consumatori quali la differenziazione delle scelte e l'innovazione) e il rischio che i costi di investimento determinino prezzi al dettaglio più elevati, a cui non necessariamente corrisponde un netto miglioramento della qualità del servizio (con i relativi rischi nel breve di danneggiare i consumatori). È possibile cercare di raggiungere un equilibrio tra i due obiettivi della regolazione suddetti riconoscendo che la concorrenza delle reti è possibile solo in alcune parti del Paese dando priorità agli incentivi ad investire in nuove reti in aree geografiche che sono, per loro caratteristiche, potenzialmente competitive e che presentano condizioni di offerta e domanda in grado di esercitare una pressione concorrenziale e dall'altro lato proteggere i consumatori in aree che non lo sono.

90. In questa fase di analisi di mercato, tuttavia, la situazione concorrenziale è tale per cui non si giustifica una piena distinzione di queste aree geografiche e, dunque, l'identificazione di mercati geografici distinti sotto il profilo regolamentare.

91. Al tempo stesso si possono cogliere alcune opportunità di una differenziazione geografica dei rimedi gravanti sull'operatore SMP a livello nazionale. L'applicazione di rimedi differenziati è funzione del grado di concorrenza nel mercato *retail* e *wholesale* e tiene conto dell'esistenza di una pressione concorrenziale in grado di esercitare un vincolo effettivo a comportamenti opportunistici o anticoncorrenziali di TIM.

92. In alcune aree, la presenza di almeno tre operatori (che utilizzano l'accesso alla rete passiva o attiva di TIM o con propria rete alternativa), fa sì che i consumatori finali abbiano un ventaglio di offerte e possibilità di scelta di servizi di accesso ad alta velocità. La presenza di più operatori dovrebbe in questi casi contenere l'effetto prezzo sui consumatori finali. Al tempo stesso, il basso livello di adozione delle nuove infrastrutture richiede che la regolazione presti attenzione all'analisi dei servizi da regolamentare, data la correlazione stringente tra i costi dei servizi *legacy* e quella dei servizi fibra.

93. A fronte dell'analisi delle condizioni di concorrenza, nei Comuni contendibili l'Autorità ha eliminato l'obbligo di orientamento al costo per i servizi di accesso centrale all'ingrosso (mercato 3b) ed ha previsto che TIM possa eventualmente usufruire nei suddetti Comuni di un grado di flessibilità nella definizione dei prezzi VULA a partire dall'anno 2021, laddove l'Autorità riscontrasse, nel 2020, il consolidamento di un sufficiente livello di concorrenza nel mercato 3a all'ingrosso e il progressivo raggiungimento di significativi livelli di *take up* a livello nazionale dei servizi di accesso a banda ultralarga su reti ad altissima capacità (VHC). In particolare, tali livelli di *take up* andranno parametrati agli obiettivi europei dell'Agenda digitale e della Comunicazione della Commissione sulla Gigabit Society e misurati in relazione al rapporto tra le linee di accesso a banda ultralarga su reti ad altissima capacità (VHC) e il totale delle linee fisse *retail* a banda larga. Ad esempio, considerati gli obiettivi europei dell'Agenda digitale e della Gigabit Society, una soglia significativa di tale *take-up*

potrebbe essere individuata nella misura del 20-25%. A tale fine, l'Autorità determina entro il 31/12/2019, con apposito provvedimento, il livello significativo di *take up* nel mercato *retail* da soddisfare nel 2020, per l'eventuale introduzione della flessibilità sopra descritta. Tale provvedimento identificherà anche le procedure di verifica del conseguimento delle condizioni necessarie per la flessibilità del *pricing*, la natura e la dimensione di tale flessibilità nonché le modalità di comunicazione preventiva di TIM per l'approvazione da parte dell'Autorità.

94. La scelta di ancorare l'eventuale grado di flessibilità sui prezzi VULA nelle aree contendibili al conseguimento di soglie di *take up* a livello nazionale deriva dal riconoscimento delle peculiari caratteristiche della concorrenza sviluppatasi nel mercato all'ingrosso nel mercato 3a) a livello nazionale e dalle strategie poste in essere dall'operatore dominante e recentemente oggetto di istruttoria antitrust (A514). In particolare, lo sviluppo di concorrenza *wholesale* per i servizi a banda ultra larga dipende dalle particolari caratteristiche del mercato italiano legate all'attuale struttura e dinamica concorrenziale individuabile nel mercato 3a). Attualmente, infatti, emergono nuove offerte *wholesale* di servizi all'ingrosso da parte di operatori concorrenti, circostanza che oltre ad agire da disciplina concorrenziale, favorisce l'adozione di investimenti innovativi a beneficio del consumatore finale. Tali offerte all'ingrosso da parte di operatori concorrenti di TIM, tuttavia, per essere appetibili, debbono poter essere dimensionate su una scala significativa e su gran parte del territorio nazionale, ovvero anche al di fuori delle aree contendibili. D'altra parte, lo sviluppo di reti NGA e VHC per la vendita all'ingrosso di servizi d'accesso a livello nazionale presenta costi fissi e *sunk* notevoli, soprattutto nel caso delle reti FTTH, i quali per essere recuperati debbono poter essere distribuiti su una quantità di potenziali clienti molto elevata. Per tale ragione, nel contesto strategico attuale, appare cruciale che gli operatori alternativi che abbiano l'obiettivo di sviluppare adeguatamente delle offerte alternative a livello *wholesale* nel mercato 3a debbano avere accesso ad una porzione significativa di domanda contendibile a livello nazionale, prospetticamente improntata a livelli di *take up* significativi verso lo sviluppo di reti VHC. Ne consegue che, in assenza di un meccanismo che leghi i comportamenti dell'operatore notificato nelle aree contendibili al livello nazionale di *take up* dei servizi a banda ultralarga forniti su reti di accesso ad altissima capacità (VHC), l'operatore notificato manterrebbe tanto l'incentivo quanto l'effettiva capacità di adottare strategie di riduzione selettiva e opportunistica dei prezzi nelle aree in cui sono in fase di avvio offerte di accesso all'ingrosso a reti ad altissima capacità, al fine di ridurre (*pre-emption*) in maniera significativa e persistente la domanda contendibile a livello nazionale da parte degli operatori alternativi integrati verticalmente o con modelli di business *wholesale-only*. Tali pratiche potrebbero frenare lo sviluppo su scala nazionale di offerte alternative e ridurre in maniera significativa e persistente la domanda contendibile, rivelandosi capaci potenzialmente di compromettere il raggiungimento degli obiettivi di recupero dei costi fissi nel lungo periodo e quindi lo sviluppo di una concorrenza stabile in un'ottica *forward-looking*. Tali considerazioni, puntualmente avanzate nel corso della consultazione, hanno indotto l'Autorità a confermare che la flessibilità del prezzo VULA di TIM non possa essere introdotta immediatamente e automaticamente, ma solo dopo un

intervallo di tempo ragionevole e idoneo a consentire lo sviluppo di un mercato *wholesale* su scala nazionale, nonché lo sviluppo di una effettiva concorrenza nelle aree contendibili. Per tale ragione l’Autorità ha conseguentemente individuato nel 2020 il primo anno nel quale verificare il conseguimento di determinate soglie minime di *take-up* dei servizi a banda ultralarga forniti sulle reti VHC al fine di consentire, dall’anno successivo, il 2021, la possibilità per TIM di beneficiare, nelle aree contendibili, di un grado di flessibilità dei prezzi VULA, nel caso in cui si sia registrata una positiva dinamica di consolidamento dell’offerta concorrenziale all’ingrosso in tali aree e un effettivo conseguimento del *take-up* dei servizi a banda ultralarga forniti su reti VHC su scala nazionale rispetto agli obiettivi fissati per il 2020.

95. L’Autorità ha altresì rivisto al ribasso i prezzi dei servizi di accesso alle infrastrutture al fine di consentire di raggiungere un equilibrio ragionevole tra gli obiettivi di promozione della concorrenza e della migrazione dei clienti su reti NGA e gli obiettivi di realizzazione di nuove infrastrutture NGA.

96. Del resto, diversi studi e l’esperienza dei Paesi europei mostrano che gli utenti che già usufruiscono di un servizio di maggiore qualità (maggiore di 50 Mbps) hanno una propensione maggiore ad una spesa aggiuntiva per un servizio di qualità ancora più elevata. Il controllo delle tariffe proteggerà gli utenti di questi servizi dal rischio di prezzi elevati, pur riconoscendo un margine equo (flessibilità) per il passaggio della totalità dei consumatori verso una connettività NGA. E’ quindi ragionevole supporre che nei Comuni dove vi è la presenza di più operatori che hanno realizzato reti NGA, gli investimenti in nuove reti si dirigeranno in futuro verso soluzioni “*full-fiber*”, o, più in generale, VHC, in grado di fornire velocità molto più elevate. In queste situazioni la flessibilità dei prezzi per i servizi all’ingrosso VULA è finalizzata a promuovere e sostenere le opportunità di investimento anche nelle aree del territorio in cui tale situazione è differita nel tempo.

97. Come del resto delineato dalla stessa Commissione europea (paragrafo 27 delle premesse della direttiva 2018/1972) “*la concorrenza può essere promossa al meglio attraverso un livello economicamente efficiente di investimenti in infrastrutture nuove ed esistenti – integrato dalla regolamentazione ogniqualvolta sia necessario per conseguire un’effettiva concorrenza nei servizi al dettaglio. Un efficiente livello di concorrenza basata sulle infrastrutture è il grado di duplicazione infrastrutturale in cui gli investimenti possono ragionevolmente attendersi di ottenere un equo utile sulla base di ragionevoli aspettative circa l’evoluzione delle quote di mercato*”

98. Il secondo sotto-obiettivo, inteso a promuovere la diffusione di servizi di accesso NGA sul territorio nazionale tenendo conto delle attuali condizioni di offerta, si basa su procedure mirate a disciplinare il processo di dismissione e sostituzione di parte della rete di accesso di TIM con nuove infrastrutture, tenendo conto della necessità di tutelare la concorrenza ed i diritti dei consumatori finali (secondo quanto previsto dall’articolo 81 del nuovo CCE). Tale sostituzione, oltre a consentire la migrazione di tutti i consumatori verso servizi più evoluti, permetterà di rendere più efficienti i costi di gestione della rete di TIM, riducendo il numero di centrali locali dislocate sul territorio

italiano e, per questa, via avere effetti positivi sia in termini di prezzo sia di qualità nel medio periodo.

99. Per l’Autorità, in sostanza, l’obiettivo di promuovere l’accesso di tutti i cittadini e le imprese alle reti ad alta e altissima velocità si integra con l’obiettivo di promozione della concorrenza e si concretizza, da un lato, nella determinazione di rimedi che consentano al Paese di *“disporre di reti e servizi della massima capacità che siano economicamente sostenibili in una determinata area e, dall’altro, nel perseguimento della coesione territoriale, intesa come convergenza della capacità disponibile in aree differenti”* (Cfr. direttiva 2018/1972, paragrafo 23).

100. Lo schema di provvedimento di analisi di mercato, infine, contiene una valutazione del progetto di separazione legale volontaria di TIM e del suo impatto sugli obblighi regolamentari posti in capo alla stessa, in particolare sotto il profilo della non discriminazione e dell’*equivalence*. Nella sezione successiva, concernente il “percorso procedimentale”, si illustrano con maggiore dettaglio le tappe del procedimento istruttorio in questione nonché i contenuti del progetto di separazione di TIM notificato.

3. IL PERCORSO PROCEDIMENTALE

3.1. Raccolta delle informazioni del mercato mediante l’invio di questionari agli operatori

101. Successivamente all’avvio del presente procedimento, l’Autorità ha inviato agli operatori del mercato una richiesta di informazioni, pubblicata anche sul sito *web* dell’Autorità, volta a raccogliere i dati relativi all’offerta ed alla domanda di mercato dei servizi di accesso alla rete fissa, necessari per definire i confini merceologici e geografici dei mercati rilevanti nonché per valutarne il grado di concorrenza.

102. In particolare, è stato richiesto agli operatori di indicare – per gli anni 2014, 2015 e 2016 – i volumi venduti ed acquistati, i relativi ricavi conseguiti e la spesa sostenuta nei mercati oggetto di analisi.

103. Inoltre, è stato inviato agli operatori un questionario di natura qualitativa volto a raccogliere ogni informazione utile all’Autorità per lo svolgimento dell’analisi di mercato, con specifico riferimento alla definizione dei mercati rilevanti ed alla valutazione del relativo grado di concorrenza.

104. Trentasette operatori hanno risposto al questionario¹². La società Sky Italia, non essendo, al momento della richiesta, un operatore di comunicazioni elettroniche, non

¹² Gli operatori che hanno risposto al questionario sono: TIM S.p.A.; Big TLC S.r.l.; Brennercom S.p.A.; BT Italia S.p.A.; Clouditalia Telecomunicazioni S.p.A.; Convergenze S.p.A.; Colt Technology Services S.p.A.; CWNet S.r.l.; Enter S.p.A.; Eolo S.p.A.; Estracom S.p.A.; Fastnet S.p.A.; Fastweb S.p.A.; Flash Fiber S.r.l.; Infracom Italia S.p.A.; Intermatica S.r.l.; KPNQwest Italia S.p.A.; Leonet S.r.l.; Linkem

ha fornito una risposta puntuale al questionario; tuttavia ha inviato comunque un contributo che illustra la propria posizione in merito all'analisi dei mercati dei servizi di accesso alla rete fissa, in quanto soggetto interessato agli esiti del procedimento.

105. Al fine di svolgere un'analisi di tipo prospettico sono state, inoltre, raccolte le informazioni in merito ai piani di investimento degli operatori in reti NGA sino al 2020 nelle aree non a fallimento di mercato, acquisendo da Infratel i dati raccolti da quest'ultima nell'ambito dell'attività di aggiornamento della mappatura delle Aree Grigie e Nere NGA, svolta attraverso la consultazione avviata il 1° marzo 2017 e terminata il 15 maggio 2017.

106. In aggiunta, è stato inviato a TIM ed ai principali operatori alternativi un questionario volto a raccogliere le informazioni necessarie all'Autorità per aggiornare il modello di costo di tipo *bottom up long run incremental cost* (BU-LRIC) di cui alla precedente delibera di analisi di mercato (delibera n. 623/15/CONS), al fine di calcolare i prezzi dei servizi di accesso all'ingrosso alla rete fissa per l'orizzonte temporale della presente analisi di mercato.

107. Infine, è stata inviata una richiesta di informazioni alle società Flash Fiber, Open Fiber e TIM per un aggiornamento dei dati relativi ai Comuni in cui è stata avviata, ad oggi, la vendita di servizi di accesso in fibra ottica a livello *wholesale*, ed alle previsioni di avvio della commercializzazione dei suddetti servizi per il periodo 2018-2021 e, nei Comuni in cui la vendita è stata avviata, è stato chiesto di indicare i relativi volumi.

3.2. Notifica – ai sensi dell'articolo 50 *ter* del Codice – da parte di TIM del progetto di separazione legale volontaria della propria rete fissa di accesso

108. In data 27 marzo 2018, TIM ha notificato all'Autorità, ai sensi dell'articolo 50 *ter* del Codice, il progetto di separazione legale volontaria della propria rete fissa di accesso approvato dal Consiglio di Amministrazione di TIM nella seduta del 6 marzo 2018.

109. Il progetto di separazione notificato da TIM ai sensi dell'articolo 50 *ter* del Codice – come integrato dalla successiva comunicazione del 7 maggio (**Annexo 1 dell'Allegato B del documento sottoposto a consultazione nonché Allegato B della presente delibera**) contenente i chiarimenti richiesti dall'Autorità nell'ambito dell'analisi preliminare dello stesso prevista dal BEREC e descritta di seguito – prevede la creazione di una società separata (NetCo), controllata al 100% da TIM, ma gestita da organi direttivi distinti con pieni poteri esecutivi.

S.p.A.; Messagenet S.p.A.; Mc Link S.p.A.; Open Fiber S.p.A.; Optima Italia S.p.A.; Professional link S.r.l.; Qcom S.p.A.; SIPORTAL S.r.l.; Sky Italia S.r.l.; Terrecablate Reti e Servizi S.r.l.; Tiscali Italia S.p.A.; Trentino Network S.r.l.; Trivenet S.p.A.; TWT S.p.A.; Unidata S.p.A.; Verizon Italia S.p.A.; Vodafone Italia S.p.A.; Welcome Italia S.p.A.; Wind Tre S.p.A.

Perimetro di NetCo

110. Secondo il progetto comunicato, NetCo sarà titolare degli *asset* materiali (es. infrastrutture passive, apparati della rete di accesso, proprietà immobiliari) ed immateriali (es. proprietà intellettuali) nonché delle risorse umane, necessari alla realizzazione, gestione, manutenzione e fornitura della rete di accesso, sia in rame sia in fibra, inclusi gli apparati attivi, a livello di Stadio di Linea o comunque di centrale locale, necessari all'erogazione dei servizi VULA e *Bitstream* (mediante l'impiego anche di *asset* e servizi di TIM non rientranti nel perimetro di NetCo, come sarà illustrato di seguito).

111. TIM conferirà, quindi, a NetCo i cespiti della rete di accesso, ossia: *i*) le centrali (intese come edifici, sia di proprietà che in affitto); *ii*) l'infrastruttura fisica da centrale a casa cliente, quindi, i collegamenti fisici sia della rete in rame (primaria e secondaria) che della rete in fibra ottica, sino alle terminazioni in casa cliente (barchie, ONT), nonché i *cabinet* ed i sopralzi; *iii*) gli apparati necessari per fornire i servizi attivi di accesso locale (DSLAM, OLT, *Kit* VULA, sistemi di alimentazione e condizionamento).

112. Con riferimento all'organico di NetCo, nel mese di aprile 2018 è stata creata la Direzione WINS- *Wholesales, Infrastructures, Network and Systems* che, oltre ad aver ricompreso le strutture della precedente Funzione *Wholesale (Wholesale Market, Open Access, Planning, Project & Evaluation, E2E Management)*, è stata integrata con le attività e le relative risorse afferenti al perimetro NetCo provenienti dalle Funzioni *Technology, Real Estate* e IT. Il completamento dell'organico di NetCo nella Direzione WINS prevedrà la confluenza di risorse provenienti da altri bacini di TIM, tra cui, soprattutto, le varie funzioni di *staff*.

Risorse ed attività esterne al perimetro di NetCo

113. Le altre risorse ed attività di TIM, non conferite a NetCo, resteranno nel Gruppo TIM in una società separata denominata, per il momento, ServCo.

Mission di NetCo

114. NetCo sarà attiva come operatore *wholesale* e fornirà tutti i servizi all'ingrosso (quindi, non solo i servizi di accesso) – regolamentati e non regolamentati – a tutti gli attori del mercato: sia agli OAO sia alla società ServCo di TIM.

115. NetCo diventerà, pertanto, l'unica interfaccia commerciale per tutti gli Operatori – OAO e ServCo – per l'acquisto di tutti i servizi *wholesale* (in una logica *One Stop Shop*).

116. Gli OAO e ServCo venderanno i servizi ai clienti finali.

117. Per offrire a terzi l'intera gamma di servizi all'ingrosso, che includono quindi anche l'utilizzo di *asset* ed attività esterne al perimetro di NetCo, quest'ultima dovrà acquisire da ServCo i rispettivi servizi di rete mancanti.

118. Inoltre, la *mission* di NetCo sarà focalizzata sugli investimenti e sulla gestione ottimale delle risorse della rete di accesso. NetCo assicurerà un livello sostenibile di

investimenti infrastrutturali, al fine di garantire la progressiva copertura in banda ultra larga del territorio nazionale, attraverso il completamento e l'evoluzione della rete di nuova generazione in diverse aree del Paese (es. *Vectoring*, G-FAST, FTTB e FTTH). In particolare, la società intende porsi l'obiettivo di considerare nei suoi piani di *roll-out* le richieste fornite da tutti gli operatori presenti sul mercato, definendo le sue scelte operative sulla base di analisi di mercato e del più generale obiettivo economico di NetCo di assicurare un adeguato ritorno sull'investimento. I piani di investimento saranno approvati dal *Board* di NetCo.

Mission di ServCo

119. ServCo offrirà servizi *retail* alla clientela finale attraverso le proprie Direzioni Commerciali con i propri canali. ServCo fornirà, inoltre, a NetCo, sulla base degli *asset* di proprietà della stessa ServCo, gli *input* (intesi come infrastrutture, servizi o parte di servizi) necessari per la realizzazione di alcuni servizi *wholesale* di NetCo come illustrato di seguito. Tali *input* saranno veicolati e gestiti da funzioni separate rispetto alle Direzioni commerciali.

120. Inoltre, nella *mission* di ServCo rientra l'attuazione del piano di *decommissioning* dei servizi *legacy* in ottica digitale e delle relative architetture di rete che, andando verso il paradigma "*Full IP*", porterà alla dismissione nei prossimi anni di circa 6.500 centrali, evolvendo verso una architettura di rete a circa 4.000 centrali.

Servizi offerti da NetCo

121. Sulla base degli *asset* conferiti a NetCo e dei servizi che NetCo acquisterà da ServCo, si possono individuare due macro-tipologie di servizi *wholesale*:

- a) servizi *wholesale* gestiti sia commercialmente che tecnicamente da NetCo (quali l'accesso ai cavidotti, l'accesso alla fibra spenta in primaria e secondaria, l'accesso alla tratta di adduzione, l'accesso al segmento di terminazione in fibra ottica, ULL, SLU, VULA FTTC/FTTH, Co-locazione, interconnessione al DSLAM);
- b) servizi *wholesale* gestiti commercialmente da NetCo, ma che richiedono l'acquisto di componenti del servizio realizzate e gestite tecnicamente da ServCo (quali le componenti di trasporto nell'ambito dei servizi *bitstream* in rame ed in fibra ottica, *terminating Ethernet*, WLR, infrastrutture di posa e fibre ottiche di *backhaul*, kit di consegna dei servizi regolamentati di accesso e trasporto-eccetto kit VULA-, l'interconnessione IP, la raccolta e la terminazione, o le attività di gestione della *Number Portability*).

122. Si evidenzia che NetCo offrirà – anche tramite *asset* di ServCo – anche tutti i servizi *wholesale* non regolati offerti attualmente da TIM, fra i quali: GEA, *Giganet*, *backhauling*, trasporto, fibra ottica scura, servizi di connettività *end-to-end* in rame e fibra (circuiti, SDH, Ethernet, WDM), Servizi Voice Hosting, VPN MPLS, Servizi Digitali e *housing* in *data center*.

Sistemi e processi di delivery

123. TIM afferma che la creazione di NetCo avrà un impatto minimo sui sistemi e sui processi attualmente utilizzati dagli OAO per acquisire i servizi *wholesale*, in quanto la nuova società continuerebbe ad utilizzare i medesimi processi e sistemi attualmente in uso, facendoli evolvere solo ove strettamente necessario.

124. L'allocazione dei sistemi informativi tra NetCo e ServCo seguirà criteri di attribuzione graduale e progressiva che terrà conto dell'utilizzo esclusivo o condiviso degli stessi.

125. I sistemi caratterizzati da un uso esclusivo o prevalente da parte di TIM *Wholesale* saranno quindi trasferiti a NetCo.

126. Per i sistemi ad uso condiviso, sarà adottato un approccio di progressiva separazione logico/funzionale tra ServCo e NetCo, con eventuale condivisione degli apparati fisici, ma con netta separazione degli ambienti di lavoro (es. profilatura accessi, accesso esclusivo ai dati). TIM ritiene tale approccio più efficiente e di più rapida realizzazione rispetto ad una separazione fisica degli attuali sistemi di TIM ed a una conseguente realizzazione *ex-novo* di sistemi dedicati per NetCo.

127. Inoltre, TIM afferma di adottare un insieme di misure di riservatezza (di segregazione dei dati e di controllo degli accessi) al fine di prevenire utilizzi impropri dei dati riservati relativi alla clientela degli OAO.

Servizi forniti nei rapporti intra-gruppo tra NetCo e ServCo

128. Il progetto prevede che NetCo e ServCo dovranno fornirsi reciprocamente alcuni servizi al fine di garantire un efficiente funzionamento complessivo delle due società, evidenziando che i servizi forniti infragruppo saranno oggetto di contratti che regoleranno le condizioni tecniche ed economiche di fornitura.

129. TIM ha fornito un elenco dei suddetti servizi forniti nei rapporti intra-gruppo.

Modello di equivalence discendente dal progetto di separazione

130. Il progetto di separazione comunicato prevede l'implementazione del cosiddetto modello di *Equivalence of Input (EoI)*¹³ per i servizi di accesso *wholesale* a livello locale regolamentati, in quanto la società NetCo fornirà ciascuno di essi agli OAO ed alla società ServCo (del gruppo TIM) agli stessi termini e condizioni, usando gli stessi sistemi e processi.

¹³ Nel modello di EoI, i servizi *wholesale* e le informazioni vengono forniti dall'operatore SMP integrato verticalmente alle divisioni interne e ai terzi richiedenti l'accesso agli stessi termini e condizioni, usando gli stessi sistemi e processi. Il modello di EoO prevede la fornitura dei servizi *wholesale* ai richiedenti l'accesso con modalità equiparabili, in termini di funzionalità e prezzo, a quelle che l'operatore SMP applica internamente alle proprie divisioni a valle, sia pure con l'utilizzo di sistemi e processi potenzialmente differenti.

131. Si rammenta che il modello di EoI attualmente è applicato – ai sensi della delibera n. 623/15/CONS, come integrata dalla delibera n. 652/16/CONS – solo ad alcuni servizi *wholesale* di accesso alla rete fissa, ossia ai cosiddetti servizi base di accesso all'ingrosso (ULL, SLU, VULA FTTH).

132. Per i restanti servizi di accesso all'ingrosso (es. VULA FTTC, *bitstream* e WLR), attualmente è previsto un modello di *Equivalence of Output* (EoO) che dispone la fornitura dei servizi *wholesale* agli OAO con modalità equiparabili, in termini di funzionalità e prezzo, a quelle che TIM applica internamente alle proprie divisioni a valle, sia pure con l'utilizzo di sistemi e processi potenzialmente differenti.

133. Il perimetro degli *asset* conferiti a NetCo, e in particolare l'attribuzione a NetCo delle componenti attive della rete necessarie per l'erogazione dei servizi a banda larga ed ultra larga, determina la necessità di integrare, sia per il *delivery* che per l'*assurance*, i servizi *wholesale* regolati che ServCo dovrà acquistare da NetCo rispetto a quelli che attualmente utilizza TIM *Retail* nel NME (ULL, SLU e VULA-H).

134. I servizi *retail* offerti da ServCo alla propria clientela *mass market* saranno realizzati sulla base di servizi *wholesale* offerti da NetCo e di componenti di servizio autoprodotte o acquistate sul mercato, al pari di qualsiasi altro operatore infrastrutturato. A titolo di esempio:

- il servizio fonia (RTG/ISDN) potrà essere offerto da ServCo sulla base dell'acquisto dell'ULL da NetCo;
- il servizio BB, con o senza fonia, potrà essere offerto da ServCo sulla base dell'acquisto dell'interconnessione al DSLAM;
- il servizio UBB su reti FTTx (FTTC-FTTH), con o senza fonia, potrà essere offerto sulla base dell'acquisto del servizio VULA FTTx da NetCo.

135. Per i servizi *business* di fascia alta ServCo si potrà avvalere, per le componenti di accesso, di tutti i servizi attivi e passivi venduti da NetCo (inclusi, cavidotti e fibra spenta) o resi disponibili sul mercato da altri operatori (ad esempio, nelle aree Infratel coperte dal concessionario).

136. Con la proposta in oggetto si ha, pertanto, una estensione dell'EoI anche al VULA FTTE e FTTC, quest'ultimo in sostituzione dello SLU.

137. In questo modo ServCo si pone, nella catena del valore, allo stesso livello di un operatore infrastrutturato che acquista servizi di accesso ULL o VULA (incluso l'interconnessione al DSLAM) e si autoproduce il trasporto del traffico voce e dati dalla centrale locale fino al PoP.

138. In merito al sistema dei KPI volti a misurare la non discriminazione (KPI_nd), TIM ritiene che potranno essere applicati a NetCo i medesimi KPI che saranno approvati dall'Autorità ad esito della consultazione pubblica avviata con la Delibera n. 27/18/CONS, evidenziando che sarà sufficiente integrare tali KPI_nd con gli ulteriori servizi *wholesale* che ServCo acquisterà da NetCo come, ad esempio, il VULA-C.

139. Alla luce del modello di *equivalence* discendente dal progetto di separazione, TIM richiede all'Autorità di: 1) valutare, ai sensi dei punti 16.4, 16.5 e 16.10 degli Impegni *ex* delibera n. 718/08/CONS, l'impatto di tale progetto e del mutato contesto competitivo e regolamentare sugli impegni stessi, ai fini della loro revoca, con l'eccezione transitoria dell'Organo di vigilanza che continuerà ad operare sino alla scadenza naturale dell'attuale *Board* fissata al mese di novembre 2022; 2) valutare, nell'ambito dell'analisi coordinata dei mercati relativi alla rete di accesso, di cui all'art. 50 *ter* del Codice, l'impatto del progetto elaborato da TIM sugli obblighi regolamentari corrispondenti agli Impegni *ex* delibera n. 718/08/CONS.

Modello di governance societaria e dell'*equivalence*

140. NetCo adotterà, dal punto di vista societario, il modello c.d. latino, con la tradizionale articolazione organizzativa in Assemblea, Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale e Società di Revisione.

141. Il Consiglio di Amministrazione sarà composto da un numero massimo di 7 membri e delibererà a maggioranza semplice.

142. Il Consiglio di Amministrazione di NetCo conferirà le deleghe in materia di *compliance* regolatoria ad un Consigliere indipendente (Consigliere Delegato alla *Compliance* Regolatoria) dotato dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148 del D. Lgs. 58/1998 e/o dal Codice di Autodisciplina e di competenze tecniche di elevato profilo.

143. Inoltre, ai sensi dell'articolo 1, a), 2) del D.P.C.M. 16 ottobre 2017 con il quale sono stati esercitati i poteri speciali di cui al d.l. 15 marzo 2012 n.21, verrà nominato, nel Consiglio di Amministrazione, un consigliere (scelto tra quelli individuati da TIM) che: *i*) abbia esclusiva cittadinanza italiana; *ii*) sia munito di idonea abilitazione di sicurezza personale (NOS); *iii*) abbia delega esclusiva sulla istituenda Organizzazione di Sicurezza, prevista ai sensi del richiamato D.L. n.21/12; *iv*) abbia comunque l'assenso del Governo circa la sua idoneità all'incarico ai fini della tutela degli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale.

144. In materia di *corporate governance* assumono, poi, rilievo speciale i seguenti aspetti: le politiche di remunerazione del *management* e del personale, il piano strategico e di investimenti e, infine, il flusso informativo tra NetCo e la sua capogruppo.

145. La politica di remunerazione del *management* e del personale di NetCo sarà coerente con quella del Gruppo TIM, che include piani di incentivazione variabile di breve termine destinati al *management*, sistemi di incentivazione alla vendita per i profili commerciali e sistemi di incentivazione collettiva/di produttività per il restante personale, con la peculiarità che tali incentivi saranno legati esclusivamente alle *performance* di NetCo. Il *management* sarà nominato direttamente dalla NetCo, in coerenza con i principi del Gruppo TIM.

146. Il Piano Strategico e di investimenti sarà approvato dal Consiglio di Amministrazione di NetCo sulla base di analisi di mercato e del ritorno sull'investimento.

NetCo considererà nei suoi piani di *roll-out* delle infrastrutture le indicazioni fornite da tutti gli Operatori.

147. I flussi informativi tra NetCo e ServCo saranno regolati da specifiche procedure volte a garantire il pieno rispetto di segregazione delle informazioni di NetCo.

148. Il nuovo assetto societario della rete di accesso sarà accompagnato dal contestuale adeguamento degli attuali organismi di vigilanza sul rispetto dell'*equivalence*.

149. Nel nuovo scenario, da un lato, verranno previsti nuovi presidi di vigilanza interna e, dall'altro, andrebbe valutata la possibile evoluzione del ruolo dell'Organo di vigilanza (OdV).

150. Il progetto prevede che la *governance* dell'*equivalence* assicurata da NetCo potrebbe articolarsi su due nuovi livelli di presidio: a) il Consigliere Delegato alla *Compliance* Regulatoria; b) il *Compliance Officer*, che risponderà al Consigliere Delegato ed avrà la responsabilità di definire il piano di *compliance*, verificare l'ottemperanza al progetto di separazione, monitorare i KPI di *equivalence*; formulare raccomandazioni in materia; nonché gestire le istruttorie avviate a seguito di segnalazioni di terzi per inottemperanza agli obblighi di separazione.

151. A tali livelli di presidio potrebbe aggiungersi, come eventuale ulteriore livello di garanzia nella fase di *start up* della NetCo, un terzo presidio assicurato dall'attuale OdV, che continuerebbe ad operare con nuovo mandato sino alla sua scadenza naturale, prevista per il novembre 2022, venendo poi definitivamente abrogato. Le nuove funzioni dell'OdV delineate da TIM, sarebbero: a) supporto nello *start up* regolatorio della NetCo; b) supporto tecnico all'Autorità nelle attività di monitoraggio e verifica del rispetto degli obblighi di non discriminazione; c) raccolta degli *input* del Consigliere Delegato alla *Compliance*. Pertanto TIM ritiene che il Gruppo di Impegni numero 7 di cui alla delibera n. 718/08/CONS potrebbe essere rielaborato per dar conto delle eventuali nuove funzioni attribuite all'OdV.

3.3. Analisi preliminare del progetto di separazione notificato da TIM

152. In linea con le indicazioni del BEREC, prima di avviare l'analisi coordinata dei vari mercati relativi alla rete d'accesso di cui all'articolo 50 *ter* del progetto di separazione notificato di TIM, l'Autorità ha svolto l'analisi preliminare dello stesso al fine di verificarne i) l'affidabilità nonché ii) l'idoneità a migliorare le condizioni di concorrenza nel settore.

153. Nel corso dell'analisi preliminare è stata verificata, in primo luogo, la presenza nel documento notificato da TIM di tutte le informazioni utili all'Autorità per poter procedere alle successive fasi procedurali previste dall'articolo 50 *ter* e, quindi, *in primis*, per poter avviare l'analisi coordinata dei mercati relativi all'accesso (art. 50 *ter*, comma 2).

154. A tal fine, è stato svolto un approfondimento relativo al contenuto del documento notificato da TIM, con specifico riferimento agli elementi informativi riportati circa il perimetro della società separata ed il modello di *equivalence* discendente dal progetto di separazione.

155. Nel corso di tali approfondimenti, in data 11 aprile 2018, si è svolta una riunione con i rappresentanti della società TIM al fine di chiarire alcuni aspetti del progetto di separazione.

156. In linea generale, è stato chiesto un chiarimento sui rapporti infragruppo tra NetCo e ServCo, in particolare in relazione ai servizi che queste ultime dovrebbero fornirsi reciprocamente per un efficiente funzionamento delle due società.

157. Nello specifico, è stato chiesto di dettagliare in maniera esaustiva i servizi *wholesale* forniti da NetCo, dando evidenza, per ciascun servizio, della titolarità della gestione tecnica e di quella commerciale. In particolare, è stato chiesto di fornire – per ciascun servizio *wholesale* – gli *input* che NetCo deve acquistare da ServCo o da altri operatori.

158. Inoltre, è stato chiesto di fornire maggiori informazioni sull'articolazione organizzativa della società ServCo, ossia se è prevista una forma di separazione tra le attività *retail* e le attività *wholesale*, ad esempio, attraverso la creazione di una divisione/unità organizzativa *ServCo retail* separata da una divisione *ServCo wholesale*.

159. Si è chiesto altresì di dettagliare, se del caso chiarendo meglio quanto rappresentato in audizione, in maniera esaustiva i servizi *wholesale* che ServCo acquista da NetCo o da altri OAO per la fornitura dei servizi al dettaglio, confermando se ServCo acquista da NetCo servizi attivi VULA o se, invece, autoproduce le componenti aggiuntive rispetto ai servizi di accesso passivo (ULL, SLU, fibra spenta).

160. Infine, sono stati chiesti chiarimenti sulla *roadmap* per la creazione di NetCo.

161. Nell'ambito della suddetta audizione, TIM ha illustrato nel dettaglio il progetto ed ha fornito tutti i chiarimenti richiesti dall'Autorità e, successivamente, il 7 maggio 2018, ha inviato nuovamente il documento notificato integrato con le informazioni richieste in audizione (**Allegato 1 dell'Allegato B del documento sottoposto a consultazione nonché Allegato B della presente delibera**). Il documento inviato il 7 maggio 2018 pertanto completa e sostituisce il documento notificato il precedente 27 marzo.

162. Tenuto conto dei chiarimenti ricevuti in sede di riunione e delle informazioni aggiuntive fornite nel documento del 7 maggio 2018 (inclusi nella descrizione del progetto di separazione riportata nel precedente paragrafo 2.2), l'Autorità ha ritenuto che il progetto di separazione di TIM possedesse i requisiti di ammissibilità richiesti dal BEREC per l'avvio della procedura di analisi coordinata dei vari mercati relativi alla rete d'accesso di cui al comma 2 dell'art. 50 *ter* del Codice.

163. Si evidenzia, infatti, che il progetto di separazione notificato, comportando l'applicazione del modello di EoI a tutti i servizi di accesso a livello locale *wholesale* (ULL, per la fonia, VULA, per i dati), estendendo quelli dell'attuale NME, possa ritenersi idoneo a migliorare le garanzie di parità di trattamento e di trasparenza del settore. Con la separazione societaria annunciata si attenuerebbero i possibili comportamenti di discriminazione e di non equivalenza dei servizi di accesso all'ingrosso forniti internamente ed esternamente, tipici di un operatore SMP integrato verticalmente.

164. In aggiunta, potenzialmente, si conseguirebbe un miglioramento dell'indipendenza e della capacità di controllo della qualità del *provisioning* e dell'*assurance* essendo la *mission* di NetCo focalizzata su tali servizi. Si rammenta, a tal ultimo riguardo, che con la delibera n. 133/18/CONS l'Autorità ha diffidato TIM a rispettare gli obblighi di fornitura dei servizi di accesso *wholesale* di cui alle delibere nn. 623/15/CONS e 652/16/CONS, avendo riscontrato ancora criticità nel funzionamento della nuova catena di *delivery* che potrebbero consentire l'adozione di condotte discriminatorie.

165. Per le suddette considerazioni, avendo valutato il progetto di separazione sufficientemente completo ed affidabile oltre che idoneo a migliorare le condizioni competitive del settore, è stata avviata la procedura prevista dall'articolo 50 *ter*, comma 2, del Codice, al fine di valutare l'effetto della separazione sugli obblighi normativi esistenti.

3.4. Avvio dell'analisi coordinata dei mercati relativi alla rete d'accesso di cui articolo 50 *ter*, comma 2, del Codice

166. L'articolo 50 *ter*, comma 2, del Codice prevede che l'Autorità debba condurre un'analisi coordinata dei vari mercati relativi alla rete d'accesso secondo la procedura di cui all'articolo 19 del Codice, relativa all'analisi dei mercati, a seguito della quale deve decidere se imporre, mantenere, modificare o rimuovere gli obblighi regolamentari conformemente agli articoli 11 e 12 del Codice (riguardando i meccanismi di consultazione nazionale e comunitaria).

167. I mercati relativi alla rete d'accesso oggetto dell'analisi coordinata sono:

- a) il mercato dei servizi di accesso locale all'ingrosso ed il mercato dei servizi di accesso centrale all'ingrosso per i prodotti di largo consumo (rispettivamente, i mercati nn. 3a e 3b della Raccomandazione 2014/710/UE), oggetto del presente procedimento avviato con delibera n. 43/17/CONS;
- b) il mercato dei servizi di accesso all'ingrosso di alta qualità in postazione fissa (mercato n. 4 della Raccomandazione 2014/710/UE), oggetto dell'analisi di mercato avviata con delibera n. 44/17/CONS. Al riguardo, si rammenta che lo schema di provvedimento contenente l'analisi del mercato 4 è stato già sottoposto a consultazione pubblica nazionale con la

delibera n. 507/17/CONS ed è stato, inoltre, richiesto il relativo parere all'AGCM.

168. Nell'analisi coordinata dei *vari mercati relativi alla rete d'accesso*, di cui all'articolo 50 *ter* – in linea con quanto previsto per le valutazioni dei mercati all'ingrosso dalla Raccomandazione e dagli Orientamenti¹⁴ – occorre svolgere, anche una preliminare valutazione dell'effetto del progetto di separazione sulle condizioni di concorrenzialità dei mercati dei servizi di accesso al dettaglio, attualmente non sottoposti a regolamentazione *ex ante*¹⁵.

169. Nelle linee guida sulla separazione il BEREC rileva che, nel caso in cui l'operazione di separazione sia comunicata mentre è in corso un'analisi di mercato, è opportuno che l'Autorità inizi a valutare l'operazione nel corso dell'analisi già iniziata e che quest'ultima sia eventualmente estesa a tutti i mercati dell'accesso coinvolti¹⁶.

170. In linea con tali indicazioni, l'Autorità svolge quindi l'analisi coordinata dei mercati relativi alla rete d'accesso di cui all'art. 50 *ter* nell'ambito del presente procedimento, relativo all'analisi dei mercati 3a e 3b avviato con delibera n. 43/17/CONS, in quanto avente un oggetto più vasto e relativo ai mercati maggiormente coinvolti dal progetto di separazione.

171. Pertanto, l'oggetto del presente procedimento si amplia in quanto include – oltre all'analisi delle condizioni di domanda e di offerta nei mercati rilevanti e delle relative eventuali posizioni di significativo potere di mercato detenute da uno o più operatori – anche la valutazione dell'impatto di natura regolamentare della separazione legale volontaria della rete di accesso fissa di TIM.

¹⁴ Cfr., *inter alia*, i punti 15 - 18 degli Orientamenti (Comunicazione 2018/C 159/01), secondo cui “*Il punto di partenza per l'individuazione dei mercati all'ingrosso suscettibili di una regolamentazione ex ante dovrebbe sempre essere l'analisi dei corrispondenti mercati al dettaglio. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero stabilire se il mercato o i mercati al dettaglio sottostanti siano o meno concorrenziali in prospettiva, in assenza di una regolamentazione del mercato all'ingrosso basata sulla constatazione di un significativo potere di mercato individuale o collettivo, e quindi se l'assenza di concorrenza effettiva sia duratura. [...] Se il mercato o i mercati al dettaglio sottostanti sono, in prospettiva, concorrenziali nell'ambito dell'approccio Greenfield modificato, l'autorità nazionale di regolamentazione dovrebbe concludere che la regolamentazione non è più necessaria a livello di mercato all'ingrosso*”.

¹⁵ Con la delibera n. 623/15/CONS l'Autorità ha, infatti, rimosso la regolamentazione previgente nel mercato n. 1 della Raccomandazione 2007/879/CE, relativo ai servizi di accesso al dettaglio alla rete fissa.

¹⁶ Cfr. pag. 24 delle Linee Guida del Berec, “[...] *It might happen that the intended transaction is notified while the NRA is conducting an analysis of one or more access markets. In this case it seems appropriate, in order to avoid any delay and to properly assess the measure, for the NRA to start evaluating the transaction within the context of the analysis already started and eventually to extend it to all other access markets involved.*”

172. Per lo svolgimento dell'analisi coordinata, il BEREC individua due percorsi alternativi:

- a. svolgimento di una preliminare consultazione sul solo progetto di separazione seguita da una consultazione sullo schema di provvedimento di analisi di mercato;
- b. svolgimento di un'unica consultazione nazionale in cui sono analizzati sia il progetto di separazione che le caratteristiche del mercato e i conseguenti rimedi.

173. L'Autorità segue il percorso di cui alla precedente lettera b) – ossia svolge un'unica consultazione pubblica nazionale relativa all'analisi coordinata, nell'ambito della quale sono raccolte le osservazioni degli *stakeholder* sia sul progetto di separazione di TIM, sia sulla conseguente regolamentazione *ex ante* proposta dall'Autorità nei mercati rilevanti dei servizi di accesso – in quanto maggiormente efficace in termini di tempi dell'istruttoria nonché di qualità delle risposte alla consultazione pubblica.

174. Infatti, lo svolgimento di un'unica fase di consultazione pubblica, invece di due consultazioni pubbliche in serie (prima una consultazione pubblica sul progetto di separazione in sé e, successivamente, una consultazione pubblica sullo schema di provvedimento di analisi di mercato) consente, da un lato, di ridurre significativamente i tempi dell'istruttoria e, quindi, di poter fissare quanto prima le nuove regole ed i nuovi prezzi dei servizi di accesso.

175. Al tempo stesso, l'opzione b (una sola consultazione pubblica), consente di ricevere contributi del mercato più efficaci, in quanto gli *stakeholders* auspiccheranno esprimersi non tanto sul progetto di separazione a se stante – che peraltro rientra nella sfera dell'autonomia organizzativa della società TIM – quanto piuttosto sulle ricadute regolamentari del progetto di separazione della società, ossia sull'impatto del progetto di separazione sugli obblighi regolamentari che saranno imposti con l'analisi di mercato.

176. Infine, l'Autorità, in base alle procedure di cui agli articoli 11 e 12 del Codice, decide se mantenere o modificare gli obblighi regolamentari esistenti e, quindi, se ritirarli o imporre nuovi obblighi¹⁷.

177. Si evidenzia che, ai sensi del comma 3 dell'articolo 50 *ter* del Codice, l'entità separata potrà essere destinataria degli obblighi di cui agli articoli da 46 al 50 del Codice qualora sia stabilito che l'entità dispone di un significativo potere di mercato, oppure a

¹⁷ Cfr. pag. 24 delle Linee guida del BEREC: “[...] *Finally, when the planned transaction has been assessed, the NRA, following the procedures set out in Articles 6 and 7 of the Framework Directive, shall decide whether existing remedies should be maintained, modified or withdrawn and new obligations imposed. If market remedies change, the NRA should notify to the European Commission the measures to be adopted.*”

qualsiasi altro obbligo autorizzato dalla Commissione europea (CE) conformemente all'articolo 45, comma 3.

178. Infine il BEREC sottolinea che, poiché le ANR possono decidere di modificare gli obblighi esistenti alla luce del progetto di separazione comunicato, dovrebbe essere garantito un adeguato grado di certezza al mercato, evitando il rischio che l'operazione di separazione non proceda dopo l'entrata in vigore delle modifiche regolamentari. Al riguardo, il BEREC suggerisce di condizionare la modifica dei rimedi esistenti all'attuazione effettiva dell'operazione di separazione (quale condizione preliminare)¹⁸.

3.5. Struttura dello schema di provvedimento di consultazione pubblica

179. In virtù delle precedenti considerazioni, lo schema di provvedimento sottoposto a consultazione pubblica è stato strutturato al fine sia di dare chiara evidenza dell'effetto del progetto di separazione notificato da TIM sulla proposta dell'Autorità di regolamentazione dei mercati dei servizi di accesso all'ingrosso, sia di sottoporre a consultazione, per i temi maggiormente influenzati dal progetto di TIM, anche l'eventuale proposta di regolamentazione dell'Autorità in assenza di tale progetto.

180. Tale tipologia di organizzazione dell'analisi coordinata, sempre all'interno di un documento unitario, consente, da un lato, di dare la giusta evidenza agli effetti diretti del progetto di separazione (trattando in una sezione separata gli obblighi regolamentari maggiormente influenzati dal progetto) e, dall'altro lato, di concludere senza interruzioni il procedimento, nel caso di ritiro della proposta di separazione da parte di TIM, nel corso dell'istruttoria.

181. In tal senso, lo schema di provvedimento di analisi dei mercati 3a e 3b, comprensivo dell'analisi coordinata di cui all'articolo 50 *ter* del Codice, è stato strutturato nei seguenti sei documenti e relativi annessi:

1. **DOCUMENTO I:** *“Le tecnologie di accesso, il livello di infrastrutturazione e le principali dinamiche di mercato”*; nel quale si fornisce una fotografia delle modalità di accesso da postazione fissa utilizzate ad oggi, le relative definizioni e il grado di infrastrutturazione raggiunto, nonché le principali dinamiche di mercato rilevate dal 2014 ad oggi;
2. **DOCUMENTO II:** *“Definizione merceologica dei mercati rilevanti”*, in cui si

¹⁸ Cfr. pag. 24 delle Linee guida del BEREC: “[...] As NRAs may decide to modify existing obligations in light of the intended transaction, a proper degree of certainty about the implementation of the intended measure should be guaranteed. There is a need to avoid a risk of the transaction not proceeding after the modifications have come into effect. One of the possible solutions could be to condition the modification of the existing remedies to the implementation of the transaction (as a condition precedent/suspensive).”

definiscono i mercati rilevanti dal punto di vista del prodotto;

3. **DOCUMENTO III:** “*Definizione geografica dei mercati rilevanti*”, in cui si definiscono i confini geografici dei mercati rilevanti individuati nel Documento II;
4. **DOCUMENTO IV:** “*Analisi del significativo potere di mercato e delle problematiche competitive*”, in cui si verifica il grado di concorrenza dei mercati rilevanti individuati – dunque, l’eventuale presenza di uno o più operatori con significativo potere di mercato – e si identificano le relative problematiche competitive.
5. **DOCUMENTO V:** “*Declinazione degli obblighi regolamentari*”, in cui si declinano gli obblighi regolamentari che si intende imporre all’operatore SMP, ossia gli obblighi di accesso ed uso di determinate risorse di rete, trasparenza, non discriminazione, separazione contabile, controllo dei prezzi e contabilità dei costi. Si evidenzia che, in tale documento gli obblighi sono declinati senza considerare l’impatto del progetto di separazione di TIM, che invece sarà approfondito nel successivo Documento VI. Ciò in quanto si intende sottoporre a consultazione pubblica anche gli orientamenti regolamentari dell’Autorità in assenza del progetto di TIM, in modo che, nell’ipotesi in cui quest’ultima ritiri il progetto, possano restare comunque valide la proposta dell’Autorità e le relative osservazioni degli *stakeholders*.
6. **DOCUMENTO VI:** “*Impatto della separazione legale volontaria della rete fissa di accesso di TIM sugli obblighi dei mercati 3a e 3b e sugli altri mercati dei servizi di accesso*”, in cui si analizzano gli impatti di natura regolamentare sui mercati relativi ai servizi di accesso. In particolare, in tale documento si descrive, in primo luogo, l’impatto della separazione sulla declinazione degli obblighi regolamentari che si intendono imporre in capo a TIM nei mercati 3a e 3b e direttamente influenzati dal progetto di separazione. In secondo luogo, è analizzato l’impatto del progetto di TIM sul mercato dei servizi di accesso all’ingrosso di alta qualità in postazione fissa e, quindi, sono motivate le eventuali modifiche allo schema di provvedimento già sottoposto a consultazione pubblica con la delibera n. 507/17/CONS, nell’ambito del procedimento istruttorio di analisi di mercato avviato con delibera n. 44/17/CONS.

3.6. Consultazione pubblica e attività istruttorie successive alla consultazione pubblica

182. Alla consultazione pubblica avviata con delibera n. 613/18/CONS hanno partecipato ventuno soggetti presentando un proprio contributo scritto¹⁹. Sedici partecipanti hanno anche richiesto di essere ascoltati in audizione²⁰.

183. Parallelamente alla fase di consultazione pubblica, gli Uffici hanno avviato un'attività di aggiornamento dei dati dell'analisi coordinata in vista della predisposizione dello schema di provvedimento finale. In particolare, in data 6 febbraio 2019, è stata inviata agli operatori una richiesta supplementare di informazioni al fine di disporre di dati di mercato aggiornati sui mercati relativi ai servizi di accesso locale all'ingrosso (mercato 3a) e di accesso centrale all'ingrosso per i prodotti di largo consumo (mercato 3b). In data 11 febbraio 2019 è stata inviata l'analogica richiesta di aggiornamento dei dati di mercato relativi ai servizi di alta qualità in postazione fissa (mercato 4).

184. Inoltre, al fine di disporre di informazioni aggiornate anche in merito ai piani di investimento degli operatori – considerato che nel corso dell'istruttoria (settembre 2017) erano già stati raccolti da Infratel i dati relativi alla copertura degli operatori, in termini di civici raggiunti, dichiarati dagli stessi durante la procedura di consultazione sulle aree Grigie e Nere avviata il 1° Marzo 2017 e terminata il 15 Maggio 2017 – è stato chiesto a quest'ultima, all'inizio del mese di aprile 2019, di poter accedere anche ai dati acquisiti nell'ambito del successivo "Monitoraggio delle Consultazioni per le Aree Grigie e Nere" appena concluso. Dette informazioni risultano particolarmente utili per verificare l'andamento del grado di infrastrutturazione tramite reti in fibra ottica, anche in via prospettica.

185. In aggiunta, il 25 marzo u.s. è stato avviato un approfondimento istruttorio per approntare un modello di costo BU-LRIC per il calcolo del costo della banda, relativamente agli anni 2019-2021, al fine di tener conto delle osservazioni formulate dai partecipanti alla consultazione pubblica.

186. Infine, in data 3 aprile u.s., lo schema di provvedimento sottoposto a consultazione pubblica con delibera n. 613/18/CONS è stato inviato all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per l'acquisizione del relativo parere, congiuntamente ai contributi di risposta alla consultazione pubblica pervenuti.

¹⁹ I seguenti soggetti hanno inviato un contributo di risposta alla consultazione pubblica avviata con delibera n. 613/18/CONS: 1. AIP; 2. BT Italia; 3. Cloudditalia; 4. Colt; 5. Eolo; 6. E-via (Gruppo Retelit); 7. Fastweb; 8. Flash Fiber 9. Go Internet; 10. Iliad; 11. Irideos; 12. Linkem; 13. Open Fiber; 14. Sky Italia; 15. Tim, 16. Tiscali; 17. Università di Torvergata (Prof. Vatalaro; Prof Cioffi); 18. Vodafone; 19. Welcome Italia; 20. Wind Tre e 21. il dott. M. Bava.

²⁰ I seguenti soggetti hanno chiesto di essere auditi presso gli Uffici dell'Autorità: Cloudditalia ed Irideos (in audizione congiunta); Colt; Eolo; E-via (Gruppo Retelit); Fastweb; Iliad; Linkem; Open Fiber; Sky Italia; Tim; Tiscali; Vodafone; Welcome Italia; Wind Tre ed il dott. M. Bava.

187. Inoltre, considerate le risposte alla consultazione pubblica, sono stati svolti ulteriori approfondimenti istruttori in merito, in particolare, al livello di concorrenzialità del comune di Milano ed alla individuazione dei comuni maggiormente contendibili nonché in merito al *decommissioning*, al costo della banda, al prezzo del VULA per il 2018, ai servizi FWA, agli SLA e penali, ai test di prezzo. Sono state a tal fine effettuate ulteriori richieste di informazioni agli operatori con specifico riferimento al database di vendibilità di Open Fiber e sui dati relativi ai *cabinet* aperti allo SLU di TIM.

188. La sintesi della posizione dei partecipanti alla consultazione pubblica e le corrispondenti valutazioni dell'Autorità sono contenute nell'Allegato A della presente delibera.

189. Alla luce delle suddette valutazioni l'Autorità ha aggiornato i documenti da I-VI della delibera n. 613/18/CONS, per recepire gli esiti della consultazione pubblica – tenendo conto anche dei dati aggiornati – recependo, conseguentemente, tali esiti anche nell'articolato.

3.7. Struttura del presente provvedimento

190. In virtù delle precedenti considerazioni, alla presente delibera di analisi dei mercati 3a e 3b, comprensiva dell'analisi coordinata di cui all'articolo 50 *ter* del Codice, sono allegati i seguenti documenti, che costituiscono parte integrante della delibera:

- I. Allegato A – “*Esiti della consultazione pubblica di cui alla delibera n. 613/18/CONS*”, contenente la sintesi dei contributi dei partecipanti alla consultazione pubblica nazionale inviati ai sensi della delibera n. 613/18/CONS e le relative valutazioni dell'Autorità;
- II. Allegato B – “*Progetto di separazione legale volontaria della rete fissa di accesso di TIM notificato ai sensi dell'articolo 50 ter del Codice*”.
- III. I seguenti sei Documenti e relativi annessi, che aggiornano i corrispondenti documenti ed annessi della delibera n. 613/18/CONS per recepire gli esiti della consultazione pubblica e dunque le valutazioni dell'Autorità riportate nell'Allegato A:
 1. DOCUMENTO I: “*Le tecnologie di accesso, il livello di infrastrutturazione e le principali dinamiche di mercato*”;
 2. DOCUMENTO II: “*Definizione merceologica dei mercati rilevanti*”;
 3. DOCUMENTO III: “*Definizione geografica dei mercati rilevanti*”;
 4. DOCUMENTO IV: “*Analisi del significativo potere di mercato e delle problematiche competitive*”.
 5. DOCUMENTO V: “*Declinazione degli obblighi regolamentari*”.

- Annesso 1 – *“Modello di costo utilizzato per il calcolo dei prezzi dei servizi per il triennio 2018-2021”*.
 - Annesso 2 – *“Il calcolo del costo medio ponderato del capitale (WACC). Aggiornamento dell’Allegato D alla delibera n. 623/15/CONS”*.
 - Annesso 3 – *“SLA e Penali di provisioning ed assurance”*.
 - Annesso 4 – *“Formati Contabili”*.
 - Annesso 5 – *“Decommissioning della rete in rame”*.
 - Annesso 7 – *“Il calcolo del Risk Premium per gli investimenti in reti NGA, FTTH e FTTC”*.
- 6.** DOCUMENTO VI: *“Impatto della separazione legale volontaria della rete fissa di accesso di TIM sugli obblighi dei mercati 3a e 3b e sugli altri mercati dei servizi di accesso”*.
- Annesso 1 – *“Formati Contabili relativi ai mercati 3a e 3b”*.
 - Annesso 2 – *“Formati Contabili relativi al mercato 4”*.

191. Si applicheranno gli obblighi regolamentari previsti dalla presente delibera “in assenza di separazione” (come illustrati nel Documento V) finché il progetto di separazione legale notificato da TIM non verrà implementato nella sua interezza e reso operativo e, ovviamente, nel caso in cui dovesse essere ritirato. Le modifiche agli obblighi regolamentari previsti “in presenza di separazione” (non discriminazione e separazione contabile, come illustrato nel Documento VI) si applicheranno, dunque, solo se il progetto sarà regolarmente implementato e dal momento della sua attuazione da parte di TIM. L’Autorità monitorerà sul processo di implementazione del progetto e comunicherà al mercato quando la nuova organizzazione (separata) di TIM sarà considerata operativa e dunque quando gli obblighi regolamentari stabiliti dalla presente delibera “in presenza di separazione” andranno in vigore.

4. DEFINIZIONE DEL MERCATO RILEVANTE

4.1. Introduzione

192. Ai sensi dell'articolo 18 del Codice, l'Autorità, tenendo in massima considerazione la Raccomandazione e gli Orientamenti²¹, definisce i mercati rilevanti conformemente ai principi del diritto della concorrenza e sulla base delle caratteristiche e della struttura del mercato nazionale delle comunicazioni elettroniche.

193. Nell'ambito della pratica del diritto della concorrenza, la definizione del mercato è quel processo il cui fine è di individuare un insieme di prodotti/servizi e i loro fornitori (attuali e potenziali) che siano effettivamente alternativi per la soddisfazione di un determinato bisogno economico, delimitandone al tempo stesso l'ambito geografico di riferimento. In tal senso, il mercato rilevante presenta sia una dimensione merceologica, sia una dimensione geografica.

194. L'analisi svolta dall'Autorità per la definizione merceologica e geografica dei mercati rilevanti è riportata, rispettivamente, nel **Documento II** e nel **Documento III** allegati.

195. Di seguito si riportano i risultati conseguiti e si rimanda ai suddetti documenti (II e III) per l'analisi di dettaglio.

4.2. Caratterizzazione dei mercati al dettaglio del prodotto

196. In linea con quanto indicato nella Raccomandazione al considerando n. 4, il punto di partenza per la definizione dei mercati rilevanti è la caratterizzazione dei mercati al dettaglio su un dato arco di tempo, tenuto conto della sostituibilità dal lato della domanda e dell'offerta. Una volta definiti i mercati al dettaglio, che riguardano la domanda e l'offerta per i clienti finali, è possibile definire i mercati all'ingrosso rilevanti, cioè i mercati che riguardano l'offerta di prodotti/servizi ad operatori interessati a vendere i propri servizi ai clienti finali.

Conclusioni sottoposte a consultazione pubblica sulla caratterizzazione del mercato del prodotto dell'accesso al dettaglio alla rete telefonica pubblica in postazione fissa per effettuare e ricevere chiamate vocali e servizi correlati

197. Sulla base dell'analisi svolta – descritta nel Documento II dello schema di provvedimento di consultazione pubblica – ed in continuità con quanto rilevato nell'analisi di mercato di cui alla delibera n. 623/15/CONS, l'Autorità individua i seguenti

²¹ Cfr. Comunicazione della Commissione europea 2018/C 159/01 concernente gli Orientamenti per l'analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi del quadro normativo dell'UE per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, capitolo 2, punti 24 – 51.

mercati rilevanti per i servizi di accesso al dettaglio alla rete telefonica pubblica fissa per effettuare e ricevere chiamate vocali e servizi correlati:

- a. il mercato dell'offerta e della domanda dei servizi di accesso alla rete telefonica fissa per effettuare e ricevere chiamate e servizi correlati (anche in tecnologia VoIP in decade zero e di tipo *managed*), per clienti residenziali;
- b. il mercato dell'offerta e della domanda dei servizi di accesso alla rete telefonica fissa per effettuare e ricevere chiamate e servizi correlati (anche in tecnologia VoIP in decade zero e di tipo *managed*) per clienti non residenziali.

I suddetti mercati si basano sull'utilizzo dei servizi di accesso alla rete fissa forniti attraverso le tecnologie in rame, miste rame-fibra, solo fibra ottica e delle tecnologie *wireless* fisse (FWA).

Conclusioni sottoposte a consultazione pubblica sulla caratterizzazione del mercato del prodotto dell'accesso a banda larga al dettaglio

198. Alla luce delle considerazioni esposte nel Documento II di consultazione pubblica, l'Autorità conferma la definizione del mercato dei servizi di accesso a banda larga adottata nella precedente analisi di mercato, con la delibera n. 623/15/CONS.

199. Pertanto, l'Autorità individua un unico mercato rilevante dei servizi di accesso a banda larga al dettaglio comprendente tutte le tecnologie di accesso da rete fissa disponibili sul mercato, sia di tipo asimmetrico sia di tipo simmetrico. Rientrano, quindi, nel mercato rilevante i servizi di accesso alla rete fissa forniti attraverso le tecnologie in rame, miste rame-fibra, solo fibra ottica e *wireless* fisse (FWA).

D1. Si chiede di fornire valutazioni in relazione all'orientamento dell'Autorità in merito alla definizione dei mercati del prodotto/servizio al dettaglio descritta nel Documento II dello schema di provvedimento di consultazione pubblica.

Esiti della consultazione pubblica e valutazioni dell'Autorità

200. La sintesi delle osservazioni formulate dai rispondenti alla consultazione pubblica e le relative valutazioni dell'Autorità sono riportate nel capitolo 1 dell'Allegato A alla presente delibera.

201. Per i dettagli relativi alla caratterizzazione dei mercati al dettaglio dei servizi di accesso alla rete fissa, che tiene conto degli esiti della consultazione pubblica, si rimanda al Documento II della presente delibera.

4.3. Definizione merceologica dei mercati dei servizi di accesso all'ingrosso alla rete fissa

Conclusioni sottoposte a consultazione pubblica

202. In virtù dell'analisi svolta e descritta nel Documento II di consultazione pubblica, l'Autorità definisce, dal punto di vista merceologico, i seguenti mercati dei servizi all'ingrosso di accesso alla rete in postazione fissa:

- a. **Mercato 3a:** domanda e offerta dei servizi di accesso locale all'ingrosso in postazione fissa forniti mediante l'utilizzo di portanti fisici in rame, in fibra ottica e FWA. In tale mercato è inclusa la modalità di accesso VULA a ciascuno dei portanti fisici individuati (rame, fibra, *wireless*);
- b. **Mercato 3b:** domanda e offerta dei servizi di accesso centrale a banda larga all'ingrosso (*bitstream*) forniti mediante l'utilizzo, nel segmento di accesso locale, delle tecnologie trasmissive su portanti fisici in rame (xDSL-FTTE), fibra ottica (VDSL-FTTC, FTTH-GPON/P2P) e wireless (FWA). Al segmento di accesso è aggiunta la fornitura di un collegamento di *backhaul* (attivo) fino ai nodi di consegna (nodi *feeder*).

D2. Si chiede di fornire valutazioni in relazione all'orientamento dell'Autorità in merito alla definizione dei mercati del prodotto/servizio all'ingrosso descritta nel Documento II dello schema di provvedimento di consultazione pubblica.

Esiti della consultazione pubblica e valutazioni dell'Autorità

203. La sintesi delle osservazioni formulate dai rispondenti alla consultazione pubblica e le relative valutazioni dell'Autorità sono riportate nel capitolo 2 dell'Allegato A alla presente delibera.

204. Per i dettagli relativi alla definizione merceologica dei mercati dei servizi di accesso all'ingrosso alla rete fissa, che tiene conto degli esiti della consultazione pubblica, si rimanda al Documento II della presente delibera.

4.4. I mercati rilevanti geografici dei servizi di accesso all'ingrosso alla rete fissa

205. Al fine di definire i confini geografici dei mercati rilevanti individuati, l'Autorità ha condotto un'analisi del grado di omogeneità delle condizioni concorrenziali sul territorio italiano, seguendo la metodologia indicata negli Orientamenti della

Commissione²², nel documento del Berec (*Common Position* di giugno 2014)²³, nonché nelle Raccomandazioni della CE (Raccomandazione sui mercati rilevanti 2014/710/UE e Raccomandazione 2010/572/UE relativa all'accesso regolamentato alle reti di accesso di nuova generazione - Raccomandazione NGA²⁴).

206. L'analisi svolta è illustrata nel **Documento III** di consultazione pubblica, a cui si rimanda per i dettagli.

Conclusioni sottoposte a consultazione pubblica

207. In sintesi, le conclusioni a cui è giunta l'Autorità inducono a prevedere un mercato distinto per il Comune di Milano.

208. Per il resto del territorio si identifica un unico mercato, seppure con l'introduzione di una differenziazione dei rimedi per le aree individuate come maggiormente competitive, cosiddetti *Comuni contendibili* (come definiti nel citato Documento III). Ciò in quanto, l'area geografica individuata come maggiormente competitiva, corrispondente ai *Comuni contendibili*, non presenta ancora confini stabili essendo stata delineata sulla base di piani di investimento dichiarati dagli operatori, con copertura e servizi all'ingrosso destinati a consolidarsi nel corso del presente ciclo regolamentare. Per tale ragione, in linea con le Raccomandazioni della Commissione e le indicazioni del BEREC, non si ritiene opportuno definire, per i *Comuni contendibili*, mercati rilevanti subnazionali, ma si ritiene maggiormente appropriato applicare all'operatore SMP rimedi differenziati geograficamente.

209. La lista dei *Comuni contendibili* relativa al primo anno di vigenza del provvedimento è riportata nel Documento III di consultazione pubblica; l'Autorità provvederà ad aggiornare tale lista ogni dodici mesi.

²² Cfr. Comunicazione della Commissione europea 2018/C 159/01, punti 46-51.

²³ Cfr. "BEREC *Common Position on geographical aspects of market analysis (definition and remedies)*", BoR (14) 73, 2014.

²⁴ Cfr. Raccomandazione della Commissione del 20 settembre 2010 relativa all'accesso regolamentato alle reti di accesso di nuova generazione (NGA), pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 251/35 del 25 settembre 2010.

D3. Si chiede di fornire valutazioni in relazione all'orientamento dell'Autorità in merito alla definizione dei mercati rilevanti dei servizi di accesso locale all'ingrosso (3a) e di accesso centrale all'ingrosso per prodotti di largo consumo (3b) descritta nel Documento III dello schema di provvedimento di consultazione pubblica. In particolare, si chiede di fornire valutazioni sulla proposta secondo cui – sulla base delle evidenze disponibili e fatto salvo il comune di Milano – la riscontrata presenza di differenze nel contesto competitivo di alcune aree del Paese non giustifica, al momento, l'individuazione di mercati geografici sub-nazionali ma l'introduzione di un regime differenziato dei rimedi.

Esiti della consultazione pubblica e valutazioni dell'Autorità

210. La sintesi delle osservazioni formulate dai rispondenti alla consultazione pubblica e le relative valutazioni dell'Autorità sono riportate nel capitolo 3 dell'Allegato A alla presente delibera.

211. L'analisi dei mercati rilevanti geografici dei servizi di accesso all'ingrosso alla rete fissa che recepisce gli esiti della consultazione pubblica è descritta nel Documento III della presente delibera.

5. DETERMINAZIONE DEL SIGNIFICATIVO POTERE DI MERCATO

5.1. Introduzione

212. L'Autorità, tenendo in massima considerazione gli Orientamenti, ha valutato il grado di concorrenza dei mercati rilevanti analizzando il livello e l'andamento delle quote di mercato degli operatori – innanzitutto nei mercati al dettaglio dei servizi di accesso alla rete fissa e, quindi, nei mercati rilevanti oggetto della presente analisi (mercati 3a e 3b) – nonché la struttura e la dinamica del mercato.

213. Successivamente, considerati i livelli delle quote di mercato degli operatori – ai fini della valutazione del significativo potere di mercato, ossia della capacità dell'operatore in possesso di una significativa quota di mercato di comportarsi in misura notevole in modo indipendente dai clienti e con sufficiente forza contrattuale – l'Autorità ha analizzato le seguenti caratteristiche strutturali dei mercati rilevanti: il grado di controllo di infrastrutture difficili da duplicare, la presenza di economie di scala e diversificazione, la mancanza o l'insufficienza di contropotere di mercato da parte degli acquirenti, il grado di integrazione verticale.

214. L'analisi svolta del significativo potere di mercato e delle problematiche competitive riscontrate nei mercati rilevanti è illustrata nel **Documento IV di consultazione pubblica**. Di seguito si riportano le conclusioni raggiunte dall'Autorità sottoposte a consultazione e si rimanda al suddetto Documento IV per i dettagli.

5.2. Conclusioni sulla determinazione del significativo potere di mercato

Conclusioni sottoposte a consultazione pubblica

215. Le valutazioni svolte confermano le conclusioni raggiunte nella precedente analisi di mercato, ossia che, fatto salvo il comune di Milano, nel mercato dei servizi di accesso locale all'ingrosso (3a) e nel mercato dei servizi di accesso centrale all'ingrosso per i prodotti di largo consumo (3b) non sussistono condizioni di concorrenza effettiva e che TIM detiene un significativo potere di mercato (SMP) in entrambi i mercati rilevanti.

216. Infatti, in disparte dal caso di Milano, sebbene i mercati dei servizi di accesso all'ingrosso stiano vivendo un momento di forte dinamismo concorrenziale, tali nuove dinamiche competitive non potranno esercitare – nel periodo di riferimento dell'analisi – un'effettiva pressione competitiva nei confronti dell'operatore sino ad oggi notificato come operatore SMP (TIM) per le seguenti motivazioni.

1. TIM detiene un'elevata quota di mercato in entrambi i mercati.
2. Anche nei corrispondenti mercati dei servizi di accesso al dettaglio alla rete fissa, la quota di mercato di TIM continua ad essere significativa.

3. Nonostante gli investimenti in corso in reti NGA da parte di più operatori, nell'orizzonte temporale dell'analisi non si svilupperà un'infrastruttura comparabile, per copertura, a quella in rame e rame/fibra dell'*incumbent* in ambito nazionale.
4. TIM continua a godere di significativi vantaggi competitivi in termini di maggiori economie di scala e di diversificazione in quanto, sebbene tali economie siano realizzabili anche dagli operatori alternativi nelle aree in cui sono presenti, TIM risulta essere comunque l'operatore in grado di beneficiarne maggiormente grazie ad una consolidata base di clienti *retail* e *wholesale*. Le proiezioni sulla domanda, riportate nell'annesso relativo al modello di costo, confermano una lieve flessione di tale valutazione atteso che, tanto le reti FWA quanto le reti FTTH alternative, sono in grado di sottrarre all'*incumbent* una quota di mercato che, tuttavia, non appare ancora determinante al fine di modificare la conclusione di questa analisi.
5. Come sarà illustrato nel Documento VI dello schema di provvedimento di consultazione pubblica, sebbene il progetto di separazione legale volontaria della rete fissa di accesso di TIM riduca significativamente le principali problematiche competitive connesse all'integrazione verticale dell'operatore, quali in particolare l'adozione di condotte discriminatore nelle condizioni economiche e tecniche di fornitura dei servizi di accesso all'ingrosso, permangono elementi di integrazione verticale che possono conferire, allo stesso, un notevole vantaggio competitivo, non replicabile dal principale concorrente appena entrato nel mercato, essendo un operatore *wholesale-only*.
6. L'elevato grado di integrazione di TIM in più mercati contigui conferisce alla stessa un ulteriore vantaggio competitivo.
7. I richiedenti servizi di accesso non sono in grado di esercitare un contropotere di acquisto tale da neutralizzare il potere di cui dispone TIM.

217. Le valutazioni di cui sopra non possono essere confermate nel Comune di Milano laddove, in entrambi i mercati in esame, nessun operatore detiene una quota di mercato assimilabile ad una posizione di significativo potere di mercato e il principale concorrente all'ingrosso è in grado di beneficiare di economie di scala comparabili con quelle di TIM. La copertura di Open Fiber è, parimenti, confrontabile con quella di TIM non disponendo, pertanto, quest'ultima il controllo esclusivo di infrastrutture difficili da duplicare. Gli OAO vendono servizi al dettaglio stabilmente o autoproducendo i servizi di accesso o acquistando servizi all'ingrosso sia da TIM che da Open Fiber potendo esercitare, in tal modo, un notevole contropotere di acquisto.

218. L'Autorità, in conclusione, escludendo Milano, intende notificare la società TIM quale operatore SMP in entrambi i mercati rilevanti e quindi, in caso di conferma del progetto di separazione, non la sola società separata NetCo, in quanto quest'ultima è controllata al 100% da TIM. In particolare, le società NetCo e ServCo sono entrambe di proprietà di TIM, e quest'ultima mantiene dunque il controllo sulle decisioni di mercato e sui prezzi dei servizi venduti da NetCo e da ServCo. Pertanto, TIM (nel suo insieme,

come Gruppo) mantiene l'incentivo e la capacità di favorire le sue società, attive sia nei mercati all'ingrosso sia nei mercati al dettaglio di accesso alla rete fissa.

D4. Si chiede di fornire valutazioni in relazione alle conclusioni raggiunte dall'Autorità in merito all'analisi del significativo potere di mercato, come illustrata nel Documento IV di consultazione pubblica.

Esiti della consultazione pubblica e valutazioni dell'Autorità

219. La sintesi delle osservazioni formulate dai rispondenti alla consultazione pubblica e le relative valutazioni dell'Autorità sono riportate nel capitolo 4 dell'Allegato A alla presente delibera.

220. L'analisi del significativo potere di mercato nei mercati rilevanti individuati dei servizi di accesso all'ingrosso alla rete fissa che recepisce gli esiti della consultazione pubblica è descritta nel Documento IV della presente delibera.

6. IMPOSIZIONE, MANTENIMENTO E MODIFICA DEGLI OBBLIGHI REGOLAMENTARI

6.1. Principi e riferimenti normativi per la definizione di obblighi regolamentari nei mercati rilevanti

221. Ai sensi del vigente quadro normativo, le ANR – individuati i mercati rilevanti e riscontrata la posizione di significativo potere di mercato di una o più imprese – sono chiamate ad imporre misure regolamentari ed a valutare l'opportunità di mantenere, modificare o revocare gli obblighi in vigore.

222. Le direttive europee (in particolare, per i mercati in esame, la direttiva accesso) forniscono indicazioni chiare e dettagliate sul percorso che le ANR devono seguire nell'imposizione degli obblighi normativi alle imprese aventi significativo potere di mercato. Inoltre, la Commissione ha fornito importanti indicazioni alle ANR sulla regolamentazione dell'accesso alle reti di nuova generazione attraverso la Raccomandazione NGA del settembre 2010 e la Raccomandazione sui costi e sulla non discriminazione del settembre 2013. Le ANR sono altresì tenute a tenere nella massima considerazione le *best practice* adottate a livello europeo che sono indicate nelle *Common Position* del Berc adottate con riferimento anche ai mercati oggetto della presente analisi²⁵.

223. Alla luce del quadro normativo di riferimento, una volta constatata l'assenza di concorrenza effettiva in un mercato rilevante, dovuta alla presenza di una o più imprese aventi un significativo potere di mercato (SMP), l'Autorità è tenuta ad imporre gli obblighi regolamentari *ex ante* alle imprese che si presume dispongano di un significativo potere di mercato volti a porre rimedio alle carenze del mercato individuate ed a conseguire gli obiettivi specifici stabiliti nel quadro normativo²⁶. Tali obblighi devono essere basati sui principi normativi di cui all'articolo 8 della direttiva 2002/21/CE, quali la promozione della prevedibilità normativa, l'efficienza degli investimenti e dell'innovazione e la concorrenza basata sulle infrastrutture²⁷.

224. Con riferimento ai mercati all'ingrosso, la direttiva accesso (agli articoli 9–13) ed il Codice (agli articoli 46-50) individuano una serie di obblighi da imporre alle imprese che dispongono di significativo potere di mercato, in particolare in materia di trasparenza, non discriminazione, separazione contabile, accesso ed uso di determinate risorse di rete, controllo dei prezzi.

²⁵Cfr. *Berc common position on best practice in remedies on the market for wholesale (physical) network infrastructure access (including shared or fully unbundled access) at a fixed location imposed as a consequence of a position of significant market power in the relevant market*, BoR(12)127 e *Berc common position on best practice in remedies on the market for wholesale broadband access (including bitstream access) imposed as a consequence of a position of significant market power in the relevant market*, BoR (12)128.

²⁶ Cfr. punto 12 degli Orientamenti.

²⁷ Cfr. punto 20 degli Orientamenti.

225. L'Autorità può innanzitutto imporre obblighi di trasparenza in relazione all'interconnessione ed all'accesso, prescrivendo agli operatori di rendere pubbliche determinate informazioni quali quelle di carattere contabile, le specifiche tecniche, le caratteristiche della rete, i termini e le condizioni per la fornitura e per l'uso, ed i prezzi. In particolare, l'Autorità può imporre che l'operatore notificato pubblichi un'Offerta di Riferimento sufficientemente disaggregata per garantire che gli operatori alternativi non siano costretti a pagare per risorse non necessarie al fine di ottenere il servizio richiesto. L'Autorità può precisare quali informazioni pubblicare, il grado di dettaglio richiesto e le modalità di pubblicazione delle medesime e, inoltre, con provvedimento motivato, può imporre modifiche alle Offerte di Riferimento²⁸.

226. La trasparenza dei termini e delle condizioni dell'accesso e dell'interconnessione, in particolare in materia di prezzi, consente di accelerare il negoziato relativo ai servizi all'ingrosso, di evitare le controversie e di garantire agli attori presenti sul mercato che il servizio non sia fornito a condizioni discriminatorie.

227. L'Autorità ha inoltre la facoltà di imporre all'operatore notificato obblighi di non discriminazione, consistenti principalmente nell'applicazione di condizioni equivalenti in circostanze equivalenti nei confronti di altri operatori che offrono servizi equivalenti e nella fornitura a terzi di servizi e informazioni garantendo condizioni ed un livello di qualità identici a quelli che assicura per i propri servizi o per i servizi forniti alle proprie società consociate o ai propri *partner* commerciali²⁹.

228. L'Autorità può imporre altresì obblighi di separazione contabile, imponendo, in particolare, ad un'impresa verticalmente integrata di rendere trasparenti i propri prezzi all'ingrosso ed i prezzi dei trasferimenti interni, segnatamente per garantire l'osservanza di un obbligo di non discriminazione o, se del caso, per evitare sovvenzioni incrociate abusive. L'Autorità può, inoltre, specificare i formati e la metodologia contabile da utilizzare. Per agevolare la verifica dell'osservanza degli obblighi di trasparenza e di non discriminazione, l'Autorità può richiedere che siano prodotte le scritture contabili, compresi i dati relativi alle entrate provenienti da terzi. L'Autorità può, altresì, pubblicare tali informazioni in quanto utili per un mercato aperto e concorrenziale, nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria sulla riservatezza delle informazioni commerciali³⁰.

229. Inoltre, l'Autorità può imporre agli operatori notificati di accogliere richieste ragionevoli di accesso ed autorizzare l'uso di determinati elementi di rete e risorse correlate nel caso in cui rilevi che il rifiuto di concedere l'accesso, o la previsione di termini e condizioni non ragionevoli, ostacoli lo sviluppo di una concorrenza sostenibile sul mercato al dettaglio³¹. Agli operatori può essere imposto, *inter alia*:

- a) di concedere a terzi un accesso a determinati elementi e/o risorse di rete, compreso l'accesso agli elementi della rete che non sono attivi e/o l'accesso disaggregato alla rete

²⁸ Cfr. Art. 46 del Codice ed Art. 9 della direttiva accesso.

²⁹ Cfr. Art. 47 del Codice ed Art. 10 della direttiva accesso.

³⁰ Cfr. Art. 48 del Codice ed Art. 11 della direttiva accesso.

³¹ Cfr. Art. 49 del Codice ed Art. 12 della direttiva accesso.

locale, anche per consentire la selezione e/o preselezione del vettore e/o l'offerta di rivendita delle linee di abbonati;

- b) di negoziare in buona fede con le imprese che chiedono un accesso;
- c) di non revocare l'accesso alle risorse concesso in precedenza;
- d) di garantire determinati servizi all'ingrosso per la rivendita da parte di terzi;
- e) di concedere un accesso alle interfacce tecniche, ai protocolli e ad altre tecnologie d'importanza decisiva, indispensabili per l'interoperabilità dei servizi o dei servizi di reti virtuali;
- f) di consentire la coubicazione o altre forme di condivisione associata degli impianti;
- g) di fornire determinati servizi necessari per garantire agli utenti l'interoperabilità dei servizi da punto a punto, tra cui risorse per servizi di reti intelligenti o servizi di *roaming* per le reti mobili;
- h) di garantire l'accesso ai sistemi di supporto operativo o sistemi *software* analoghi necessari per garantire eque condizioni di concorrenza nella fornitura dei servizi;
- i) di interconnettere reti o risorse di rete;
- i-bis*) di fornire l'accesso a servizi correlati come quelli relativi all'identità, alla posizione ed alla presenza.

230. L'Autorità può, inoltre, associare a tali obblighi condizioni di equità, ragionevolezza, tempestività. Nel valutare l'opportunità di imporre gli obblighi summenzionati, e soprattutto nel valutare se tali obblighi siano proporzionati agli obiettivi ed ai principi dell'attività di regolamentazione, così come espressamente disciplinato dall'articolo 13 del Codice, che traspone in sede nazionale quanto disposto dall'Art. 5 della direttiva accesso, e dall'Art. 8 della direttiva quadro, l'Autorità tiene conto, in particolare, dei seguenti fattori:

- a) fattibilità tecnica ed economica dell'uso o dell'installazione di risorse concorrenti, a fronte del ritmo di evoluzione del mercato, tenuto conto della natura e del tipo di interconnessione e di accesso in questione, fra cui la fattibilità di altri prodotti di accesso a monte, quale l'accesso ai cavidotti;
- b) fattibilità della fornitura dell'accesso proposto, alla luce della capacità disponibile;
- c) investimenti iniziali del proprietario della risorsa, tenendo conto di qualsiasi investimento pubblico effettuato e dei rischi connessi a tali investimenti;
- d) necessità di tutelare la concorrenza a lungo termine, con particolare attenzione ad una concorrenza infrastrutturale economicamente sostenibile;
- e) eventuali diritti di proprietà intellettuale applicabili;
- f) fornitura di servizi paneuropei.

231. Nell'imporre ad un operatore l'obbligo di concedere l'accesso, l'Autorità può stabilire condizioni tecniche o operative che devono essere soddisfatte dal prestatore di servizi o dai beneficiari di tale accesso, ove necessario per garantire il funzionamento normale della rete.

232. Infine, qualora l'analisi del mercato riveli che l'assenza di un'effettiva concorrenza comporti il mantenimento di prezzi di interconnessione e di accesso ad un livello eccessivamente elevato o la compressione degli stessi a danno dell'utenza finale, l'Autorità può imporre obblighi in materia di recupero dei costi e controlli dei prezzi, tra cui l'obbligo che i prezzi siano orientati ai costi, nonché l'obbligo di disporre di un sistema di contabilità dei costi. L'Autorità, per incoraggiare gli investimenti anche nelle

reti NGA, tiene conto degli investimenti effettuati dall'operatore e gli consente un'equa remunerazione del capitale investito, purché congruo, in considerazione di eventuali rischi specifici di un nuovo progetto particolare di investimento nella rete³².

233. L'Autorità provvede affinché tutti i meccanismi di recupero dei costi o metodi di determinazione dei prezzi resi obbligatori servano a promuovere l'efficienza e la concorrenza sostenibile ed ottimizzino i vantaggi per i consumatori. Al riguardo l'Autorità può anche tener conto dei prezzi applicati in mercati concorrenziali comparabili. Qualora un operatore abbia l'obbligo di orientare i propri prezzi ai costi, ha l'onere della prova che il prezzo applicato si basa sui costi, maggiorati di un ragionevole margine di profitto sugli investimenti. Per determinare i costi di un'efficiente fornitura di servizi, l'Autorità può approntare una metodologia di contabilità dei costi indipendente da quella usata dagli operatori. L'Autorità può esigere che un operatore giustifichi pienamente i propri prezzi e, ove necessario, li adegui. L'Autorità provvede affinché, qualora sia imposto un sistema di contabilità dei costi a sostegno di una misura di controllo dei prezzi, sia pubblicata una descrizione che illustri quanto meno le categorie principali di costi e le regole di ripartizione degli stessi. La conformità al sistema di contabilità dei costi è verificata da un organismo indipendente dalle parti interessate, avente specifiche competenze, incaricato dall'Autorità. È pubblicata annualmente una dichiarazione di conformità al sistema³³.

234. Inoltre, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della direttiva accesso, recepito dall'articolo 45, comma 3, del Codice, l'Autorità ha la possibilità di imporre “*in circostanze eccezionali*” obblighi in materia di interconnessione ed accesso diversi da quelli previsti dagli articoli 46-50 e previa autorizzazione della Commissione europea.

235. Ai sensi dell'articolo 50 *bis* - come modificato dall'art. 23-*ter* del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136, recante “*Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria* - l'Autorità può, in via eccezionale, imporre all'operatore che detiene SMP l'obbligo di realizzare una separazione funzionale delle proprie attività relative ai servizi di accesso all'ingrosso³⁴. In particolare, l'Autorità – qualora concluda che gli obblighi regolamentari imposti ai sensi degli articoli da 46 a 50 del Codice si sono rivelati inefficaci per conseguire un'effettiva concorrenza anche in relazione al livello di autonomia dei concorrenti rispetto all'infrastruttura di rete dell'impresa verticalmente integrata avente significativo potere di mercato e che esistono importanti e persistenti problemi concorrenziali concernenti i mercati per la fornitura all'ingrosso di determinati prodotti di accesso, ivi comprese le possibili inefficienze derivanti dalla eventuale duplicazione di investimenti in infrastrutture nuove e avanzate a banda ultralarga – può imporre alle imprese verticalmente integrate l'obbligo di collocare le attività relative alla fornitura all'ingrosso di detti prodotti di accesso in un'entità commerciale operante in modo indipendente e che fornirà i suddetti prodotti e servizi a tutte le imprese (incluse le entità commerciali all'interno della società madre) negli stessi tempi, agli stessi termini e condizioni e attraverso gli stessi sistemi e le stesse procedure. Qualora l'Autorità intenda imporre un

³² Cfr. Art. 50 del Codice ed Art. 13 della direttiva accesso.

³³ Cfr. Art. 50 del Codice ed Art. 13 della direttiva accesso.

³⁴ Cfr. Art. 50-*bis* del Codice ed Art. 13-*bis* della direttiva accesso.

obbligo di separazione funzionale, sottopone il proprio progetto di misura alla Commissione europea che autorizzerà o meno l'intervento secondo quanto stabilito dall'articolo 45, comma 3 del Codice (articolo 8, comma 3, della direttiva accesso), come modificato dalla legge 136/2018. A seguito della decisione della Commissione, l'Autorità effettua un'analisi coordinata dei mercati dell'accesso al fine di imporre, modificare, mantenere o revocare gli obblighi regolamentari³⁵.

236. Infine, come già illustrato nel paragrafo 1.1., nel caso un'impresa verticalmente integrata intenda realizzare una separazione volontaria – sia essa funzionale o strutturale – delle proprie attività relative alla rete di accesso, quest'ultima è tenuta, ai sensi dell'articolo 50 *ter* del Codice come modificato dalla legge 136/2018, ad informare l'Autorità di tale intenzione al fine di consentire alla stessa di valutarne gli effetti³⁶. In tal caso, l'Autorità svolge un'analisi coordinata dei vari mercati relativi alla rete d'accesso secondo la procedura di cui all'articolo 19 del Codice al fine di imporre, modificare, mantenere o revocare gli obblighi regolamentari, conformemente agli articoli 11 e 12 del Codice. L'entità commerciale separata dal punto di vista giuridico o operativo può essere soggetta a uno qualsiasi degli obblighi di cui agli articoli da 46 a 50 in ogni mercato specifico nel quale è stato stabilito che l'entità dispone di un significativo potere di mercato ai sensi dell'articolo 19, oppure a qualsiasi altro obbligo autorizzato dalla Commissione conformemente all'articolo 45, comma 3 del Codice. Inoltre, qualora intenda cedere tutte le sue attività nelle reti di accesso locale, o una parte significativa di queste, a un'entità giuridica separata appartenente a una proprietà diversa, l'impresa informa preventivamente e tempestivamente l'Autorità per permetterle di valutare l'effetto della transazione prevista sulla fornitura dell'accesso in postazione fissa e sulla fornitura dei servizi telefonici ai sensi dell'articolo 54 del Codice (concernente gli obblighi di Servizio Universale). Inoltre, si evidenzia che il comma 4 *bis* dell'articolo 50 *ter* – introdotto dalla legge 136/2018 – prevede che *“al fine di favorire lo sviluppo di investimenti efficienti in infrastrutture nuove e avanzate a banda ultralarga, qualora il trasferimento dei beni relativi alla rete di accesso appartenenti a diversi operatori sia finalizzato all'aggregazione volontaria dei medesimi beni in capo a un soggetto giuridico non verticalmente integrato e appartenente a una proprietà diversa o sotto controllo di terzi, indipendenti ossia diversi da operatori di rete verticalmente integrati l'Autorità, nell'imporre, modificare o revocare gli obblighi specifici di cui al comma 4, determina adeguati meccanismi incentivanti di remunerazione del capitale investito, tenendo conto anche del costo storico degli investimenti effettuati in relazione alle reti di accesso trasferite, della forza lavoro dei soggetti giuridici coinvolti e delle migliori pratiche regolatorie europee e nazionali adottate in altri servizi e industrie a rete”*.

237. In coerenza con i riferimenti sopra richiamati, incluso l'art. 50 *ter*, l'Autorità ha proceduto alla valutazione dei problemi concorrenziali dei mercati rilevanti all'ingrosso (mercati n. 3a e n. 3b) connessi al significativo potere di mercato di TIM in tali mercati ed alla conseguente declinazione degli appropriati obblighi regolamentari. Si

³⁵ L'obbligo di separazione funzionale, pur essendo un obbligo esplicitamente previsto dal Codice, richiede - in quanto imposto *“a titolo di misura eccezionale”* - l'applicazione della medesima procedura prevista per gli obblighi atipici dall'articolo 45, comma 3, e dunque l'esplicita approvazione da parte della Commissione europea.

³⁶ Cfr. Art. 50-*ter* del Codice ed Art. 13-*ter* della direttiva accesso.

vedano, a tale riguardo, il **Documento IV**, sulle problematiche competitive, ed il **Documento V**, sugli obblighi regolamentari. Si fornisce, di seguito, una sintesi degli obblighi regolamentari.

6.2. Obblighi regolamentari nei mercati dei servizi di accesso all'ingrosso in postazione fissa

Conclusioni sottoposte a consultazione pubblica

238. Alla luce delle problematiche competitive riscontrate nei mercati rilevanti 3a e 3b del Resto d'Italia (ossia tutti i Comuni del territorio italiano eccetto Milano), illustrate nel Documento IV di consultazione pubblica, nonché degli obblighi simmetrici attualmente vigenti (descritti nel precedente paragrafo 1.2), l'Autorità intende confermare in capo a TIM – con riferimento alla fornitura dei servizi di accesso locale e centrale alla rete telefonica pubblica in postazione fissa sia su rete in rame sia su rete in fibra ottica forniti nei Comuni italiani eccetto Milano – gli obblighi regolamentari imposti con la delibera n. 623/15/CONS, come integrata dalle delibere n. 652/16/CONS e n. 321/17/CONS, seppur introducendo alcune modifiche regolamentari, sia generali sia di carattere geografico, in virtù sia del mutato contesto competitivo dei mercati in esame, sia del progetto di separazione legale volontaria della rete fissa di accesso notificato da TIM ai sensi dell'articolo 50 *ter* del Codice.

239. Si propone quindi di confermare gli obblighi regolamentari previsti agli articoli 46-50 del Codice, ossia gli obblighi di: *i*) accesso ed uso di determinate risorse di rete; *ii*) trasparenza; *iii*) non discriminazione; *iv*) separazione contabile; *v*) controllo dei prezzi e contabilità dei costi, con le modifiche che si descrivono nei **Documenti V e VI** di consultazione pubblica.

240. In particolare, la declinazione dei suddetti obblighi regolamentari è illustrata nel **Documento V** di consultazione pubblica. Si evidenzia che in tale documento gli obblighi sono declinati senza considerare l'impatto del progetto di separazione di TIM, che invece sarà approfondito nel successivo **Documento VI**. Ciò in quanto si intende sottoporre a consultazione pubblica anche gli orientamenti regolamentari dell'Autorità in assenza del progetto di TIM, in modo che, nell'ipotesi in cui quest'ultima ritiri il progetto, possano restare comunque valide la proposta dell'Autorità e le relative osservazioni degli *stakeholders*. La declinazione degli obblighi direttamente influenzati dal progetto di separazione (ossia degli obblighi di non discriminazione e separazione contabile) è illustrata nel Documento VI dello schema di provvedimento di consultazione pubblica.

241. Si sottolinea che il destinatario degli obblighi regolamentari che l'Autorità intende imporre con il presente provvedimento è la società TIM S.p.A., in quanto soggetto che si intende notificare quale operatore avente significativo potere di mercato.

242. Si precisa, comunque, che dei Documenti V e VI di consultazione pubblica, relative alla declinazione degli obblighi regolamentari, si farà anche diretto riferimento alle società NetCo e ServCo per meglio specificare il contenuto dei singoli obblighi regolamentari, coerentemente al contenuto del progetto di separazione notificato. Secondo la *roadmap* comunicata da TIM nel documento notificato, la struttura industriale

di TIM dovrebbe essere infatti completata entro dicembre 2018³⁷, sebbene TIM specifichi che i tempi delle fasi relative al completamento del procedimento regolamentare, conseguente alla notifica del progetto di separazione, siano comunque indicativi.

243. Ciononostante, si sottolinea che, qualora TIM decida – in qualsiasi fase del processo – di modificare o ritirare il progetto di separazione, gli obblighi imposti, in assenza di esplicita revisione, dovranno comunque intendersi sempre imposti in capo alla società TIM.

D5. Si chiede di fornire valutazioni in relazione alla proposta dell’Autorità di confermare nei mercati 3a e 3b del Resto d’Italia l’obbligo in capo a TIM di accesso e di uso di determinate risorse di rete di cui alla delibera n. 623/15/CONS, con le modifiche descritte nel Documento V dello schema di provvedimento di consultazione pubblica.

D6. Si chiede di fornire valutazioni in relazione alla proposta dell’Autorità di confermare in capo a TIM l’obbligo di trasparenza, in entrambi i mercati rilevanti (3a e 3b del Resto d’Italia), attraverso gli strumenti e le modalità descritte nel Documento V dello schema di provvedimento di consultazione pubblica e nel relativo Annesso 3, concernente gli SLA e le Penali.

D7. Si chiede di fornire valutazioni in relazione alla proposta dell’Autorità di confermare in capo a TIM l’obbligo di non discriminazione, in entrambi i mercati rilevanti (3a e 3b del Resto d’Italia), attraverso gli strumenti e le modalità descritte nel Documento V dello schema di provvedimento di consultazione pubblica.

D8. Si chiede di fornire valutazioni in relazione alla proposta dell’Autorità di confermare in capo a TIM l’obbligo di separazione contabile in entrambi i mercati rilevanti (3a e 3b del Resto d’Italia), attraverso gli strumenti e le modalità descritte nel Documento V dello schema di provvedimento di consultazione pubblica.

D9. Si chiede di fornire valutazioni in relazione alla proposta dell’Autorità di imporre a TIM l’obbligo di controllo dei prezzi attraverso gli strumenti e le modalità descritte nel Documento V dello schema di provvedimento. In particolare, si chiede di fornire valutazioni in relazione all’orientamento dell’Autorità di introdurre un alleggerimento dell’obbligo di controllo dei prezzi, nelle modalità descritte, per i servizi all’ingrosso di accesso locale e centrale alla rete fissa (per i quali si è confermato l’obbligo di accesso) nei *Comuni contendibili* di cui al Documento III dello schema di provvedimento di consultazione pubblica.

³⁷ Cfr. capitolo 6 dell’Annesso 1 del presente Allegato B, p. 33.

D10. Si chiede di fornire valutazioni in relazione alla metodologia adottata per lo sviluppo del modello di costo utilizzato per il calcolo dei prezzi dei servizi per il triennio 2019-2021, descritta nell'Annesso 1 del Documento V dello schema di provvedimento di consultazione pubblica.

D11. Si chiede di fornire valutazioni in relazione alla metodologia adottata per il calcolo del WACC e del Risk Premium, descritta, rispettivamente, nell'Annesso 2 e nell'Annesso 7 del Documento V dello schema di provvedimento di consultazione pubblica.

D12. Si chiede di fornire valutazioni in relazione alla proposta di adeguamento degli SLA descritta nell'Annesso 3 del Documento V di consultazione pubblica, tenuto conto degli esiti del relativo procedimento avviato a seguito dell'adozione della delibera n. 623/15/CONS.

D13. Si chiede di fornire valutazioni in relazione alla proposta dell'Autorità di confermare in capo a TIM l'obbligo di contabilità dei costi attraverso gli strumenti e le modalità descritte nel Documento V di questo di provvedimento e nel relativo Annesso 4.

D14. Si chiede di fornire valutazioni in relazione alle proposte dell'Autorità, riportate in Annesso 5 al Documento V di consultazione pubblica, in esito al procedimento sullo switch off già avviato a seguito dell'adozione della delibera n. 623/15/CONS e sulla proposta di revisione delle regole per lo switch off di centrali locali. Si chiede peraltro di fornire valutazioni sull'estensione dell'applicazione di tali principi interpretativi anche all'approvazione dell'esistente piano.

D15. Si chiede di fornire valutazioni in relazione alla proposta sulla valutazione della nuova formulazione dell'Offerta Easy Fiber di TIM di cui all'Annesso 6 al Documento V di consultazione pubblica.

Esiti della consultazione pubblica e valutazioni dell'Autorità

244. La sintesi delle osservazioni formulate dai rispondenti alla consultazione pubblica e le relative valutazioni dell'Autorità sono riportate nei capitoli 5-12 dell'Allegato A alla presente delibera.

245. Per i dettagli della regolamentazione che si introduce con la presente delibera nei mercati rilevanti 3a e 3b Resto d'Italia, si rimanda al Documento V ed ai relativi annessi.

246. Gli obblighi di non discriminazione e separazione contabile sono gli unici obblighi regolamentari sui quali il progetto di separazione di TIM ha un impatto. Le previsioni indicate nel Documento V (obblighi in assenza di separazione) saranno valide finché il progetto notificato sarà completamente operativo. Solo se il progetto sarà regolarmente implementato e dal momento della sua attuazione da parte di TIM si

applicheranno le modifiche agli obblighi regolamentari di non discriminazione e separazione contabile, come illustrati nel Documento VI. L'Autorità monitorerà sul processo di implementazione del progetto e comunicherà al mercato, con apposita delibera, quando la nuova organizzazione (separata) di TIM sarà considerata operativa e dunque quando gli obblighi regolamentari stabiliti dalla presente delibera "in presenza di separazione" (documento VI) andranno in vigore.

7. IMPATTO DELLA SEPARAZIONE DELLA RETE DI ACCESSO DI TIM SUI MERCATI 3A E 3B E SUGLI ALTRI MERCATI DEI SERVIZI DI ACCESSO

7.1. Introduzione

247. Nel **Documento VI** di consultazione è riportata l'analisi dell'impatto del progetto di separazione legale volontaria della rete fissa di accesso di TIM – notificato da quest'ultima ai sensi dell'articolo 50 *ter* del Codice – sulla concorrenzialità dei mercati dei servizi di accesso alla rete fissa e le relative ricadute regolamentari.

248. In primo luogo, in tale documento, si descrive l'impatto della separazione sulla concorrenzialità dei mercati dei servizi di accesso locale e centrale all'ingrosso per i prodotti di largo consumo (mercati nn. 3a e 3b della Raccomandazione), e sui relativi obblighi regolamentari che si intendono imporre in capo a TIM. Sono, quindi, descritte le modifiche all'implementazione degli obblighi direttamente influenzati dal progetto di separazione.

249. In secondo luogo, è analizzato l'impatto del progetto di TIM sul mercato dei servizi di accesso all'ingrosso di alta qualità in postazione fissa (mercato n. 4 della Raccomandazione) e, quindi, sono motivate le eventuali modifiche allo schema di provvedimento già sottoposto a consultazione pubblica con la delibera n. 507/17/CONS, nell'ambito del procedimento istruttorio di analisi di mercato avviato con delibera n. 44/17/CONS.

250. Pertanto, nel rimandare al suddetto Documento VI per l'analisi di dettaglio, ed all'Annesso 1 del presente Allegato B, in cui è riportata la versione pubblicabile del progetto di separazione di TIM, si riassumono di seguito le conclusioni raggiunte dall'Autorità.

7.2. Conclusioni sull'impatto del progetto di separazione sugli obblighi regolamentari dei mercati dei servizi di accesso locale e centrale all'ingrosso

251. Con riferimento ai mercati 3a e 3b, l'Autorità ritiene che non vi siano impatti del progetto di separazione di TIM sulla definizione del mercato rilevante – sia a livello merceologico sia a livello geografico – nonché sulla posizione di SMP della società TIM.

252. Parimenti, la proposta regolamentare dell'Autorità appare altrettanto indipendente dal progetto di separazione in relazione agli obblighi di accesso ed uso di determinate risorse di rete, trasparenza e contabilità dei costi.

253. Si ritiene che gli obblighi regolamentari influenzati, nella loro declinazione, dal progetto di separazione di TIM siano quelli di non discriminazione, controllo di prezzo e separazione contabile.

254. Il progetto di separazione legale volontaria della rete fissa di accesso di TIM determina la necessità di declinare differentemente gli obblighi di non discriminazione, incluso le modalità di effettuazione dei test di prezzo, rispetto alle previsioni della delibera n. 623/15/CONS come integrata dalla delibera n. 652/16/CONS.

255. In particolare, ciò è dovuto al fatto che, in seguito al nuovo assetto organizzativo, si ha un'estensione del modello di *full equivalence* anche ai servizi VULA FTTC. TIM *retail* (ServCo), inoltre, acquisterà da NetCo solo servizi ULL (per la fonia), ADSL da centrale (per la banda larga) o VULA (per la banda ultralarga). Ciò influenza, in misura minore, anche la definizione dei KPI.

256. In caso di conferma del progetto di separazione è, altresì, necessaria una revisione del modello di separazione contabile, tenuto conto che in luogo degli attuali *transfer charge* TIM dovrà rendicontare gli effettivi flussi di fatturazione, mentre i contratti di servizio saranno sostituiti dai reali contratti.

257. In relazione agli obblighi di controllo di prezzo, fermo restando quanto già evidenziato come conseguenza dell'analisi geografica di dettaglio nel Documento III e che ha indotto a ritenere proporzionato un alleggerimento del controllo di prezzo nei *Comuni contendibili*, si deve far rilevare che la stessa raccomandazione NGA della Commissione europea del 2013 ha suggerito che le NRA, in presenza di un modello di *full EoI* (come nel caso in oggetto), prendessero in considerazione un modello di regolamentazione basato sulla rimozione dell'obbligo di controllo di prezzo. Tale valutazione consente di ritenere, a maggior ragione, proporzionata la proposta regolamentare di cui al Documento V di rimozione dell'obbligo di rispetto del prezzo massimo, quantomeno nei *Comuni contendibili*, seppur affiancato da un obbligo di replicabilità dei prezzi *wholesale* per evitare pratiche di compressione dei margini a danno dei concorrenti in tale mercato. Si ritiene, pertanto, che anche il nuovo modello di controllo di prezzo, con differenziazione geografica, sebbene determinato dalla presenza di un *competitor wholesale*, sia rafforzato dalla presenza di un progetto di *full equivalence*.

7.3. Conclusioni sull'impatto del progetto di separazione sul mercato dell'accesso all'ingrosso di alta qualità in postazione fissa

Conclusioni sottoposte a consultazione pubblica

258. Analogamente a quanto riscontrato per i mercati 3a e 3b, l'Autorità ritiene che il progetto di separazione di TIM non abbia impatti sulla definizione del mercato rilevante – merceologica e geografica – dei servizi di accesso all'ingrosso di alta qualità in postazione fissa, e sulla relativa determinazione del significativo potere di mercato, così

come riportati nello schema di provvedimento già sottoposto a consultazione pubblica con la delibera n. delibera n. 507/17/CONS, nell'ambito del procedimento istruttorio di analisi di mercato avviato con delibera n. 44/17/CONS.

259. Nel Documento VI del lo schema di provvedimento di consultazione pubblica sono illustrati, invece, gli impatti del progetto di separazione sulle modalità di declinazione degli obblighi di non discriminazione e separazione contabile, che sono direttamente influenzati dal progetto in questione.

D16. Si chiede di fornire valutazioni in relazione all'analisi di impatto del progetto di separazione legale volontaria della rete fissa di accesso di TIM sulla concorrenzialità dei mercati relativi ai servizi di accesso e sui relativi obblighi regolamentari da imporre all'operatore SMP, descritta nel Documento VI del presente schema di provvedimento e nei relativi Annessi 1 e 2.

D17. Si ritiene (evidenziandone le ragioni) che la separazione legale possa aumentare il livello di autonomia di NetCo in termini di strategie di investimento, *budget* e processo decisionale in attività di modernizzazione e sviluppo della rete di accesso?

D18. Al fine di incoraggiare gli investimenti di NetCo in reti di nuova generazione e di garantire il miglioramento della qualità dei servizi a banda larga, si ritiene che andrebbero rafforzati gli impegni di NetCo in termini di trasparenza informativa e coinvolgimento dei fornitori di servizi e dei consumatori che utilizzano la rete di accesso?

D19. Si chiede infine di fornire le proprie osservazioni in merito ai seguenti aspetti del progetto di separazione legale volontaria della rete fissa di accesso di TIM (Allegato 1 al documento di consultazione):

- a) **perimetro della società NetCo** (descritto nel paragrafo 2.3 del suddetto Allegato 1) e sulla relativa idoneità ad assicurare un adeguato livello di separazione della rete di accesso dai restanti *asset* del gruppo di TIM e, conseguentemente, un rafforzamento delle garanzie di non discriminazione tra la società ServCo e gli OAO nella fornitura dei servizi di accesso all'ingrosso;
- b) **assetto societario di NetCo e relativa *governance*** (descritti nel paragrafo 2.9 del suddetto Allegato 1), evidenziando la robustezza dello stesso ai fini dell'implementazione di un'effettiva separazione legale della rete fissa di accesso di TIM;
- c) **organi di controllo e monitoraggio** (descritti nei paragrafi 2.9 e 4.4 del suddetto Allegato 1), considerando i diversi compiti assegnati ai diversi comitati (*audit*, gestione rischio, *compliance*) e le diverse missioni anche istituzionali (indipendenza, efficienza gestionale, attuazione e rispetto degli impegni e della regolazione, sicurezza nazionale);

- d) **Modello di EoI adottato da NetCo** (descritto nel capitolo 4 del suddetto Allegato 1) e sulla relativa idoneità ad assicurare un rafforzamento delle garanzie di non discriminazione rispetto al vigente modello di *equivalence* adottato con la delibera n. 652/16/CONS;
- e) **Sistema di monitoraggio dell'*equivalence*** (descritto al paragrafo 4.4 del suddetto Allegato 1), in particolare in merito alla trasformazione o meno dell'attuale organo di vigilanza sull'*equivalence* (OdV) alla luce della costituzione di una società legalmente separata e prevedendo o meno strumenti che rafforzino l'indipendenza e l'autonomia di NetCo da TIM (correlazione con la *governance* di cui al punto c).

Esiti della consultazione pubblica e valutazioni dell'Autorità

260. La sintesi delle osservazioni formulate dai rispondenti alla consultazione pubblica e le relative valutazioni dell'Autorità sono riportate nel capitolo 13 dell'Allegato A alla presente delibera.

261. Alla luce degli esiti della consultazione pubblica, non si apportano modifiche al documento VI della delibera n. 613/18/CONS.

Tutto ciò premesso e considerato,

VISTO il parere dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) in merito allo schema di provvedimento dell'analisi coordinata in oggetto, sottoposta a consultazione pubblica con delibera n. 613/18/CONS (parere S3584) trasmesso in data 9 maggio u.s. (prot. n. 0199103);

CONSIDERATO che l'AGCM ha formulato osservazioni sulle seguenti tematiche dello schema di provvedimento sottoposto a consultazione: *i)* Progetto di separazione volontaria della rete di accesso di TIM; *ii)* Definizione del mercato rilevante e valutazione dell'SMP; *iii)* Differenziazione geografica dei rimedi regolamentari; *iv)* Obblighi di controllo dei prezzi in tutte le aree del Paese; *v)* *Decommissioning*; *vi)* Accesso ai servizi di fornitura e manutenzione delle linee e *vii)* Mercato dell'accesso all'ingrosso di alta qualità (mercato n. 4/2014);

CONSIDERATO che l'AGCM condivide appieno le valutazioni dell'Autorità circa l'assenza di un impatto di rilievo del progetto di separazione legale di TIM sia sull'individuazione dei mercati rilevanti sia sulla valutazione del significativo potere di mercato di TIM. L'AGCM, infatti, rileva che i problemi competitivi restano immutati in quanto TIM deterrà il controllo totalitario della società a cui verrà attribuita la rete e, dunque, non sussistono i presupposti per alcuna revoca delle misure regolamentari, derivanti dalla separazione legale di TIM, in particolare se riferita agli obblighi di controllo dei prezzi e di non discriminazione.

CONSIDERATO che l'AGCM condivide la definizione dei mercati proposta dall'Autorità nonché la specificità del contesto concorrenziale nell'area milanese e l'individuazione di TIM quale operatore avente SMP sul resto del territorio nazionale. Con specifico riferimento all'inclusione della tecnologia FWA nel mercato rilevante, l'AGCM auspica un'analisi approfondita della sostituibilità tra servizi NGA di rete fissa e servizi FWA, posto che quest'ultima potrebbe essere limitata a particolari circostanze ed aree geografiche. L'AGCM ritiene inoltre opportuno che sia valutato attentamente il contesto competitivo al fine di imporre misure regolamentari sui servizi offerti tramite FWA e, al tempo stesso, che siano tenute in considerazione le circostanze eccezionali legate alla necessità di garantire una copertura del 100% delle linee di rete fissa NGA nell'ambito del processo di *decommissioning* delle centrali locali di TIM.

CONSIDERATO che l'AGCM espone una serie di rilievi circa l'individuazione di aree sub-nazionali con una tendenziale pressione competitiva tale da giustificare la differenziazione dei rimedi (Comuni contendibili).

CONSIDERATO in particolare che l'AGCM rileva che Flash Fiber – essendo un mero strumento di fornitura di *input* alle società madri – non può essere considerato un soggetto in grado di esercitare su TIM una reale pressione competitiva. L'AGCM evidenzia tuttavia, che tra gli impegni presentati da TIM e Fastweb nell'ambito del procedimento I799 e resi vincolanti dall'Autorità, vi è l'impegno di Fastweb di attivare un'offerta VULA e Bitstream NGA sul proprio semi-GPON nelle aree coperte da Flash Fiber e sottolinea, pertanto, l'opportunità per l'Autorità di considerare esclusivamente la copertura dell'area con tali servizi di Fastweb e la disponibilità in commercio delle relative offerte. In generale, l'AGCM ritiene possa essere utile, per l'individuazione dei comuni contendibili, verificare l'effettiva disponibilità di offerte di servizi VULA FTTX e Bitstream FTTX alternativi a quelli di TIM.

CONSIDERATO che l'AGCM condivide il livello di copertura minima individuato nel 60% delle linee, ma rileva che un'area sub-nazionale debba poter raggiungere un tendenziale equilibrio di mercato efficiente sotto una pressione originata da più di due soggetti, detentori di reti fisse NGA (FTTx) tra loro in concorrenza. Le offerte *wholesale* di tali operatori alternativi dovrebbero inoltre, secondo l'AGCM, essere immediatamente disponibili sul mercato e dovrebbe essere altresì garantito che gli *switching costs* siano tali da non pregiudicare la convenienza economica di una migrazione di un parco clienti da un operatore ad un altro.

CONSIDERATO che, secondo l'AGCM, la differenziazione dei rimedi nei comuni contendibili (essenzialmente il controllo dei prezzi) dovrebbe riguardare esclusivamente i servizi *wholesale* attivi (sulle reti NGA e sulle reti in rame) e non anche i servizi passivi, relativi alle infrastrutture di posa, alla fibra spenta e ai collegamenti in rame, per tutte le tratte della rete di accesso, compresi i segmenti di terminazione (sui quali TIM resta in ogni caso l'operatore con SMP quale unico detentore delle risorse di rete).

CONSIDERATO che, con riferimento al meccanismo di programmazione pluriennale dei prezzi massimi, l'AGCM auspica che i prezzi di tutti i servizi oggetto di regolamentazione (anche quelli non soggetti a un meccanismo di programmazione pluriennale dei prezzi massimi, ma regolati su base annuale nell'ambito dei procedimenti di approvazione delle OR) siano determinati nell'ambito della delibera finale della

presente analisi di mercato sulla base dello stesso modello di costo e di prevedere che il provvedimento abbia efficacia solo *pro futuro*, per una durata non inferiore a tre anni, senza effetti retroattivi e senza possibilità di modifiche dei prezzi, salvo casi eccezionali, prima della data di scadenza del periodo di efficacia regolamentare (2019-2022).

CONSIDERATO inoltre che l'AGCM raccomanda di traslare nei prezzi, già a partire dal 2019, i guadagni prospettici di efficienza produttiva conseguibili sui costi, in particolare nei prezzi dei servizi a maggior incremento di domanda ovvero più rilevanti per la concorrenza infrastrutturale (quali i servizi SLU, fibra spenta e infrastrutture di posa in primaria, VULA e banda *Ethernet*).

CONSIDERATO che, con riferimento a quanto stabilito dall'articolo 50 (Proposte di prezzi *wholesale* ridotti rispetto al valore medio nazionale regolamentato), l'AGCM evidenzia la necessità di tenere in adeguata considerazione i rischi degli effetti restrittivi della concorrenza che possono potenzialmente derivare da talune offerte promozionali di servizi *wholesale*.

CONSIDERATO che, per quanto concerne i test di prezzo, l'AGCM raccomanda di non prevedere all'interno del quadro regolamentare, l'applicazione di un *test* di prezzo per la verifica della replicabilità, ovvero della predatorietà, delle offerte *wholesale* in quanto un *test* di prezzo *ex-ante* effettuato ai fini e secondo le modalità specifiche individuate in sede regolamentare non potrebbe in nessuna maniera ritenersi sostitutivo di un concreto scrutinio *antitrust*.

CONSIDERATO, in particolare, che l'AGCM sottolinea che sarebbe di sua competenza valutare la strategia escludente di un operatore dominante consistente in un *margin squeeze* o in prezzi predatori. L'AGCM inoltre rileva che il fondamento normativo di tale test di prezzo non è l'obbligo di non discriminazione, come dimostrano le circostanze relative alla concorrenza tra operatori che si autoproducono l'intera catena impiantistica dei collegamenti FTTH. L'AGCM rileva che in tali circostanze la definizione di una soglia minima di prezzo *ex ante* potrebbe determinare anche rischi di distorsione della concorrenza, in quanto potrebbe comportare un incremento dei prezzi per i concorrenti e per i consumatori, limitando al contempo la capacità competitiva di un solo operatore. L'AGCM poi evidenzia che le eventuali variazioni in diminuzione dei prezzi dei servizi *wholesale* liberamente adottate da TIM rispetto all'OR sono rare e, come tali, efficacemente assoggettabili allo scrutinio *antitrust*.

CONSIDERATO poi che l'AGCM raccomanda, al fine di minimizzare le potenziali distorsioni delle dinamiche competitive tra operatori, che deriverebbero dalle misure regolamentari *ex ante*, di limitare il test di replicabilità *retail* allo stretto necessario e, in particolare, solo a quelle offerte caratterizzate da frequenti modifiche di prezzo e suscettibili di alterare significativamente la capacità competitiva dei concorrenti sui mercati finali. In tal senso, l'AGCM auspica che non siano assoggettate a test di replicabilità *retail ex ante* le offerte nell'ambito di gare pubbliche e private che abbiano ad oggetto servizi e prestazioni che richiedono la fornitura di collegamenti di tipo *end-to-end* in fibra ottica.

CONSIDERATO che sul tema del *decommissioning* l'AGCM, considerati i potenziali rischi anti-competitivi del processo di *decommissioning* delle centrali locali, l'AGCM

auspica un'attenta disciplina del programma di chiusura delle stesse. A tal fine, ad esempio, suggerisce che:

1. il totale delle linee (100%) della centrale locale interessata dalla chiusura sia immediatamente sostituibile con linee NGA di rete fissa;
2. ai fini della copertura NGA, TIM dovrebbe utilizzare la soluzione FWA in via residuale, riguardante cioè una quota residuale di linee per centrale locale, tenuto conto delle differenti prestazioni rispetto alle reti fisse NGA
3. i prezzi dei servizi di *provisioning* su rete TIM e su rete OAO non siano effettivamente applicati e la variazione dei prezzi subita per il passaggio ai nuovi servizi NGA sia graduale negli anni e tale da non danneggiare la competitività degli operatori concorrenti;
4. il numero degli utenti già migrati su reti NGA sia significativo rispetto al numero totale delle linee della centrale (solo per centrali in cui gli OAO sono co-locati) e tale da comportare risparmi di costo effettivi ed apprezzabili sulla dismissione delle risorse necessarie al mantenimento della rete in rame;
5. l'annuncio della chiusura delle centrali sia effettuato con un preavviso non inferiore a dodici mesi rispetto alla data di avvio del processo di migrazione;
6. la migrazione forzata avvenga in una durata non inferiore a dodici mesi, a decorrere dalla scadenza dell'annuncio, per le centrali con il più basso numero di linee, incrementabile in funzione della maggiore numerosità delle linee della centrale;
7. in caso di mancato rispetto dei termini dell'annuncio e della chiusura delle centrali siano previste penali a favore degli altri operatori.

CONSIDERATO che l'AGCM fa anche notare come la chiusura delle centrali dove gli OAO non sono co-locati non comporta alcun svantaggio competitivo per i concorrenti, i quali non sosterebbero né costi irrecuperabili legati agli investimenti, né costi di migrazione verso TIM, bensì esclusivamente i costi di adeguamento tecnologico degli apparati, che comunque sono costi comuni a tutti gli operatori inclusa TIM.

CONSIDERATO che l'AGCM, vista la valenza pro-concorrenziale della disaggregazione dei servizi accessori per i servizi passivi in rame, auspica che sia valutata la possibilità di estendere il modello della disaggregazione anche ai servizi ad oggi esclusi.

CONSIDERATO che, in relazione all'analisi del mercato n. 4, l'AGCM ribadisce integralmente le conclusioni rese nel proprio parere n. S3262 in data 8 maggio 2018 ed espone ulteriori osservazioni in merito ai servizi di *terminating*. In particolare, l'AGCM osserva che dall'analisi di mercato emerge come i collegamenti *terminating* con velocità superiore a 2Mbps siano costituiti prevalentemente da portanti trasmissivi che utilizzano tecnologie in fibra ottica con architetture punto-punto, per le quali la stessa AGCom propone una piena deregolamentazione.

CONSIDERATO che, secondo l'AGCM, i servizi *terminating* a velocità superiori a 2Mbps appaiono pienamente sostituibili, anche per caratteristiche tecniche, con i servizi

bitstream FTTH e VULA FTTC, attualmente regolamentati, i quali sono in grado di soddisfare le esigenze della maggior parte dell'utenza aziendale.

CONSIDERATO infine che, al fine di minimizzare le potenziali distorsioni concorrenziali, nel mercato dei collegamenti *terminating*, l'AGCM raccomanda, prima di imporre obblighi regolamentari, di effettuare un'analisi dei mercati al dettaglio dei servizi trasmissivi ad alta qualità, di valutare la concorrenza sulle differenti prestazioni dei servizi *terminating*, anche in contesti geografici sub nazionali, dove gli operatori sono co-locali nelle centrali e di limitare le misure regolamentari solo alla fornitura dei collegamenti *terminating* con velocità inferiori a 2Mbps.

CONSIDERATO che il parere dell'AGCM è in linea con la proposta dell'Autorità, sottoposta a consultazione pubblica, circa l'assenza di impatto della separazione sull'analisi di mercato. Relativamente alla differenziazione degli obblighi derivanti dal progetto di separazione si evidenzia che le uniche modifiche proposte riguardano: a) l'obbligo di non discriminazione, al fine di adeguare la regolamentazione al nuovo assetto organizzativo di TIM (mera modifica delle previsioni di cui della delibera n. 623/15/CONS come integrate dalla delibera n. 652/16/CONS recependo, come obblighi, le misure volontariamente adottate da TIM sul nuovo modello di *full equivalence* e sulla *governance*); b) l'obbligo di separazione contabile al fine di tener conto del nuovo assetto organizzativo di TIM e del nuovo flusso e delle nuove modalità di scambi di servizi tra le società del gruppo TIM.

CONSIDERATO che, in merito alle specifiche osservazioni dell'AGCM sul servizio FWA, i servizi offerti su tale tecnologia sono stati, in tutti i precedenti cicli di analisi di mercato, inclusi nei mercati rilevanti dei servizi di accesso da postazione fissa, anche in virtù di un principio di neutralità tecnologica e che, inoltre, molti partecipanti alla consultazione hanno accolto con favore l'inclusione di tale tecnologia FWA tra le tecnologie NGN in grado di fornire servizi di connettività.

RILEVATO che TIM non utilizza, allo stato, tale tecnologia per fornire servizi di accesso all'ingrosso sul territorio nazionale.

CONSIDERATO che i servizi di accesso con tecnologia FWA potrebbero essere utilizzati, in misura marginale e limitatamente ad alcune zone geografiche, per consentire la copertura integrale con reti NGA al fine di realizzare il piano di *decommissioning*.

RILEVATO che il mercato *retail* registra una crescita di servizi di accesso con tecnologia FWA e che tali servizi presentano un certo grado di sostituibilità rispetto ai servizi di accesso su tecnologia in rame e rame-fibra.

RITENUTO, pertanto, opportuno confermare l'inclusione dei servizi di accesso all'ingrosso in tecnologia FWA nel perimetro merceologico dei mercati rilevanti.

RITENUTO che, laddove TIM utilizzasse tale tecnologia per consentire la copertura di alcune zone del Paese con accessi NGA, la stessa infrastruttura debba essere messa a disposizione di terzi a condizioni regolamentate.

RITENUTO, pertanto, opportuno - limitatamente all'obbligo per TIM di fornitura del servizio all'ingrosso FWA per il completamento della copertura NGA nelle aree del territorio oggetto di *switch off* delle centrali in rame - avviare un Tavolo tecnico al fine di

definire, con il coinvolgimento degli operatori interessati, le specifiche tecniche operative e qualitative del servizio all'ingrosso FWA di TIM.

RITENUTO opportuno che, ai fini dell'analisi dei comuni contendibili, non sia inclusa la rete di Flash Fiber ai fini del calcolo della percentuale delle sedi cliente coperta dagli operatori tramite infrastrutture alternative locali. Essenzialmente, in linea con quanto richiesto dall'AGCM, si considera la presenza di Flash Fiber unicamente in relazione all'impatto che tale società ha, in virtù dell'Impegno n. 3 reso vincolante dall'AGCM a conclusione dell'istruttoria I799, sul numero di offerte alternative di accesso a disposizione dei richiedenti l'accesso e, in particolare, in relazione allo sviluppo di future offerte di VULA e *Bitstream* NGA che Fastweb si è impegnata ad offrire sulla propria semi-GPON fornita da Flash Fiber.

RITENUTO opportuno individuare nel Comune l'unità geografica rilevante ai fini della segmentazione geografica e assumere, quali condizioni per ritenere sussistente una effettiva pressione concorrenziale, dal lato dell'offerta, la presenza di almeno due reti NGA alternative a TIM con una copertura, per ciascuna di esse, pari ad almeno il 60% e una copertura complessiva superiore al 75%; una quota TIM nel mercato NGA di servizi *wholesale* attivi inferiore all'80%. L'Autorità ritiene, inoltre, rilevante che si abbia, in tali aree, una quota di mercato *retail* NGA di TIM inferiore o pari al 40%.

RITENUTO necessario che la copertura faccia riferimento a linee di accesso attivabili, da verificarsi sulla base dei *Data Base* di copertura presente e futura di tutti gli operatori di rete. L'obiettività e la trasparenza dei dati sulle linee attivabili consentirà, infatti, oltre a verificare le dinamiche di mercato nei Comuni già contendibili, di estendere la segmentazione a Comuni che raggiungeranno i criteri definiti.

RITENUTO opportuno confermare, nei Comuni contendibili, l'obbligo di controllo dei prezzi basato sul criterio dell'orientamento al costo per tutti i servizi di accesso passivi ed il VULA, forniti nel mercato 3a Resto d'Italia, limitando dunque la differenziazione geografica del rimedio regolamentare ai soli servizi di accesso *wholesale* attivi *bitstream* (accesso centrale), forniti sulle reti NGA e sulle reti in rame.

RITENUTO in particolare opportuno incentivare la diffusione dei servizi di accesso NGA e gli investimenti in connettività ultraveloci, prevedendo, a partire dall'anno 2021, la possibilità per TIM di usufruire di un certo grado di flessibilità nel *pricing* dell'offerta dei servizi VULA FTTC/FTTH, a condizione che si verifichi il raggiungimento a) di un sufficiente livello di concorrenza nel relativo mercato e b) di un adeguato *take up* di servizi a banda ultralarga forniti su reti ad altissima capacità (VHC) sul totale delle linee *retail* a banda larga a livello nazionale nell'anno 2020, così come determinato dall'Autorità.

RITENUTO opportuno rivedere il prezzo *wholesale* del VULA FTTC tenendo conto dei dati di consuntivo di linee FTTC vendute nel 2018, fermo restando il valore medio di costo stabilito per il 2017 con delibera n. 623/15/CONS.

RITENUTO opportuno che, in merito al tema del *decommissioning* e della migrazione dei consumatori, siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 81 del nuovo CCE e le ulteriori condizioni dettagliate nel presente provvedimento. In particolare, prima di annunciare l'intenzione di procedere allo *switch off* di una determinata centrale locale, la copertura NGA della stessa sia garantita al 100%, di norma, tramite accessi *wired*

(FTTC/FTTH) di qualunque rete (di TIM o di altri operatori) e, in via residuale, su rete FWA e che almeno il 60% dei clienti *retail* TIM e degli OAO attestati alle centrali accorpate sia già migrata presso la centrale accorpante su rete NGA.

RITENUTO, altresì, che il periodo di preavviso non possa essere inferiore a 12 mesi (quindi a partire dal verificarsi delle condizioni di cui sopra) al fine di consentire agli operatori di avviare le necessarie preliminari attività tecniche e commerciali.

RITENUTO opportuno stabilire condizioni economiche e qualitative che consentano di favorire la migrazione, tutelando al contempo la concorrenza e i diritti degli utenti. In particolare, relativamente agli incentivi economici l'Autorità ritiene opportuno: l'annullamento dei contributi di disattivazione dei servizi *wholesale* su rete *legacy* e attivazione su rete NGA; porre i costi di dismissione dei siti di collocazione e predisposizione dei nuovi siti a carico di TIM; l'applicazione alle linee migrate dei canoni delle linee cessate fino alla data di completamento dello *switch off*. Inoltre, per favorire la migrazione volontaria, l'Autorità ritiene opportuno stabilire il diritto di beneficiare del canone inferiore tra quello del servizio di partenza e di approdo, agli OAO che effettueranno la migrazione dei propri clienti entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento.

RITENUTO che, relativamente alle tempistiche dell'annuncio, sia opportuno prevedere una differenziazione tra le tempistiche di preavviso tra aree in precedenza definite come "aree bianche", aree ULL e aree WLR/*bitstream*, in virtù delle diverse condizioni strutturali e dei diversi livelli di tutela. In particolare, nel primo caso il maggior tempo di preavviso è funzionale a consentire a TIM sia di realizzare nuove infrastrutture in grado di fornire servizi di accesso NGA sia di utilizzare le infrastrutture NGA di altri operatori; nel secondo caso, la tempistica è fissata per tener conto delle attività necessarie agli OAO e non solo a TIM per lo svuotamento delle centrali co-locate e la migrazione dei clienti presso la centrale accorpante; nel terzo caso si tiene conto di un tempo congruo a garantire la migrazione tutelando i diritti degli utenti finali, atteso che gli OAO non sono collocati presso le centrali in dismissione.

RITENUTO che, per quanto riguarda il precedente punto 6 – nel quale l'AGCM ritiene opportuno che *“la migrazione forzata avvenga in una durata non inferiore a dodici mesi, a decorrere dalla scadenza dell'annuncio, per le centrali con il più basso numero di linee, incrementabile in funzione della maggiore numerosità delle linee della centrale”* – la proposta dell'AGCM di prevedere una durata minima di 12 mesi del processo di migrazione "tecnica" sia ragionevole ed il provvedimento finale debba essere integrato in tal senso, ciò anche alla luce delle concrete esperienze dell'Autorità in materia di migrazione tecnologica.

RITENUTO, infine, opportuno prevedere sia l'applicazione di penali in capo a TIM, in caso di mancato rispetto dei termini dell'annuncio e della chiusura delle centrali, sia la perdita di benefici in capo agli OAO, in caso di ritardi nel processo.

RITENUTO opportuno estendere il modello della disaggregazione anche ai servizi VULA, ad oggi esclusi, come argomentato nel presente provvedimento.

CONSIDERATO che, in relazione alla valutazione dell'AGCM sull'opportunità che tutti i prezzi regolamentati siano definiti in questo provvedimento, i prezzi che l'Autorità ha escluso dalla programmazione pluriennale sono i residuali contributi che dipendono

dall'implementazione del processo di disaggregazione dei servizi accessori di cui alla delibera n. 321/17/CONS.

RITENUTO, in relazione al rilievo dell'AGCM sul *test* di predatorietà sui prezzi *wholesale* di TIM, necessario specificare che l'Autorità – come delineato in premessa – non persegue attraverso la regolamentazione finalità tipicamente *antitrust* ma la regolamentazione economica è orientata a perseguire gli obiettivi di concorrenza e innovazione tipici del quadro normativo di settore.

RITENUTO, in linea con la raccomandazione dell'AGCM, proporzionato escludere dal *test* di prezzo *ex ante* le offerte nell'ambito di gare pubbliche e private. L'Autorità ritiene, parimenti, ragionevole, tenuto conto delle argomentazioni riportate in questo provvedimento, limitare allo stretto necessario il *test* di replicabilità *retail* prima del lancio commerciale dell'offerta e, in particolare, solo a quelle offerte suscettibili di alterare significativamente la capacità competitiva dei concorrenti sui mercati finali. Sempre in un'ottica di semplificazione amministrativa e di una regolamentazione sempre più flessibile che tiene conto della crescente dinamicità del mercato, nonché al fine di incentivare la migrazione verso i servizi a banda ultralarga, l'Autorità ritiene che anche le offerte di punta (cosiddette *flagship*) – particolarmente rilevanti nelle fasi di migrazione dei clienti verso reti NGA - non debbano più essere sottoposte al *test* di replicabilità in modalità *ex ante* ma comunicate contestualmente al loro lancio e sottoposte ad una valutazione di tipo *ex post*. Le offerte *flagship* saranno, tuttavia, definite preventivamente e valutate dall'Autorità al fine di garantire condizioni di replicabilità delle offerte nel mercato *retail* da parte degli operatori che utilizzano le infrastrutture dell'operatore SMP prevedendo, in caso di mancato superamento del test, adeguate azioni amministrative o, ove applicabile, meccanismi di correzione dei prezzi all'ingrosso, laddove giustificati.

CONSIDERATO che, circa le osservazioni dell'AGCM concernenti i servizi *terminating* superiori a 2Mbps costituiti prevalentemente da portanti trasmissivi che utilizzano tecnologie in fibra ottica, nello schema di provvedimento sottoposto a consultazione si propone la rimozione dell'obbligo di fornire i servizi di prolungamento dell'accesso con portante in fibra ottica ed *end to end*, rilevato i volumi pressoché nulli di vendita di tali servizi e non in considerazione di valutazioni di sostituibilità tra i servizi dal lato della domanda e dell'offerta.

CONSIDERATO che, in merito alla tema della sostituibilità che secondo l'AGCM sussiste tra i servizi *terminating* a velocità superiore a 2Mbps ed i servizi *bitstream* NGA e VULA, il *bitstream* NGA presenta effettivamente una distribuzione dei nodi di consegna del traffico confrontabile al *terminating* e con copertura nazionale e appare, pertanto, paragonabile in termini di investimenti necessari per la raccolta del traffico dati.

RITENUTO, tuttavia, che la presenza di una tratta di *backhaul* a banda condivisa, sebbene con le garanzie di una COS pregiata, rende la tecnologia *bitstream* NGA non in grado di fornire le stesse prestazioni in termini di latenza, *jitter* e affidabilità. D'altro canto, la tecnologia VULA è confrontabile in termini di garanzie di banda garantita e non condivisa, ma richiede investimenti per l'accesso al cliente sostanzialmente maggiori. A quanto sopra si aggiunge l'attuale indisponibilità di SLA di attivazione e ripristino confrontabili, oltre che di profili simmetrici di velocità trasmissiva non idonei per clienti

top business con esigenze particolari (cfr. punti 86-92 dell'allegato B alla delibera n. 507/17/CONS).

RITENUTO, pertanto, prematuro deregolamentare i servizi *terminating* Ethernet a velocità superiore a 2 Mbps anche alla luce della recente introduzione dei circuiti Ethernet su fibra che, tenuto conto della rimozione dell'obbligo di fornitura di servizi *end to end* in fibra ottica nel mercato 3a, ne potrebbero, potenzialmente, ereditare le funzionalità per il mercato *business*.

RITENUTO infine, circa la richiesta dell'AGCM di effettuare un supplemento di analisi di mercato al dettaglio delle linee affittate e del relativo grado di concorrenza che tenga conto anche di contesti geografici subnazionali, che, per il mercato 4, non è stata svolta un'analisi geografica dettagliata, in quanto l'analisi preliminare evidenziava condizioni competitive sufficientemente omogenee sull'intero territorio nazionale che non giustifica una specifica analisi geografica analoga a quella effettuata nell'analisi dei mercati 3a e 3b. L'Autorità si riserva, tuttavia, di svolgere tale analisi in fase di conclusione della relativa analisi di mercato.

VISTA la lettera della Commissione C (2019) 5406 *final* dell'11 luglio 2019 relativa allo schema di provvedimento concernente l'analisi coordinata dei mercati dei servizi di accesso alla rete fissa ai sensi dell'articolo 50 *ter* del Codice, notificato alla Commissione europea ed agli Stati membri in data 10 giugno 2019.

CONSIDERATO che la Commissione, sulla base dei documenti notificati e delle informazioni aggiuntive fornite dall'Autorità in data 24 e 28 giugno 2019 in risposta alle proprie richieste di informazioni del 19 e 25 giugno 2019, ha espresso parere favorevole all'adozione del provvedimento finale ed ha formulato specifiche osservazioni in merito: *i*) meccanismo di consultazione e di trasparenza; *ii*) variazione geografica delle misure correttive nel mercato geografico notificato - efficacia e proporzionalità delle misure correttive proposte ed *iii*) effetto retroattivo e attuazione tempestiva della proposta di regolamentazione.

CONSIDERATO che la Commissione osserva che la prassi dell'Autorità non sarebbe coerente con il "meccanismo di consultazione" di cui all'articolo 7 della direttiva quadro, poiché molte delle misure adottate dall'Autorità in passato che attuavano o modificavano in modo significativo misure correttive imposte dalla decisione relativa alla precedente analisi di mercato non sono state notificate alla Commissione e che, dunque, in tal modo, non si garantisce il meccanismo della trasparenza (alla base dell'art. 7) fondamentale ad assicurare un'applicazione coerente delle misure correttive.

CONSIDERATO che la Commissione esorta pertanto l'Autorità a notificare, in futuro, tutte le misure pertinenti volte a modificare o ad attuare le misure correttive, al fine di garantire la conformità con l'articolo 7 della direttiva quadro e, per quanto riguarda la mancata notifica delle decisioni dell'Autorità adottate in passato e attualmente in vigore, si riserva il diritto di adottare le misure necessarie ed adeguate al fine di garantire la conformità con il quadro normativo dell'UE.

RITENUTO opportuno evidenziare - come esplicitamente motivato nei provvedimenti che non sono stati oggetto di consultazione comunitaria ai sensi dell'articolo 12 del Codice - che la scelta di non notificare tali misure, prima dell'adozione

delle delibere finali, è stata giustificata dal loro carattere prettamente tecnico ed attuativo di obblighi precedentemente imposti con le delibere di analisi di mercato.

RITENUTO in ogni caso opportuno ribadire che l'Autorità si impegna a rendere la Commissione costantemente edotta delle eventuali misure che si introdurranno in futuro volte a modificare o ad attuare le misure imposte con la presente analisi di mercato, in conformità alla procedura di consultazione di cui all'articolo 7 della direttiva quadro.

CONSIDERATO inoltre che, relativamente al progetto di misura notificato, la Commissione osserva che, per poter esaminare le conclusioni dell'Autorità sulla valutazione dell'impatto del progetto di separazione della rete di TIM, l'analisi di mercato coordinata dovrebbe includere anche il mercato dell'accesso all'ingrosso di alta qualità in postazione fissa (mercato n. 4 della Raccomandazione 2014/710/UE) e che, pertanto, invita l'Autorità a notificare tale analisi di mercato quanto prima.

RITENUTO opportuno evidenziare che l'Autorità notificherà quanto prima lo schema di provvedimento relativo all'analisi del mercato dei servizi di accesso all'ingrosso di alta qualità in postazione fissa.

CONSIDERATO che, con riferimento alla variazione geografica prevista per le misure correttive, la Commissione comprende la preoccupazione dell'Autorità che, in questa fase, la deregolamentazione del mercato potrebbe ostacolare lo sviluppo della concorrenza, in particolare nel mercato 3a e riconosce che la situazione del mercato all'ingrosso in Italia, in cui un nuovo concorrente è un operatore che opera solamente all'ingrosso e investe a livello nazionale, è effettivamente insolita e tale da giustificare un approccio normativo diverso rispetto a quello utilizzato per creare parità di condizioni per gli operatori alternativi verticalmente integrati.

CONSIDERATO, inoltre, che la Commissione rileva che la predominanza di TIM sul mercato 3a, le incertezze sugli esiti delle trattative tra Open Fiber e TIM per possibili forme di integrazione delle rispettive reti in fibra ottica e le indagini *antitrust* incidono sulla valutazione della proporzionalità e dell'efficacia di una misura di regolamentazione da imporre, soprattutto quando si tratta della flessibilità dei prezzi per i servizi VULA.

CONSIDERATO che, a tale riguardo, la Commissione sottolinea che già in questa fase la normativa italiana vigente potrebbe soddisfare quasi tutte le condizioni stabilite dalla raccomandazione della Commissione del 2013 relativa all'applicazione coerente degli obblighi di non discriminazione e delle metodologie di determinazione dei costi per abolire l'orientamento al costo per i prodotti di accesso alla fibra a livello nazionale.

CONSIDERATO che la Commissione evidenzia che, a maggior ragione, nei Comuni più concorrenziali identificati in base a rigorosi criteri di selezione per catturare la pressione concorrenziale in ogni singolo Comune, parrebbe appropriato rimuovere già a breve l'orientamento al costo basato sul modello BU-LRIC nazionale.

CONSIDERATO, quindi, con riferimento alla flessibilità di prezzo, prevista nello schema di provvedimento notificato, per il servizio VULA di TIM nei Comuni contendibili (prezzi diversi dal prezzo medio nazionale BU LRIC), a partire dal 2021 a condizione che sia raggiunta una soglia di diffusione delle reti ad altissima capacità (VHC) a livello nazionale, la Commissione osserva che questo parametro di *take up* fissato a livello nazionale parrebbe non adeguato e non giustificato, in quanto l'insieme

dei criteri stabiliti dall'Autorità per individuare i Comuni maggiormente contendibili sarebbe già sufficiente a garantire che le reti VHC alternative abbiano una certa spinta di mercato in tali Comuni e

CONSIDERATO altresì che la Commissione, reputando le differenze nelle dinamiche concorrenziali tra i diversi Comuni già basate su elementi di prova sufficientemente coerenti e cogenti, invita l'Autorità a non posticipare l'attuazione della flessibilità dei prezzi VULA, e in ogni caso non oltre il 2021;

RITENUTO necessario riconoscere che le particolari caratteristiche della concorrenza sviluppatasi nel mercato all'ingrosso nel mercato 3a a livello nazionale necessitano un approccio diversificato;

CONSIDERATO che tali particolari caratteristiche sono legate all'attuale struttura e dinamica concorrenziale individuabile nel mercato 3a), attualmente caratterizzato dall'emergere di nuove offerte *wholesale* di servizi all'ingrosso da parte di operatori concorrenti che, per essere appetibili, debbono essere dimensionate su una scala significativa e su gran parte del territorio nazionale. In questo contesto, lo sviluppo di reti NGA e VHC per la vendita all'ingrosso di servizi d'accesso a livello nazionale presenta costi fissi e *sunk* notevoli, soprattutto nel caso delle reti FTTH, i quali per essere recuperati debbono poter essere distribuiti su una quantità di potenziali clienti molto elevata. Per tale ragione, nel contesto strategico attuale appare cruciale il fatto che gli operatori alternativi che abbiano l'obiettivo di sviluppare adeguatamente delle offerte alternative a livello *wholesale* nel mercato 3a debbano avere accesso ad una porzione significativa di domanda contendibile a livello nazionale;

CONSIDERATO che, nell'attuale mercato, caratterizzato dalla consistenza delle attuali quote di TIM nel mercato 3a, in assenza di un meccanismo che leghi i comportamenti dell'operatore notificato nelle aree contendibili al livello nazionale di *take up* dei servizi a banda ultralarga forniti su reti di accesso ad altissima capacità (VHC), l'operatore notificato manterrebbe sia l'incentivo che la capacità di adottare strategie di riduzione selettiva dei prezzi nelle aree in cui sono in fase di avvio offerte di accesso all'ingrosso a reti ad altissima capacità, al fine di ridurre in maniera significativa e persistente la domanda contendibile a livello nazionale da parte degli operatori alternativi integrati verticalmente o con modelli di business *wholesale-only*;

RITENUTO che tali pratiche potrebbero frenare lo sviluppo su scala nazionale di offerte alternative e ridurre in maniera significativa e persistente la domanda contendibile, rivelandosi capaci potenzialmente di compromettere il raggiungimento degli obiettivi di recupero dei costi fissi nel lungo periodo e quindi lo sviluppo di una concorrenza stabile in un'ottica *forward-looking*;

RITENUTO pertanto necessario confermare che la flessibilità del prezzo VULA di TIM non possa essere introdotta immediatamente, ma solo dopo un intervallo di tempo ragionevole a consentire lo sviluppo di un mercato *wholesale* su scala nazionale; e che per tale ragione l'Autorità ha conseguentemente individuato nel 2020 il primo anno nel quale verificare il conseguimento di determinate soglie minime di *take-up* dei servizi a banda ultralarga forniti sulle reti VHC al fine di consentire, dall'anno successivo, il 2021, la possibilità per TIM di beneficiare, nelle aree contendibili, di un grado di flessibilità dei prezzi VULA, nel caso in cui si sia registrata una positiva dinamica di consolidamento

dell'offerta concorrenziale all'ingrosso in tali aree e un effettivo conseguimento del *take-up* dei servizi a banda ultralarga forniti su reti VHC su scala nazionale rispetto agli obiettivi fissati per il 2020;

RITENUTO necessario condizionare la possibilità dell'operatore notificato di usufruire della flessibilità nella definizione dei prezzi VULA a partire dall'anno 2021, laddove l'Autorità verificasse, nel 2020, il consolidamento di un sufficiente livello di concorrenza nel mercato 3 a e il progressivo raggiungimento di significativi livelli da parte dei consumatori di *take up* dei servizi di accesso ad altissima capacità (VHC) sul totale delle linee fisse *retail* a banda larga, parametrati agli obiettivi della Comunicazione della Commissione sulla Gigabit Society (ad esempio, una soglia significativa di tale *take-up* potrebbe essere individuata nella misura del 20-25%). A tale fine, l'Autorità determina con proprio provvedimento entro il 31/12 del 2019 livello minimo atteso di *take up* per l'anno successivo (2020), nonché le procedure di verifica del conseguimento delle condizioni necessarie per la flessibilità del *pricing*, la natura e la dimensione di tale flessibilità e le modalità di comunicazione preventiva all'Autorità.;

CONSIDERATO che, in relazione alla proposta dell'Autorità di adeguamento del prezzo del servizio VULA per l'anno 2018, la Commissione sottolinea l'impatto negativo sulla certezza giuridica e sugli incentivi degli operatori ad investire in reti NGA di tali misure retroattive ed esorta l'Autorità a definire i prezzi del VULA in modo lungimirante;

RITENUTO al riguardo che l'adeguamento del prezzo dei servizi VULA per il 2018 sia necessario ed eccezionalmente giustificato nel caso di specie, avuto riguardo del divario tra i volumi VULA effettivamente acquistati sul mercato e quelli stimati nel modello di costo;

RITENUTO, quindi, che tale adeguamento del prezzo VULA FTTC 2018 sia funzionale a garantire il ristoro a TIM dei soli costi sostenuti, tenuto conto dei consuntivati volumi;

RITENUTO inoltre che tale aggiornamento dei prezzi (sin dal 2018) non arreca pregiudizio né agli operatori richiedenti l'accesso (che beneficeranno di una riduzione del prezzo) né un vantaggio a TIM, in quanto il ricavo medio complessivo risulterà invariato;

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione Commissario Antonio Nicità, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

UDITA la relazione del Presidente;

DELIBERA

TITOLO I – DEFINIZIONE DEI MERCATI RILEVANTI DEI SERVIZI DI ACCESSO LOCALE E CENTRALE ALL’INGROSSO (MERCATI 3A E 3B DELLA RACCOMANDAZIONE 2014/710/UE) E VALUTAZIONE DEL SIGNIFICATIVO POTERE DI MERCATO

Art. 1

Definizioni

Ai fini del presente provvedimento si intende per:

- a. “Autorità”: l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, istituita dall’art. 1, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 249;
- b. “Codice”: il “Codice delle comunicazioni elettroniche” adottato con decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, come modificato dal decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 70;
- c. “operatore notificato”: l’operatore identificato, ai sensi dell’art. 52 del Codice, come operatore avente significativo potere di mercato in uno o più mercati rilevanti oggetto del presente provvedimento;
- d. “operatore alternativo”: un’impresa, diversa dall’operatore notificato (*Other Authorised Operators* o OAOs), autorizzata a fornire una rete pubblica di comunicazioni elettroniche, o una risorsa correlata;
- e. “clienti residenziali”: le persone fisiche residenti in abitazioni private che generalmente acquistano i servizi per finalità diverse da quelle imprenditoriali o professionali e che riportano il proprio codice fiscale sul contratto;
- f. “clienti non residenziali”: le persone giuridiche che acquistano i servizi per finalità di tipo imprenditoriale o professionale e che riportano sul contratto la partita IVA;
- g. “servizi correlati”: i servizi associati alla funzione d’uso dell’accesso alla rete telefonica pubblica in postazione fissa, ovvero quella di effettuare e/o ricevere chiamate telefoniche;
- h. “rete locale”: il circuito fisico che collega il punto terminale della rete (tipicamente presso il domicilio dell’abbonato) al permutatore o ad un impianto equivalente nella centrale locale della rete pubblica di comunicazioni elettroniche;
- i. “sottorete locale”: una rete locale parziale che collega il punto terminale della rete (tipicamente nella sede dell’abbonato) ad un punto di concentrazione o ad un determinato punto di accesso intermedio della rete pubblica locale di comunicazioni elettroniche (tipicamente di giunzione tra rete primaria e secondaria);
- j. “centrale locale”: edificio o locale ove sono presenti gli apparati attivi (quali gli OLT) di moltiplicazione, commutazione, conversione ottico/elettrico e passivi (quali gli ODF) di connessione e permutazione delle linee in fibra ottica;

- k. “reti di accesso di nuova generazione (*NGAN*)”: reti di accesso che si basano in tutto o in parte su elementi ottici e in grado di fornire servizi d’accesso a banda larga con caratteristiche più avanzate (quale una maggiore velocità trasmissiva di picco e una maggiore banda media garantita) rispetto alle reti di accesso a banda larga di base intese come quelle realizzate esclusivamente su portante in rame;
- l. “punto di concentrazione”: un punto della rete equipaggiato per l’attestazione di collegamenti fisici e per l’installazione di telai idonei ad alloggiare apparati e cavi;
- m. “servizio di accesso disaggregato alla rete locale in rame”: l’insieme dei servizi di accesso completamente disaggregato alla rete locale, di accesso condiviso alla rete locale in rame e di accesso alla sottorete in rame, di servizio di accesso disaggregato virtuale, di servizio di *unbundling* dati, di servizio di *unbundling* virtuale;
- n. “servizio di accesso completamente disaggregato alla rete locale” (c.d. *full unbundling* o ULL): fornitura dell’accesso alla rete locale dell’operatore di accesso con l’uso dell’intero spettro delle frequenze disponibile;
- o. “servizio di accesso disaggregato alla sottorete locale” (c.d. *sub-loop unbundling* o SLU): il servizio consistente nella fornitura dell’accesso alla sottorete locale in rame dell’operatore di accesso con l’uso dell’intero spettro delle frequenze disponibile;
- p. “servizio di accesso disaggregato virtuale (c.d. VULA)”: il servizio consistente nella fornitura dell’accesso virtuale alla rete locale che comprende la fornitura della capacità trasmissiva dalla sede dell’abbonato alla centrale locale della rete in fibra, per mezzo di un apparato attivo, con interfaccia di consegna *Ethernet*;
- q. “servizio di accesso condiviso (c.d. *shared access*)”: fornitura dell’accesso alla porzione superiore dello spettro disponibile sulla rete locale dell’operatore di accesso; la porzione inferiore dello spettro continua ad essere utilizzata per la fornitura di servizi di fonia vocale;
- r. “servizio di *unbundling* dati”: fornitura dell’accesso alla porzione superiore dello spettro disponibile sulla rete locale dell’operatore di accesso. In questo caso la porzione inferiore dello spettro non viene utilizzata per la fornitura al pubblico di servizi di fonia vocale;
- s. “servizio di co-locazione”: il servizio che consente ad un operatore alternativo di disporre di spazi, presso le centrali dell’operatore notificato e presso i punti di concentrazione;
- t. “servizio di prolungamento dell’accesso in fibra ottica”: il servizio che consiste nella fornitura e nella manutenzione da parte dell’operatore notificato di un cavo in fibra ottica tra una centrale locale dell’operatore di accesso ed un centro di commutazione e trasmissione di livello gerarchico immediatamente superiore oppure tra una centrale locale ed un’altra centrale locale verso cui esistono portanti e cavidotti diretti, qualora non sia possibile offrire il servizio di prolungamento dell’accesso presso il centro di commutazione e trasmissione di livello gerarchico immediatamente superiore di pertinenza della prima centrale locale;



- u. “servizio di accesso alla fibra spenta”: il servizio di fornitura e manutenzione di tratte continue di fibra ottica posate nella rete di accesso e nella rete metropolitana di *backhauling*; il servizio include l’uso delle infrastrutture civili correlate per l’accesso alla fibra spenta e le eventuali attività di giunzione delle singole tratte necessarie a soddisfare la specifica richiesta e non comprende gli apparati trasmissivi;
- v. “servizi accessori all’accesso disaggregato alla rete locale”: comprendono i servizi di co-locazione (con fornitura di energia e condizionamento), di prolungamento dell’accesso con portante in fibra;
- w. “servizio di manutenzione correttiva”: le attività di intervento per la risoluzione di problemi tecnici richieste attraverso una segnalazione di “guasto” da parte del cliente finale (attività di *assurance*);
- x. “stadio di linea aperto ai servizi di accesso disaggregato”: stadio di linea della rete di TIM per il quale almeno un operatore ha firmato il verbale di consegna dello stadio di linea e sono attive almeno 50 linee in modalità *unbundling/shared access* ai clienti finali;
- y. “*Wholesale Line Rental*” (di seguito WLR): il servizio di vendita del canone all’ingrosso;
- z. “servizio *bitstream* (o di flusso numerico)”: il servizio consistente nella fornitura da parte dell’operatore di accesso alla rete di comunicazione elettronica pubblica fissa della capacità trasmissiva tra la postazione di un utente finale ed il punto di presenza di un operatore o *Internet Service Provider* (ISP) che vuole offrire il servizio a banda larga all’utente finale;
- aa. “*bitstream* asimmetrico su linea condivisa”: servizio *bitstream* su linea fisica sulla quale il cliente finale fruisce, mediante utilizzo della porzione inferiore dello spettro della coppia in rame anche del servizio telefonico su tecnologia PSTN (POTS/ISDN);
- bb. “*bitstream* asimmetrico su linea dedicata (*naked bitstream*)”: servizio *bitstream* fornito su linea fisica sulla quale il cliente finale non usufruisce, mediante utilizzo della porzione inferiore della coppia in rame, del servizio telefonico su tecnologia PSTN. Tale servizio è offerto su linea non attiva o su linea attiva sulla quale il servizio telefonico è stato cessato dall’utente finale in seguito all’attivazione del servizio *bitstream*;
- cc. “servizi accessori al *bitstream* ed al WLR”: i servizi connessi alla commercializzazione degli stessi;
- dd. “DSLAM”: l’apparato dedicato alla terminazione di accessi in tecnologia xDSL e alla multiplazione dei flussi dati dei singoli clienti ad esso attestati;
- ee. “accesso al DSLAM”: accesso locale alla rete in rame tramite *kit* di consegna *Ethernet* presso la centrale di attestazione del cliente;
- ff. “infrastruttura di posa di *backhaul* (passivo)”: Minitubo all’interno dell’Infrastruttura di Posa di TIM il cui Tracciato si stende tra il pozzetto "uno" di una centrale locale (SL, Stadio di Linea) di TIM (compreso il caso in cui lo SL coincide con una centrale SGU) e il pozzetto "uno" della centrale a cui è direttamente interconnessa (centrale di livello gerarchico "superiore");

- gg. “fibre ottiche di *backhaul* (passivo)”: fibre ottiche che originano da una centrale locale (Stadio di Linea) di TIM (compreso il caso in cui lo SL coincide con una centrale SGU) e terminano presso un’altra centrale della rete di TIM a cui è direttamente interconnessa (centrale di livello gerarchico "superiore");
- hh. “*Optical Distribution Frame (ODF)*”: l’apparato passivo di attestazione e permutazione delle fibre ottiche (permutatore ottico), collocato nella centrale locale della rete di accesso NGA; allo stesso sono attestate, da un lato, le fibre ottiche collegate agli apparati attivi di centrale, *inter alia* gli OLT, e, dall’altro lato, le fibre ottiche, dedicate o condivise, su cui sono attestati gli utenti finali;
- ii. “*Optical Line Termination (OLT)*”: apparato attivo di terminazione della linea ottica, presente nella centrale locale, che si interfaccia con più apparati ONU o ONT della rete di accesso e che allo stesso sono attestati. Tale apparato implementa, in una rete NGA, tra le altre, le funzionalità di conversione ottico-elettrica (O/E) dei segnali, demodulazione, controllo, multiplexazione dei flussi dati degli utenti finali allo stesso attestati, tenuto conto dei previsti *standard* internazionali (quali, ad esempio, G-PON, XG-PON, EPON, ed evoluzioni). A seconda che si tratti di una architettura punto-multipunto o punto-punto una porta dell’OLT controlla una ONT o più (ad oggi fino a 128 su distanze di decine di chilometri);
- jj. “*Optical Network Termination (ONT)*”: apparato attivo, installato presso la sede dell’utente finale, che svolge le funzionalità di terminazione di rete ottica in una rete di accesso FTTH. Tale elemento di rete si interfaccia con l’OLT e svolge le funzionalità di conversione elettro ottica dei segnali in ingresso e implementa gli *standard* trasmissivi di accesso al mezzo fisico (secondo gli *standard* previsti quali, ad esempio, G-PON, XG-PON, EPON e sue evoluzioni, per la tecnologia GPON, o Gigabit P2P *Ethernet*, nelle topologie P2P). Presenta specifiche interfacce verso l’utente finale (come la GE RJ-45). L’ONT e gli apparati lato cliente (*modem, router, apparecchio telefonico, apparati TV*) possono essere o meno integrati in un unico dispositivo;
- kk. “*Optical Network Unit (ONU)*”: l’apparato attivo, di interfaccia tra la rete in fibra ottica e la rete in rame, dislocato nelle vicinanze dell’utente finale e, specificatamente, nell’armadio stradale, nelle reti di accesso FTTN (FTTC), o alla base o in prossimità dell’edificio, nelle reti FTTB. Si interfaccia con le NT (la NT è la terminazione di rete quando l’utente finale è attestato alla rete in rame) degli utenti finali. La ONU è dislocata in centrale locale nel caso di utenti attestati su rete rigida;
- ll. “*PON Passive Optical Network*”: rete di accesso passiva (senza elementi attivi) di tipo punto-multipunto utilizzata per realizzare reti di accesso FTTH. Una rete PON è costituita da portanti in fibra ottica, una porta OLT, un certo numero di *splitter* (dispositivo ottico passivo reciproco che suddivide ed accoppia il segnale luminoso proveniente da una fibra su più fibre ottiche e viceversa) e un certo numero di ONU. Mediante una singola PON è possibile collegare alla *centrale locale* fino a 128 clienti finali (pertanto, fino a 128 ONT);
- mm. “topologia di rete punto-multipunto (P2MP)”: topologia di rete in cui le linee di accesso sono dedicate ai singoli utenti finali dal *punto terminale*,

nell'abitazione, fino a un nodo intermedio (Punto di Distribuzione o nodo attivo) dove le linee sono aggregate in una linea condivisa. L'aggregazione può essere passiva (mediante *beam splitters* o ripartitori ottici passivi, nell'architettura PON) o attiva (ad esempio nelle reti FTTC tramite la ONU). L'architettura P2MP con rete ottica passiva PON è basata su una topologia di rete di distribuzione tipicamente ad albero, con più livelli di diramazione realizzati mediante l'uso di ripartitori ottici passivi (*splitters*). Le reti PON sono caratterizzate dall'assenza di apparati attivi al di fuori delle terminazioni di linea ottica (OLT) e delle terminazioni di rete ottica (ONT). Una parte della rete di accesso ottica è pertanto condivisa fra gli utenti finali, per cui sono necessarie specifiche tecniche di controllo per l'accesso al canale di comunicazione (MAC, *Medium Access Control*, definiti dagli *standard* internazionali quali GPON o EPON), come pure tecniche che garantiscano la sicurezza dei dati trasmessi (*data encryption*);

- nn. “topologia di rete punto-punto (P2P)”: topologia di rete in cui le linee di accesso dell'utente rimangono allo stesso dedicate dalla sua abitazione fino all'ODF (la tecnologia usata è indicata, ad esempio, come “*Active Ethernet*”);
- oo. “*standard (x)PON*”: APON (ATM PON) primo *standard* PON, cui è seguito lo *standard* BPON (*Broadband* PON). Ha fatto seguito lo *standard* EPON (*Ethernet* PON con *downstream line rate* di 2,25 Gbit/s, *upstream line rate* di 1,25 Gbit/s, con *splitting* 1:16, e sue evoluzioni sino a capacità di 10Gbit/s in *downstream* ed *upstream*), dell'organismo IEEE e il GPON (Gigabit PON, dell'ITU, *downstream line rate* 2,488 Gbit/s, *upstream line rate* 1,244 Gbit/s, con *splitting* fino a 1:128. Ad oggi disponibili *standard* XG-PON, fino a 10 Gbit/s in *downstream* e 2,5 Gbit/s in *upstream* e TWDM-PON ove sono state introdotte tecniche di moltiplicazione di lunghezza d'onda per una capacità trasmissiva complessiva di 80 Gbit/s in *downstream* ed *upstream*). Le distanze gestite sono di 20 km di norma sino a 60 km in funzione dello *split ratio* impiegato e delle tecnologie ottiche di trasmissione e ricezione installate presso gli OLT e ONT/ONU;
- pp. “punto terminale di rete”: il punto fisico a partire dal quale il contraente ha accesso ad una rete pubblica di comunicazione; in caso di reti in cui abbiano luogo la commutazione o l'instradamento, il punto terminale di rete è definito mediante un indirizzo di rete specifico che può essere correlato ad un numero di contraente o ad un nome di contraente; per il servizio di comunicazioni mobili e personali il punto terminale di rete è costituito dall'antenna fissa cui possono collegarsi via radio le apparecchiature terminali utilizzate dagli utenti del servizio;
- qq. “*Customer premises equipment (CPE)*”: generico insieme di apparati di comunicazione attivi, localizzati presso la sede dell'utente finale residenziale o affari, che permettono a quest'ultimo di utilizzare i servizi di connettività dati e/o fonia (come, ad esempio, *modems* o *router*, *set-top boxes*, PABX);
- rr. “Punto di Distribuzione”: nodo intermedio in una rete di accesso NGA dove uno o più linee in fibra ottica provenienti dall'ODF sono “divise (diramate)” e distribuite per connettere le abitazioni degli utenti finali (attraverso il segmento terminale di rete). Un Punto di Distribuzione in genere serve diversi edifici o



abitazioni. Può essere collocato o alla base di un edificio o nella strada. Un Punto di Distribuzione contiene, in genere, un permutatore di attestazione delle linee del cliente finale e, in funzione del tipo di architettura, uno *splitter* ottico passivo;

- ss. “tratta terminale di rete”: segmento di rete che collega il *punto terminale di rete* all’interno dell’abitazione dell’utente finale al primo *Punto di Distribuzione* della rete di accesso; tale segmento di terminazione comprende il cablaggio verticale all’interno dell’edificio e, eventualmente, il cablaggio orizzontale fino al *Punto di Distribuzione*;
- tt. “rapporto di contesa o fattore di contemporaneità”: rapporto tra la banda di picco consentita dalla tecnologia di accesso utilizzata dall’utente finale e la banda minima allo stesso garantita;
- uu. “rete rigida”: rete che collega rigidamente il cliente alla centrale locale, senza che vi sia un punto di flessibilità costituito dall’armadio di ripartizione;
- vv. “rete elastica”: rete con cliente collegato alla centrale locale tramite armadio di ripartizione;
- ww. “area di raccolta”: l’area afferente all’insieme degli apparati di moltiplicazione (DSLAM, OLT) direttamente attestati ad uno stesso Punto di Consegna (PdC);
- xx. “area di raccolta ATM”: ciascuna delle trenta aree in cui è suddiviso il territorio nazionale per la fornitura del servizio *bitstream* su rete ATM sulla base dell’architettura di rete di TIM, e nella quale è presente almeno un punto di interconnessione (nodo *parent* ATM) per la consegna del traffico proveniente da un apparato di moltiplicazione (DSLAM) situato nella stessa Area di Raccolta; il nodo *distant* ATM raccoglie il traffico da altre aree di raccolta ATM tramite il servizio aggiuntivo di trasporto ATM tra aree di raccolta ATM;
- yy. “area di raccolta *Ethernet*”: l’area afferente all’insieme degli apparati di moltiplicazione (DSLAM, OLT) direttamente attestati ad uno stesso Punto di Consegna (PdC) *Ethernet* (nodo *feeder parent*);
- zz. “macroarea di raccolta *Ethernet*”: ciascuna delle trenta aree in cui è suddiviso il territorio nazionale per la fornitura del servizio *bitstream Ethernet*, anche su rete NGA, e nella quale è presente almeno un punto di interconnessione (nodo *feeder distant*) per la consegna del traffico proveniente dalle aree di raccolta *Ethernet* appartenenti alla stessa macroarea;
- aaa. “nodi *feeder*”: i *feeder Ethernet* che rappresentano gli elementi di commutazione dati utilizzati come Punti di Consegna (PdC); tali *feeder* assumono, a seconda dei casi, *funzionalità* di nodo *Ethernet* di tipo *parent* o *distant*;
- bbb. “*feeder Ethernet* con funzionalità di nodo *parent* (di primo livello)”: il nodo *feeder Ethernet* deputato alla raccolta del traffico originato dagli utenti connessi agli OLT/DSLAM attestati direttamente allo stesso;
- ccc. “*feeder Ethernet* con funzionalità di tipo *distant* (di secondo livello)”: il *feeder Ethernet* deputato alla raccolta del traffico originato dagli utenti connessi agli altri nodi *feeder Ethernet* contenuti nella stessa macroarea;

- ddd. “*Virtual Circuit (VC)*”: circuito virtuale della rete ATM caratterizzato da una classe di servizio (UBR, ABR senza congestione, VBR-rt e CBR) e da parametri di configurazione di banda massima, minima e dichiarata (PCR, MCR, SBR);
- eee. “*Virtual Path (VP)*”: percorso virtuale della rete ATM che racchiude un certo numero di VC caratterizzati dai medesimi parametri tecnici;
- fff. “servizio di trasporto o *backhauling*”: il servizio di trasporto dati, a livello di area di raccolta, costituito dalla fornitura dei collegamenti tra gli apparati di moltiplicazione (DSLAM) ubicati nella centrale locale ed il nodo cui sono direttamente attestati;
- ggg. “servizio di trasporto *Ethernet* di primo livello o *backhauling*”: il servizio di trasporto dati, a livello di area di raccolta, costituito dalla fornitura dei collegamenti tra gli apparati di moltiplicazione (DSLAM) ubicati nella centrale locale ed il nodo *feeder* di primo livello cui sono direttamente attestati;
- hhh. “servizio di trasporto *Ethernet* di secondo livello”: il servizio di trasporto dati costituito dai collegamenti tra i nodi *feeder* appartenenti a distinte aree di raccolta all’interno della stessa macroarea;
- iii. “servizio di trasporto *long distance*”: il servizio consistente nel trasporto tra aree di raccolta ATM o tra macroaree *Ethernet*;
- jjj. “infrastrutture di posa”: le infrastrutture civili per la posa di portanti fisici per la realizzazione di reti di *backhauling* o di accesso in rame o fibra ottica, quali cavidotti (cunicoli, tubazioni), pozzetti, camerette, pali, tralicci, recinti per *shelter*, etc.;
- kkk. “condotto”: la conduttura o il tubo sotterraneo utilizzato per alloggiare fibre ottiche, cavi in rame di reti di *backhauling* o di accesso;
- lll. “pozzetti”: le aperture, generalmente dotate di una copertura, attraverso le quali è possibile accedere ad uno spazio sotterraneo utilizzato come punto di accesso per effettuare collegamenti incrociati o lavori di manutenzione su cavi sotterranei di comunicazione elettronica;
- mmm. “segmento di terminazione”: il segmento di rete che collega la borchia localizzata all’interno dell’abitazione dell’utente finale al primo punto di distribuzione; tale segmento di terminazione comprende il cablaggio verticale all’interno dell’edificio e, eventualmente, il cablaggio orizzontale fino a un punto di terminazione o divisore ubicato nel seminterrato dell’edificio o in un pozzetto in prossimità dello stesso, posizionato all’interno o all’esterno della proprietà privata;
- nnn. “rete ottica primaria”: la porzione di rete che si estende dalla centrale locale di accesso, esclusa la tratta di accesso alla centrale, fino al primo punto di giunzione (punto di giunzione intermedio);
- ooo. “rete ottica secondaria”: la porzione di rete che collega, a partire dal punto di giunzione intermedio, la rete ottica primaria alla tratta di adduzione;
- ppp. “tratta di adduzione”: la porzione di infrastruttura di posa (costituita da pozzetti, e cunicoli) che ospita i cavi di raccordo tra la rete di distribuzione ottica secondaria ed il punto dove comincia il cablaggio verticale del palazzo;



- qqq. “punto di terminazione di edificio” (PTE): il punto di distribuzione generalmente posto alla base dell’edificio, o appena al di fuori dello stesso, da cui inizia il segmento di terminazione;
- rrr. “cameretta”: un pozzetto atto al raccordo di tratte di cavi in tubazione;
- sss. “cameretta zero”: la prima cameretta posta all’uscita della centrale locale che raccorda tutti i cavi che fuoriescono dalla centrale;
- ttt. “tratta di accesso alla centrale”: la porzione di infrastruttura di posa che si estende dalla centrale locale alla rete ottica primaria che include la cameretta zero situata alla base delle centrali, i pozzetti che si incontrano immediatamente dopo la cameretta zero ed i cunicoli tra queste due infrastrutture;
- uuu. “rete FTTH (*Fiber To The Home*)”: una rete di accesso in fibra ottica fino all’abitazione dell’utente, cioè una rete di accesso composta da portanti trasmissivi in fibra ottica per tutta l’estensione della tratta che va dall’*Optical Distribution Frame* (ODF) (a cui si connette l’OLT), installato in una centrale locale, al *punto terminale di rete* a cui si connette la ONT;
- vvv. “rete FTTB (*Fiber To The Building*)”: una rete in fibra ottica che, a partire dall’ODF, si estende fino la base dell’edificio dell’utente finale, mentre all’interno dell’edificio sono utilizzati portanti trasmissivi in rame. La *tratta terminale di rete*, a valle dell’elemento di terminazione del collegamento in fibra ottica (ONU), è realizzata attraverso l’impiego di portanti trasmissivi in rame; la fibra ottica, dalla centrale locale, è terminata presso un *armadietto*, alla base di un edificio, contenente gli apparati attivi (ONU) necessari a svolgere previste funzionalità trasmissive e di conversione ottico/elettrica;
- www. “rete FTTN (*Fiber To The Node*)”: una rete di accesso che impiega portanti trasmissivi in fibra ottica a partire dall’ODF sino ad un nodo intermedio e portanti trasmissivi in rame per rilegare tale nodo e l’utente finale; il nodo intermedio di distribuzione può coincidere con l’armadio ripartilinea della rete di accesso in rame (in tal caso si parla di rete di accesso FTTC – *Fiber To The Cabinet*);
- xxx. “rete FTTE (*Fiber To The Exchange*)”: una rete di accesso che impiega esclusivamente portanti trasmissivi in rame a partire dal permutatore della centrale locale sino all’abitazione dell’utente finale;
- yyy. “rete FWA (*Fixed Wireless Access*)”: l’architettura di accesso in cui la fibra ottica e/o altro mezzo di *backhauling* raggiunge una stazione radio base a cui sono collegati i terminali d’utente mediante l’utilizzo di un determinato intervallo di frequenze radio;
- zzz. “attivazioni di linee”: tutte le lavorazioni atte al *delivery* del servizio di attivazione di un nuovo cliente (NIP) ossia un cliente che prima dell’attività dell’operatore non aveva alcun servizio;
- aaaa. “migrazioni di linee”: tutte le lavorazioni atte sia al cambio di Operatore (migrazioni da OAO a TIM *Retail* e viceversa, oltre a migrazioni tra OAO) e al cambio di servizio utilizzato dal cliente col medesimo Operatore (OAO o TIM *Retail*);

- bbbb. “Comune contendibile (Area A)”: Comune in cui si registrano contemporaneamente le seguenti condizioni: i) presenza di almeno due operatori alternativi a TIM con reti NGA con una copertura delle sedi cliente (da parte della singola rete) $\geq 60\%$ ed in cui la copertura complessiva delle sedi cliente (da parte delle due reti) risulta essere $>75\%$, ii) quota di mercato *retail* NGA di TIM $\leq 40\%$; iii) quota *wholesale* degli accessi attivi NGA di TIM $<$ dell’80%;
- cccc. “Offerte *flagship* dell’operatore SMP”: tipologie di offerte dell’operatore SMP che si basano su un’architettura in fibra (FTTH) o mista rame-fibra (FTTC) e che consentono di attivare profili di velocità massima di *download* almeno pari a 100Mbit/s, che annualmente saranno definite dall’Autorità;
- dddd. “*kit* di consegna”: l’insieme degli apparati e dei collegamenti necessari alla consegna dei servizi intermedi acquistati dagli operatori presso il nodo *parent/distant* della rete di TIM; tale *kit* di consegna rappresenta un servizio accessorio per la fornitura dei servizi di accesso all’ingrosso;
- eeee. “*vectoring*”: la tecnica di elaborazione dei segnali applicabile nell’ambito delle reti di nuova generazione in architettura FTTC alle tecnologie VDSL e VDSL2 volta a ridurre le interferenze che si determinano con la trasmissione di segnali elettrici attraverso cavi in rame.

Per quanto applicabili, valgono le definizioni di cui all’art. 1 del Codice.

Art. 2

Definizione dei mercati rilevanti

1. Sono identificati i seguenti due mercati rilevanti del prodotto:
 - a) mercato dei servizi di accesso locale all’ingrosso in postazione fissa (mercato n. 3a);
 - b) mercato dei servizi di accesso centrale all’ingrosso in postazione fissa per i prodotti di largo consumo (mercato n. 3b).
2. Il mercato dei servizi di accesso locale all’ingrosso in postazione fissa, di cui al precedente comma 1, *lett. a)*, è definito come la domanda e l’offerta dei servizi di accesso locale all’ingrosso alla rete di distribuzione, realizzata con portanti fisici, in rame e/o in fibra ottica o FWA; l’operatore acquisisce il servizio di accesso alla rete di distribuzione, dalla centrale locale, direttamente a livello di portante fisico (coppia in rame o fibra ottica) o mediante un apparato attivo (sia del tipo DSLAM sia OLT) in modalità VULA.
3. Il mercato dei servizi di accesso centrale all’ingrosso in postazione fissa per i prodotti di largo consumo, di cui al precedente comma 1, *lett. b)*, è definito come la domanda e l’offerta dei servizi all’ingrosso di accesso centrale alla rete di distribuzione, realizzata con portanti fisici in rame e/o in fibra ottica o FWA, forniti mediante il servizio di trasporto del traffico dati dalla centrale locale agli apparati di commutazione (*feeder switch*), di consegna del traffico dati, situati nei nodi centrali.
4. Per entrambi i mercati rilevanti del prodotto di cui al comma 1 sono individuati due mercati rilevanti geografici di dimensione sub-nazionale:

- a) Comune di Milano;
- b) Resto d'Italia.

Art. 3

Identificazione degli operatori aventi significativo potere di mercato

1. Nei mercati di cui all'Art. 2, comma 1, *lett. a e b*), della presente delibera, relativi al Comune di Milano sussistono condizioni di concorrenza effettiva.
2. Nei mercati di cui all'Art. 2, comma 1, *lett. a e b*), della presente delibera, relativi al Resto d'Italia non sussistono condizioni di concorrenza effettiva.
3. La società TIM è identificata quale operatore detentore di significativo potere di mercato (SMP) nei mercati di cui all'Art. 2, comma 1, *lett. a e b*), della presente delibera relativi al Resto d'Italia.

TITOLO II – REVOCA DEGLI OBBLIGHI NEI MERCATI 3A E 3B DEL COMUNE DI MILANO

Art. 4

Revoca degli obblighi regolamentari nei mercati 3a e 3b del Comune di Milano

1. Nei mercati dei servizi di accesso locale e centrale all'ingrosso in postazione fissa di cui all'art. 2, comma 1, *lett. a e b*), relativi al Comune di Milano, sono revocati gli obblighi imposti in capo a TIM dalla delibera n. 623/15/CONS.
2. La revoca degli obblighi di cui al comma precedente entra in vigore a far data dalla pubblicazione del presente provvedimento. TIM ha l'obbligo di continuare la fornitura dei servizi che, a tale data, sono già attivi, sulla base delle condizioni economiche definite in questa analisi di mercato, per 12 mesi dalla pubblicazione di questa delibera.

TITOLO III - OBBLIGHI IN CAPO ALL'OPERATORE NOTIFICATO QUALE AVENTE SMP NEI MERCATI DEI SERVIZI DI ACCESSO LOCALE E CENTRALE ALL'INGROSSO ALLA RETE FISSA (MERCATI 3A E 3B) RELATIVI AL RESTO D'ITALIA

Capo I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 5

Obblighi in carico all'operatore notificato quale avente Significativo Potere di Mercato

1. Ai sensi del Codice, delle leggi n. 481 del 14 novembre 1995 e n. 249 del 31 luglio 1997, sono imposti a TIM, in qualità di operatore avente significativo potere di

mercato nei mercati rilevanti di cui all'Art. 2, comma 1, *lett. a e b*) della presente delibera, relativi al Resto d'Italia, gli obblighi di cui al presente Titolo.

Art. 6

Obblighi in materia di accesso e di uso di determinate risorse di rete – accesso locale all'ingrosso

1. Ai sensi dell'art. 49 del Codice, TIM è soggetta all'obbligo di fornire accesso e di garantire l'uso delle risorse della propria rete di accesso locale in rame, in fibra ottica e FWA, ivi inclusi i servizi accessori, come specificato nei commi successivi.
2. TIM è soggetta all'obbligo di fornire agli operatori alternativi i seguenti servizi di accesso locale alla propria rete in rame: *i*) servizio di accesso completamente disaggregato alla rete locale (ULL) e *ii*) servizio di accesso disaggregato alla sottorete locale (SLU).
3. TIM è soggetta all'obbligo di fornire agli operatori alternativi i seguenti servizi di accesso locale alla propria rete in fibra ottica: *i*) accesso alle infrastrutture di posa; *ii*) accesso alla fibra spenta nelle tratte di rete primaria e secondaria; *iii*) accesso al segmento di terminazione, *iv*) accesso disaggregato alla rete in fibra ottica a livello di centrale locale, laddove ciò risulti essere tecnicamente possibile.
4. TIM è soggetta all'obbligo di fornire accesso al segmento di terminazione in fibra, per le porzioni della propria rete di accesso per le quali adotta l'architettura FTTH, ed in rame, per le porzioni della propria rete di accesso per le quali adotta l'architettura FTTB. Nel caso in cui TIM non abbia installato né una rete FTTH né una rete FTTB, l'operatore alternativo può comunque richiedere l'accesso al segmento di terminazione in rame o in fibra ottica il quale è concesso, previo studio di fattibilità, salvo il caso di oggettivi ostacoli tecnici debitamente documentati.
5. L'accesso locale alla rete in fibra ottica include i seguenti servizi:
 - a. accesso ai cavidotti e alla fibra spenta situati nella tratta di accesso alla centrale;
 - b. accesso ai cavidotti e alla fibra spenta situati nelle tratte di rete primaria e secondaria;
 - c. giunzione della fibra spenta tra rete primaria e secondaria e presso il punto di terminazione di edificio;
 - d. accesso ai cavidotti situati nella tratta di adduzione fino al punto di terminazione di edificio;
 - e. accesso al segmento di terminazione;
 - f. accesso alla fibra ottica spenta e ai cavidotti nel segmento di *backhaul* passivo.
6. TIM fornisce un servizio di accesso in tecnologia *Ethernet* su rete in fibra ottica e rame di tipo GEA (*Generic Ethernet Access*) a livello di centrale locale, ossia un servizio di accesso disaggregato di tipo VULA ed i relativi servizi accessori. Tale servizio consiste nella fornitura dell'accesso alla rete di distribuzione in rame e/o in fibra a livello di centrale locale per mezzo di un apparato attivo (DSLAM, OLT) con interfaccia di consegna *Ethernet*. Il servizio presenta le seguenti caratteristiche: *i*)

l'accesso avviene a livello di centrale locale e non include componenti di *backhaul*;
ii) la fornitura dell'accesso è indipendente dal servizio fornito e garantisce sufficiente libertà di scelta della CPE (*Customer Premises Equipment*) fatte salve le esigenze di sicurezza ed integrità della rete ed i necessari requisiti circa l'utilizzo di apparati conformi alla normativa internazionale; iii) il flusso trasmissivo *Ethernet* è consegnato all'operatore alternativo in modalità a capacità dedicata al singolo cliente (*un-contended connection*); iv) il servizio consente un sufficiente controllo da parte dell'operatore alternativo, anche da remoto, della linea di accesso al cliente.

7. Nelle aree oggetto di *decommissioning* delle centrali locali in rame TIM è soggetta all'obbligo di fornitura del servizio di accesso, in tecnologia FWA, per i clienti migrati su tale tecnologia alla chiusura della centrale, ai sensi di quanto previsto agli artt. 50 e 51.
8. TIM è soggetta all'obbligo di fornitura, sia per i servizi di accesso alla rete in rame sia per quelli in fibra ottica, dei servizi accessori di co-locazione presso le centrali locali della propria rete di accesso e presso gli armadi stradali o, comunque, presso i punti di concentrazione.
9. TIM fornisce i servizi di accesso locale all'ingrosso su rete in rame ed in fibra ottica indipendentemente dalla finalità d'uso dell'operatore richiedente, con riferimento sia alle attivazioni che alle migrazioni delle linee.
10. TIM fornisce i servizi accessori di attivazione (*provisioning*) e di manutenzione correttiva (*assurance*) delle linee accesso fornite in ULL, SLU e VULA anche tramite il ricorso ad imprese terze, conformemente alle disposizioni di cui alla delibera n. 321/17/CONS.
11. TIM implementa le procedure come definite nelle pertinenti delibere, per quanto di propria competenza, necessarie al trasferimento dei clienti tra operatori, incluso TIM stessa, su rete in rame, in fibra ottica e FWA.

Art. 7

Obblighi in materia di accesso e di uso di determinate risorse di rete – accesso centrale all'ingrosso

1. Ai sensi dell'art. 49 del Codice, TIM è soggetta all'obbligo di fornire i servizi di accesso *bitstream* in tecnologia *Ethernet*, anche in modalità *naked*, sia su rete in rame sia su rete in fibra ottica indipendentemente dall'architettura di rete sottostante (FTTH, FTTB, FTTN, FTTE) nonché i relativi servizi accessori.
2. TIM resta soggetta all'obbligo di fornire i servizi di accesso *bitstream* in tecnologia ATM, secondo le modalità di cui alla delibera n. 623/15/CONS, solo nelle centrali locali non coperte dalla tecnologia *Ethernet*. TIM fornisce agli operatori un aggiornamento periodico della copertura della rete *Ethernet*.
3. TIM fornisce i servizi di accesso *bitstream* su rete in rame e in fibra ottica – compresi i relativi servizi accessori – con interconnessione ai nodi di commutazione della rete di trasporto (nodo *parent*, nodo *distant*, nodo remoto di livello IP), secondo le modalità indicate nei successivi commi.

4. TIM fornisce il servizio di accesso *bitstream Ethernet* su rete di accesso in rame e in fibra ottica a livello di “area di raccolta *Ethernet*” (consegna al nodo *feeder parent*) e “macroarea di raccolta *Ethernet*” (consegna al nodo *feeder distant*), compresi i relativi servizi accessori, garantendo la copertura del territorio nazionale mediante trenta “macroaree di raccolta *Ethernet*”, incluso il servizio di raccolta e trasporto del traffico tra “macroaree di raccolta *Ethernet*”.
5. Il servizio *bitstream* offerto su rete in rame e in fibra ottica include, nel caso di interconnessione al nodo *parent* o *distant*, sia componenti della rete di accesso sia componenti della rete di trasporto (*backhaul attivo*) fino al nodo di consegna.
6. TIM consente agli operatori che si interconnettono ad uno qualunque dei nodi *feeder Ethernet* all’interno della macroarea di raccolta di poter raccogliere, contemporaneamente, il traffico proveniente: *i*) dall’area di raccolta di competenza del *feeder* a cui l’operatore è interconnesso acquistando il trasporto (*backhaul*) di primo livello; *ii*) dalle aree di raccolta di competenza di tutti gli altri *feeder* appartenenti alla stessa macroarea sostenendo, in tal caso, il costo del trasporto di primo livello cui si aggiunge il costo del trasporto di secondo livello dagli altri nodi *feeder* appartenenti alla stessa macroarea da cui si chiede la raccolta del traffico dati.
7. TIM fornisce un servizio di trasporto di tipo *long distance* per la raccolta del traffico da nodi *feeder Ethernet* appartenenti a macroaree di raccolta differenti.
8. TIM offre il servizio *bitstream* di cui ai commi precedenti garantendo agli operatori la possibilità di definire la Classe di Servizio (CoS) di trasporto secondo quanto definito nelle offerte di riferimento *bitstream* approvate.
9. TIM fornisce, altresì, un servizio di accesso *bitstream* (su rete in rame e fibra ottica, indipendentemente dalla tecnologia trasmissiva sottostante) con consegna a livello IP.
10. TIM, nella fornitura dei servizi *bitstream* su rete in rame e in fibra ottica, garantisce l’accesso a tutte le funzionalità tecniche disponibili nei propri apparati di rete in termini di possibilità di configurazione, di modifica della velocità di trasmissione, di sistemi di gestione ed interfacce di interconnessione e, in ogni caso, almeno a quelle impiegate per la fornitura dei propri servizi ai clienti finali.
11. TIM fornisce i servizi di accesso *bitstream* su rete in rame e in fibra ottica indipendentemente dalla finalità d’uso dell’operatore richiedente e con riferimento sia alle attivazioni che alle migrazioni delle linee.
12. TIM implementa le procedure come definite nelle pertinenti delibere, per quanto di propria competenza, necessarie al trasferimento dei clienti tra operatori, incluso TIM stessa, su rete in rame e in fibra ottica.

Art. 8

Obblighi in materia di accesso e di uso di determinate risorse di rete – Wholesale Line Rental

1. Ai sensi dell’art. 49 del Codice, fatto salvo quanto previsto all’art. 18 del presente provvedimento, TIM è soggetta all’obbligo di fornitura del servizio WLR, delle

prestazioni associate e dei relativi servizi accessori, per le linee di accesso in rame, attive e non attive, afferenti agli stadi di linea non aperti ai servizi di accesso disaggregato e comunque per tutte le linee sulle quali, per cause tecniche, non è possibile fornire tali servizi.

2. TIM fornisce il servizio WLR, le prestazioni associate ed i servizi accessori indipendentemente dalla finalità d'uso dell'operatore richiedente.

Art. 9

Obblighi di trasparenza

1. Ai sensi dell'art. 46 del Codice, TIM è soggetta all'obbligo di trasparenza nell'offerta di ciascun servizio che è tenuta a fornire secondo quanto disposto agli artt. 6, 7 e 8 del presente provvedimento.
2. Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 4, TIM ha l'obbligo di pubblicare un'Offerta di Riferimento (OR) con validità annuale per i seguenti servizi di accesso all'ingrosso alla rete in rame: *i*) accesso completamente disaggregato alla rete locale (*Full unbundling*); *ii*) accesso disaggregato alla sottorete locale (*Sub-loop unbundling*); *iii*) co-locazione ed altri servizi accessori ai servizi di accesso locale; *iv*) *bitstream* e relativi servizi accessori; *v*) WLR e relative prestazioni associate e servizi accessori; *vi*) accesso al DSLAM.
3. Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 4, TIM ha l'obbligo di pubblicare un'Offerta di Riferimento con validità annuale per i seguenti servizi di accesso all'ingrosso alla rete in fibra ottica: *i*) accesso alle infrastrutture di posa, con riferimento sia alla rete di accesso sia alla rete di *backhaul passiva*; *ii*) accesso alla fibra spenta, con riferimento sia alla rete di accesso sia alla rete di *backhaul passiva*; *iii*) accesso disaggregato alla rete in fibra ottica a livello di centrale locale laddove ciò risulti essere tecnicamente possibile; *iv*) accesso al segmento di terminazione; *v*) VULA; *vi*) co-locazione ed altri servizi accessori ai servizi di accesso locale; *vii*) *bitstream* e relativi servizi accessori.
4. TIM pubblica su base annuale, entro il 31 ottobre di ciascun anno, le Offerte di Riferimento per i servizi di cui ai commi 2, 3 del presente articolo relative all'anno successivo, che l'Autorità provvede ad approvare con eventuali modifiche. L'Offerta approvata ha validità a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento e gli effetti dell'approvazione, ove non diversamente previsto, decorrono da tale data anche retroattivamente rispetto alla data di approvazione dell'Offerta. A tal fine, nelle more dell'approvazione dell'Offerta di Riferimento, TIM pratica le ultime condizioni di offerta approvate dall'Autorità.
5. Per gli anni 2018 e 2019, TIM pubblica le Offerte di Riferimento per i servizi di cui ai commi 2, 3 del presente articolo, conformi alle previsioni del presente provvedimento, entro il 30 settembre 2019.
6. Ciascuna Offerta di Riferimento, predisposta ai sensi dei commi 2, 3 del presente articolo, contiene una descrizione delle condizioni tecnico-economiche e delle modalità di fornitura e ripristino dei servizi oggetto dell'Offerta di Riferimento, sufficientemente dettagliate e disaggregate.

7. Con riferimento alle condizioni tecniche di fornitura e di riparazione dei guasti e dei degrading, per ciascuno dei servizi di cui ai commi 2, 3 del presente articolo, TIM predispone idonei *Service Level Agreement* (SLA), differenziati in SLA base e SLA *premium*, contenenti il dettaglio dei processi e dei tempi di *provisioning* e *assurance* per ciascun elemento dei servizi e degli *standard* di qualità adottati, corredati da corrispondenti congrue penali in caso di ritardato e/o mancato adempimento agli obblighi contrattuali.
8. In caso di circostanze eccezionali, non prevedibili alla data della presentazione delle Offerte di Riferimento, TIM ha facoltà di introdurre modifiche delle condizioni tecniche e/o economiche di fornitura dei servizi di cui al comma 1 del presente articolo e dei relativi servizi accessori, incluso nuovi profili di accesso. In tale caso, TIM è tenuta a comunicare per iscritto all'Autorità la proposta di modifica dell'offerta, unitamente alle motivazioni tecniche ed economiche nonché le giustificazioni comprovanti l'eccezionalità della circostanza e la non prevedibilità della stessa al momento della pubblicazione dell'OR. La variazione dell'offerta è soggetta ad approvazione con eventuali modifiche da parte dell'Autorità. La modifica di condizioni tecniche di fornitura deve essere comunicata da TIM sul proprio sito *web*, dopo l'approvazione dell'Autorità, almeno tre mesi prima dalla data di entrata in vigore. L'offerta deve essere tecnicamente disponibile almeno un mese prima dalla data di entrata in vigore. L'Autorità approva le nuove condizioni con provvedimento del Direttore competente una volta sentiti gli operatori i quali hanno 20 giorni lavorativi per fornire commenti. In caso di nuovi profili di accesso o di nuovi servizi, TIM potrà utilizzare gli stessi per la fornitura di servizi di accesso al dettaglio non prima di tre mesi dalla loro comunicazione sul proprio sito *web*. Le variazioni che riguardano le sole condizioni economiche sono comunicate all'Autorità per le verifiche di competenza. L'Autorità approva le nuove condizioni economiche con provvedimento del Direttore competente una volta sentiti gli operatori i quali hanno 20 giorni lavorativi per fornire commenti. Tali modifiche, laddove approvate, sono pubblicate sul sito *web* di TIM almeno trenta giorni prima della loro applicazione.
9. In corrispondenza ad ogni nuova offerta di riferimento TIM allega un documento che indica le modifiche rispetto all'offerta di riferimento dell'anno precedente.

Art. 10a

Obblighi di non discriminazione in presenza della separazione legale volontaria della rete fissa di accesso di TIM

1. Ai sensi dell'art. 47 del Codice, TIM è soggetta all'obbligo di non discriminazione nella fornitura di ciascun servizio di accesso all'ingrosso alla rete in rame e in fibra ottica di cui agli artt. 6, 7 e 8 del presente provvedimento.

Modello di equivalence

2. Per la fornitura dei servizi di accesso locale all'ingrosso, di cui all'art. 6 del presente provvedimento, TIM applica – in virtù della separazione legale volontaria della propria rete fissa di accesso di cui all'Annesso 1 al presente provvedimento – agli operatori alternativi richiedenti ed alle altre società del gruppo TIM che operano nei

mercati al dettaglio (ServCo) le medesime condizioni economiche di fornitura, gli stessi termini e condizioni tecniche di fornitura e riparazione, usando gli stessi sistemi e processi (*modello di Equivalence of Input - EoI*).

3. Il modello di *equivalence of Input* è attuato in relazione ai seguenti servizi di accesso: ULL, accesso al DSLAM, VULA FTTC e FTTH. In relazione all'elenco servizi che ServCo acquisisce, in regime di *equivalence*, da NetCo il modello di cui al presente articolo sostituisce il precedente modello di *equivalence* approvato dall'Autorità con la delibera n. 652/16/CONS.
4. Per la fornitura dei servizi di accesso all'ingrosso TIM – nello specifico la società NetCo – utilizza i processi, i sistemi e le banche dati di cui alla delibera n. 652/16/CONS (*inter alia* la Nuova Catena di *Delivery* e *Netmap*).

KPI di non discriminazione

5. Alla Società NetCo si applicano i KPI approvati con delibera n. 395/18/CONS, con i necessari adeguamenti per tener conto del nuovo assetto organizzativo di TIM, discendente dalla separazione legale della rete di accesso fissa.

Test di prezzo

6. Tutte le offerte di TIM di servizi di accesso al dettaglio (inclusi i *bundle*) devono essere replicabili da parte di un operatore efficiente. Le modalità di verifica della replicabilità delle offerte di TIM (*test* di prezzo), nonché le modalità di comunicazione delle relative condizioni di offerta, sono disciplinate al successivo articolo 42.

Art. 10b

Obblighi di non discriminazione in assenza della separazione legale volontaria della rete fissa di accesso di TIM

1. Ai sensi dell'Art. 47 del Codice, TIM è soggetta all'obbligo di non discriminazione nella fornitura di ciascun servizio di accesso all'ingrosso alla rete in rame e in fibra ottica di cui agli artt. 6, 7 e 8 del presente provvedimento.

Modello di equivalence

2. Per la fornitura dei servizi di cui al comma precedente TIM applica agli operatori richiedenti ed alle proprie divisioni *retail* il modello di *equivalence* approvato con la delibera n. 652/16/CONS.
3. Con riferimento alle condizioni economiche dei servizi di cui al comma 1, TIM applica i medesimi prezzi sia agli operatori alternativi, sia alle proprie divisioni commerciali ed alle società controllate, collegate e controllanti.
4. Con riferimento alle condizioni tecniche di fornitura, TIM fornisce i *servizi base* di accesso all'ingrosso (ULL, SLU, VULA FTTH) agli operatori terzi richiedenti ed alla Direzione *Retail* di TIM, mediante la stessa unità organizzativa (la Direzione *Wholesale*) e gli stessi processi, sistemi e banche dati e, dunque, mediante l'implementazione del modello di *Full equivalence* come disciplinato dalla delibera

n. 652/16/CONS. TIM fornisce i restanti servizi di accesso *wholesale* regolamentati, secondo un modello di *equivalence* potenziato (*Equivalence+*) come disciplinato dalla delibera n. 652/16/CONS.

5. TIM – ai sensi dell’art. 2, comma 12, *lett. f)* della legge n. 481 del 14 novembre 1995 e dell’art. 1, comma 8, della legge n. 249 del 31 luglio 1997 – garantisce adeguate misure di separazione amministrativa tra le proprie divisioni commerciali e le divisioni che erogano i servizi di cui al comma 1, volte a garantire il rispetto dell’obbligo di non discriminazione.

KPI di non discriminazione (KPI_nd)

6. Per la fornitura dei servizi di accesso locale e centrale all’ingrosso sono applicati i KPI di non discriminazione (KPI-nd) approvati con delibera n. 395/18/CONS.

Test di prezzo

7. Tutte le offerte di TIM di servizi di accesso al dettaglio (inclusi i *bundle*) devono essere replicabili da parte di un operatore efficiente. Le modalità di verifica della replicabilità delle offerte di TIM (*test di prezzo*), nonché le modalità di comunicazione delle relative condizioni di offerta, sono disciplinate ai successivi articoli 42 e 43.

Art. 11a

Obblighi di separazione contabile in presenza della separazione legale volontaria della rete fissa di accesso di TIM

1. Ai sensi dell’art. 48 del Codice, TIM è soggetta all’obbligo di separazione contabile per i mercati nn. 3a e 3b relativi al Resto d’Italia, per il servizio WLR e per tutti i servizi ad essi appartenenti e le relative prestazioni accessorie.
2. Per ciascuno dei mercati 3a e 3b relativi al Resto d’Italia e dei servizi ad essi appartenenti – forniti su rete in rame (FTTE), in fibra ottica (FTTH) e su rete mista (FTTC/FTTB) – TIM, tramite la società NetCo, predispone scritture contabili separate (Conto Economico e Rendiconto del Capitale Impiegato), che rendano trasparenti i costi, i ricavi ed i relativi volumi dei servizi all’ingrosso forniti ad altri operatori e quelli relativi alla fornitura dei medesimi servizi alla Società di TIM che opera nei mercati dei servizi di accesso al dettaglio (ServCo).
3. Il Conto Economico ed il Rendiconto del Capitale Impiegato dei servizi di accesso locale all’ingrosso (mercato n. 3a) e relativi servizi accessori riportano:
 - a. i ricavi generati dalla fornitura dei servizi di accesso locale ad altri operatori;
 - b. i ricavi generati dalla fornitura interna ad altri mercati e alla società ServCo di ciascuno dei servizi di accesso locale (ULL, accesso al DSLAM, VULA);
 - c. i costi operativi sostenuti per la produzione dei servizi di accesso locale, inclusi i costi sostenuti per l’approvvigionamento da operatori terzi degli *input* necessari per la produzione degli stessi;

- d. i costi sostenuti per l'acquisizione dalla Società ServCo di ciascun *input* necessario per la fornitura dei servizi di accesso locale all'ingrosso e delle relative prestazioni accessorie;
 - e. il capitale impiegato per la produzione dei servizi.
4. Il Conto Economico ed il Rendiconto del Capitale Impiegato di sintesi sono costituiti dalla somma dei Conti Economici e Rendiconti del Capitale Impiegato dei singoli servizi appartenenti al mercato n. 3a, elencati al comma 4 dell'Art. 13.
5. Il Conto Economico ed il Rendiconto del Capitale Impiegato dei servizi di accesso centrale all'ingrosso (mercato n. 3b), nonché dei relativi servizi accessori, riportano:
 - a. i ricavi generati dalla fornitura dei servizi ad altri operatori;
 - b. i costi operativi sostenuti per la produzione dei servizi di accesso centrale, inclusi i costi interni (per acquisizione di input regolamentari dal mercato 3a) e quelli sostenuti per l'approvvigionamento da operatori terzi degli *input* necessari per la produzione degli stessi;
 - c. i costi sostenuti per l'acquisizione dalla Società ServCo di ciascun *input* necessario per la fornitura dei servizi di accesso centrale all'ingrosso e delle relative prestazioni accessorie;
 - d. il capitale impiegato per la produzione dei servizi.
6. Il Conto Economico ed il Rendiconto del Capitale Impiegato di sintesi sono costituiti dalla somma dei Conti Economici e Rendiconti del Capitale Impiegato dei singoli servizi appartenenti al mercato n. 3b, elencati al comma 4 dell'art. 14.
7. Il Conto Economico ed il Rendiconto del Capitale Impiegato dei servizi WLR, delle prestazioni associate e dei relativi servizi accessori, riportano:
 - a. i ricavi generati dalla fornitura dei servizi WLR ad altri operatori;
 - b. i costi interni per l'acquisizione di input regolamentari dal mercato 3a e i costi operativi sostenuti per la produzione dei servizi WLR, inclusi i costi sostenuti per l'approvvigionamento da operatori terzi degli *input* necessari per la produzione degli stessi;
 - c. i costi sostenuti per l'acquisizione dalla Società ServCo di ciascun *input* necessario per la fornitura dei servizi di accesso WLR all'ingrosso, e delle relative prestazioni accessorie;
 - d. il capitale impiegato per la produzione del servizio.
8. Il Conto Economico ed il Rendiconto del Capitale Impiegato dei servizi WLR sono costituiti dalla somma dei Conti Economici e Rendiconti del Capitale Impiegato dei singoli servizi WLR, elencati al comma 4 dell'art. 15.
9. Le informazioni contabili relative ai servizi trasferiti tra le due società, NetCo e ServCo, presentano lo stesso livello di dettaglio di quelle relative ai servizi equivalenti forniti da TIM ad altri operatori e riportati in Offerta di Riferimento. I prezzi dei servizi trasferiti tra le due società, NetCo e ServCo, sono specificati negli appositi contratti stipulati tra le due società e corrispondono ai prezzi dei servizi equivalenti risultanti dall'Offerta di Riferimento.

Art. 11b

Obblighi di separazione contabile in assenza della separazione legale volontaria della rete fissa di accesso di TIM

1. Ai sensi dell'art. 48 del Codice, TIM è soggetta all'obbligo di separazione contabile per i mercati n. 3a, n. 3b, per il servizio WLR e per tutti i servizi ad essi appartenenti e le relative prestazioni accessorie.
2. TIM, per ciascuno dei mercati e dei servizi ad essi appartenenti forniti su rete in rame (FTTE), in fibra ottica (FTTH) e su rete mista (FTTC/FTTB), indicati al comma 1, predispone scritture contabili separate (Conto Economico e Rendiconto del Capitale Impiegato) che rendano trasparenti i prezzi dei servizi all'ingrosso forniti ad altri operatori ed i prezzi dei trasferimenti interni (*transfer charge*).
3. Il Conto Economico ed il Rendiconto del Capitale Impiegato di sintesi dei servizi di accesso locale all'ingrosso (mercato n. 3a), e relativi servizi accessori, riportano:
 - a. i ricavi generati dalla fornitura dei servizi di accesso locale ad altri operatori;
 - b. i ricavi figurativi generati dalla fornitura interna, verso i servizi di altri mercati regolamentati o verso la divisione *retail*, dei servizi di accesso locale;
 - c. i costi operativi sostenuti per la produzione dei servizi di accesso locale;
 - d. il capitale impiegato per la produzione dei servizi di accesso locale.
4. Il Conto Economico ed il Rendiconto del Capitale Impiegato di sintesi, di cui al comma precedente, sono costituiti dalla somma degli analoghi Conti Economici e Rendiconti del Capitale Impiegato dei singoli servizi appartenenti al mercato n. 3a, elencati al comma 4 dell'art. 13.
5. Il Conto Economico ed il Rendiconto del Capitale Impiegato di sintesi dei servizi di accesso centrale all'ingrosso (mercato n. 3b) su reti in rame (FTTE), in fibra ottica (FTTH) e su rete mista (FTTC/FTTB), nonché dei relativi servizi accessori, riportano:
 - a. i ricavi generati dalla vendita dei servizi di accesso centrale ad altri operatori;
 - b. i costi operativi sostenuti per la produzione dei servizi di accesso centrale, incluso il trasporto dati dalle centrali locali ai nodi *feeder*;
 - c. i costi figurativi (*transfer charge*) sostenuti per l'acquisizione interna, dal mercato n. 3a, dei servizi di accesso locale all'ingrosso, distintamente per quelli in rame, per quelli in fibra ottica e FWA (mercato n. 3a) e relative prestazioni accessorie, che fungono da *input* per i servizi di accesso centrale all'ingrosso;
 - d. il capitale impiegato per la produzione dei servizi di accesso centrale.
6. Il Conto Economico ed il Rendiconto del Capitale Impiegato di sintesi, di cui al comma precedente, sono costituiti dalla somma degli analoghi Conti Economici e Rendiconti del Capitale Impiegato dei singoli servizi appartenenti al mercato n. 3b, elencati al comma 4 dell'art. 14.
7. Il Conto Economico ed il Rendiconto del Capitale Impiegato di sintesi dei servizi WLR, prestazioni associate e servizi accessori, riportano:
 - a. i ricavi generati dalla fornitura dei servizi WLR ad altri operatori;
 - b. costi operativi sostenuti per la produzione dei servizi WLR;

- c. i costi figurativi (*transfer charge*) sostenuti per l'acquisizione interna dei servizi di accesso disaggregato (mercato n. 3a) e relative prestazioni accessorie, che fungono da *input* per i servizi WLR;
 - d. il capitale impiegato per la produzione del servizio WLR.
8. Il Conto Economico ed il Rendiconto del Capitale Impiegato di sintesi, di cui al comma precedente, sono costituiti dalla somma degli analoghi Conti Economici e Rendiconti del Capitale Impiegato dei singoli servizi WLR, elencati al comma 4 dell'art. 15.
9. Le informazioni contabili relative ai servizi forniti internamente presentano lo stesso livello di dettaglio di quelle relative ai servizi equivalenti forniti all'esterno, riportati in Offerta di Riferimento. I prezzi dei *transfer charge* relativi ai servizi forniti internamente sono quelli dei servizi equivalenti risultanti dall'Offerta di Riferimento.

Art. 12

Obblighi di controllo dei prezzi

1. Ai sensi dell'art. 50 del Codice, fatto salvo quanto disposto all'art. 17, TIM è soggetta, nel Resto d'Italia, all'obbligo di controllo dei prezzi per i servizi appartenenti ai mercati n. 3a e n. 3b (escluso il servizio di accesso *bitstream* a livello di nodo remoto IP che resta fissato mediante libera negoziazione tra TIM e l'operatore richiedente), per i servizi WLR e per le relative prestazioni accessorie, sulla base del criterio dell'orientamento al costo come disposto nel comma seguente.
2. L'obbligo di controllo dei prezzi di cui al comma precedente è declinato come segue:
 - a. i canoni mensili e i contributi *una tantum*, per l'anno 2018, dei servizi di accesso locale e centrale alla rete in rame ed in fibra ottica e del servizio WLR, inclusi i servizi accessori, sono fissati pari ai valori approvati per l'anno 2017, fatto salvo la determinazione nel procedimento di approvazione della relativa offerta di riferimento del canone della banda *bitstream Ethernet* e dei contributi di configurazione delle VLAN, dei contributi *una tantum* dipendenti dalla disaggregazione dei servizi accessori, del servizio VULA FTTC che è calcolato sulla base del costo medio stabilito per il 2017 con delibera n. 623/15/CONS e dell'aggiornamento dei volumi dei profili di velocità consuntivati nel 2018;
 - b. i canoni mensili, per gli anni 2019-2021, dei servizi di accesso locale e centrale alla rete in rame ed in fibra ottica e del servizio WLR sono orientati al costo e fissati sulla base della metodologia *Long Run Incremental Cost* di tipo *bottom up* (BU-LRIC), di cui all'Annesso 1 del Documento V del presente provvedimento;
 - c. i canoni mensili, per gli anni 2019-2021, dei servizi di accesso locale FWA sono fissati, solo nelle aree oggetto di *switch off*, ai sensi dell'art. 51 del presente provvedimento.
 - d. i contributi *una tantum* di attivazione, disattivazione e migrazione dei servizi SLU e ULL e, conseguentemente, i contributi dipendenti da questi ultimi sono

valutati, per gli anni 2019-2021, secondo le disposizioni di cui alla delibera n. 321/17/CONS; stessa previsione si applica per il servizio VULA FTTC a seguito dell'avvio del relativo processo di fornitura in modalità disaggregata.

- e. tutti i contributi *una tantum* ulteriori rispetto a quelli di cui al comma precedente, relativi ai servizi di accesso locale e centrale alla rete in rame ed in fibra ottica, sono determinati, per gli anni 2019-2021, applicando annualmente un tasso di efficientamento del 2% a partire dai corrispondenti valori approvati per l'anno 2017 e confermati nel 2018;
- f. il costo della manodopera per il triennio 2019-2021 è pari al valore stabilito per l'anno 2017, e confermato nel 2018, ridotto, su base annuale, mediante l'applicazione di un tasso di efficientamento dell'1%;
- g. la componente relativa agli impianti dei costi di collocazione (alimentazione e condizionamento) dell'Offerta di Riferimento di collocazione ed i relativi costi di commercializzazione per gli anni 2019-2021 sono fissati pari ai valori approvati per l'anno 2017 con delibera n. 34/18/CIR, e confermati per il 2018, con l'applicazione di un tasso di efficientamento del 2% annuo. La componente relativa all'energia elettrica dei costi di collocazione è determinata sulla base delle fatture di Telenergia ed è approvata dall'Autorità, nell'ambito del procedimento di valutazione della relativa Offerta di Riferimento. I costi relativi agli spazi, ai servizi di *facility management* e *security* dell'Offerta di Riferimento di collocazione ed i relativi costi di commercializzazione per gli anni 2019-2021 sono fissati pari ai valori approvati per l'anno 2017 con delibera n. 34/18/CIR, e confermati per il 2018, con l'applicazione di un tasso di efficientamento annuo del 2%;
- h. i costi della banda *Ethernet* di I livello sono differenziati per il trasporto dei servizi *bitstream* su rete in rame e su rete in fibra ottica e fibra ottica mista a rame a partire dal 2021. I costi della banda *Ethernet* per gli anni 2019-2021 (per il trasporto del traffico dati *bitstream* sia su rame sia NGA) sono determinati sulla base dell'orientamento al costo mediante un modello *bottom up* che tiene conto, in relazione alla domanda, dell'andamento del traffico medio dati per cliente e del numero di linee a banda larga e ultralarga nell'anno precedente a quello di riferimento;
- i. i valori del WACC e del *risk premium* per il triennio 2019-2021 sono calcolati secondo la metodologia descritta, rispettivamente, nell'Annesso 2 e dell'Annesso 7 del Documento V del presente provvedimento. Per il triennio 2019-2021 il valore del WACC è pari a 8,64% ed il valore del *risk premium* è pari a 3,2% per gli investimenti in reti FTTH ed a 0% per gli investimenti in reti FTTC.

Art. 13

Obbligo di contabilità dei costi – accesso locale all'ingrosso

1. Ai sensi dell'art. 50 del Codice, TIM è sottoposta all'obbligo di contabilità dei costi per i servizi di accesso locale alla rete in rame ed alla rete in fibra ottica, e relativi servizi accessori, venduti esternamente e forniti internamente.
2. Il perimetro impiantistico dei servizi di accesso locale all'ingrosso è costituito dagli elementi passivi della rete locale di accesso, compreso il segmento di terminazione in rame ed in fibra ottica, utilizzati per la vendita esterna e per la fornitura interna, incluso gli elementi pertinenti al primo apparato di moltiplicazione (DSLAM, OLT, ADM, WDM); in particolare, rientrano nel perimetro impiantistico, ai fini del presente articolo, le infrastrutture civili (cavidotti) della rete in rame e in fibra ottica, i permutatori, gli armadi di attestazione dei cavi, i relativi apparati di moltiplicazione e trasmissivi funzionali alla predisposizione di accessi VULA, i distributori della rete in rame, i ROE, i PTE, gli *splitter* ottici, le muffole, i cavi in rame e in fibra ottica, le infrastrutture di manovra (pozzetti e camerette) e la palificazione, presenti: *i*) nella tratta di accesso alla centrale; *ii*) nella tratta di rete primaria e secondaria; *iii*) nella tratta di adduzione.
3. La contabilità dei costi è predisposta utilizzando i costi storici (HCA – *Historical Cost Accounting*) e tutte le informazioni (*routing factor* e volumi) necessarie all'applicazione della metodologia dei costi pienamente distribuiti (FDC – *Fully Distributed Costs*).
4. TIM predispone Conti Economici e Rendiconti del Capitale Impiegato che riportano le voci di cui al precedente art. 11, comma 3, distinti per ciascuno dei seguenti servizi, e per i relativi servizi accessori, forniti su rete in rame ed in fibra ottica:
 - i. servizio di *full unbundling* della rete in rame e fibra ottica;
 - ii. servizio di *sub-loop unbundling* della rete in rame e in fibra ottica;
 - iii. servizio VULA;
 - iv. servizio di accesso ai cavidotti;
 - v. servizio di accesso alla fibra spenta;
 - vi. servizio di accesso al segmento di terminazione in rame ed in fibra ottica;
 - vii. servizio di co-locazione;
 - viii. altri servizi accessori.

Art. 14

Obbligo contabilità dei costi – servizi di accesso centrale all'ingrosso

1. Ai sensi dell'art. 50 del Codice, TIM è soggetta all'obbligo di contabilità dei costi per i servizi di accesso centrale all'ingrosso offerti su rete in rame e su rete in fibra ottica, e per i relativi servizi accessori, venduti esternamente e forniti internamente.
2. Il perimetro impiantistico dei servizi di accesso centrale all'ingrosso è costituito da:
 - i*) gli elementi della rete per la commutazione (ATM e GBE/IP); *iii*) gli elementi della catena trasmissiva a confine con gli apparati di moltiplicazione del servizio VULA (portanti, elementi passivi e apparati trasmissivi); *iv*) gli apparati dedicati e le porte

di interconnessione, per i servizi forniti esternamente, e la catena impiantistica di interconnessione al *Broadband Remote Access Server – BRAS* - per i servizi forniti internamente; v) nel caso di accessi simmetrici, gli apparati collocati nei punti terminali di rete.

3. La contabilità dei costi è predisposta utilizzando i costi storici (*HCA – Historical Cost Accounting*) e tutte le informazioni (*routing factor* e volumi) necessarie all'applicazione della metodologia dei costi pienamente distribuiti (*FDC – Fully Distributed Costs*).
4. TIM predispone Conti Economici e Rendiconti del Capitale Impiegato, che riportano le voci di cui all'art. 11, comma 5, distinti per ciascuno dei seguenti servizi di accesso centrale all'ingrosso, e per i relativi servizi accessori, forniti su rete in rame ed in fibra ottica:
 - i. servizio di trasporto di accessi in rame dagli apparati di moltiplicazione locati in centrale locale fino al nodo *parent* e fino al nodo *distant*;
 - ii. servizio di trasporto di accessi in fibra ottica dagli apparati di moltiplicazione locati in centrale locale fino al nodo *parent* e fino al nodo *distant*;
 - iii. servizi accessori (*kit* di consegna).

Art. 15

Obbligo di contabilità dei costi – *Wholesale Line Rental*

1. Ai sensi dell'art. 50 del Codice, TIM è soggetta all'obbligo di contabilità dei costi per i servizi WLR, prestazioni associate e relativi servizi accessori, venduti esternamente.
2. Il perimetro impiantistico dei servizi WLR è costituito dalla rete di accesso in rame e dalla cartolina d'utente, compresi gli elementi passivi presso la centrale (raccordi e ripartitore di centrale).
3. La contabilità dei costi è predisposta utilizzando i costi storici (*HCA – Historical Cost Accounting*) e tutte le informazioni (*routing factor* e volumi) necessarie all'applicazione della metodologia dei costi pienamente distribuiti (*FDC – Fully Distributed Costs*).
4. TIM predispone Conti Economici e Rendiconti del Capitale Impiegato, che riportano le voci di cui al precedente art. 11, comma 7, e prospetti di dettaglio distinti per ciascuno dei seguenti servizi WLR, prestazioni associate e relativi servizi accessori:
 - i. servizi WLR venduti a clienti residenziali (distinti per tipologia di accesso, POTS e ISDN BRA);
 - ii. servizi WLR venduti a clienti non residenziali (distinti per tipologia di accesso, POTS, ISDN BRA e ISDN PRA).

Art. 16

Presentazione e verifica della Contabilità Regulatoria

1. TIM predispone, e invia tramite PEC, i Conti Economici e Rendiconti del Capitale Impiegato di cui ai precedenti artt. 12, 13 e 14, nonché i relativi prospetti di dettaglio dei costi, dei ricavi e del capitale impiegato, ossia la Contabilità Regulatoria, entro 120 giorni dall'approvazione del bilancio civilistico, secondo i formati contabili annessi al presente provvedimento.
2. TIM predispone la Contabilità Regulatoria secondo i nuovi formati e criteri di cui alla presente delibera, riportati nell'Annesso 4 del Documento V, a partire dall'esercizio contabile 2019; solo per il primo anno di applicazione la Contabilità Regulatoria farà riferimento al solo esercizio 2019, senza il confronto con l'esercizio precedente 2018.
3. La conformità della Contabilità Regulatoria a quanto previsto dalla normativa vigente è verificata da un organismo indipendente (Revisore), incaricato dall'Autorità.
4. La Contabilità Regulatoria riporta in un apposito prospetto i conti di riconciliazione con il bilancio civilistico, fornendo evidenza separata circa la riconciliazione dei Ricavi, dei Costi e del Capitale Impiegato.

Capo II – Modifiche regolamentari nei Comuni contendibili

Art. 17

Differenziazione geografica degli obblighi di controllo dei prezzi nei mercati 3a e 3b del Resto d'Italia

1. L'Autorità introduce nei *Comuni contendibili* (Aree A) le modifiche regolamentari, di cui al presente articolo, relative all'obbligo di controllo dei prezzi imposto a TIM.
2. La lista dei *Comuni contendibili* (Aree A) di cui al comma precedente relativa al primo anno di validità del provvedimento è riportata nel Documento III. L'Autorità aggiorna ogni dodici mesi la lista dei Comuni contendibili.
3. Nei Comuni *contendibili* (Aree A), TIM non è soggetta all'obbligo del rispetto del criterio dell'orientamento al costo per la fissazione dei canoni e dei contributi *una tantum* dei servizi di accesso centrale all'ingrosso (*bitstream*) venduti su rete in rame (FTTE), in fibra ottica (FTTH) e su rete mista (FTTC/FTTB).
4. I canoni dei servizi del mercato 3a sono fissati sulla base del modello BULRIC di cui all'Annesso 1 al Documento V, fatto salvo quanto previsto ai successivi comma 6, 7 e 8.
5. I prezzi (canoni e contributi *una tantum*) di tutti i servizi di accesso centrale sono fissati nel rispetto dei principi di equità e ragionevolezza.
6. A far data dal 1° gennaio 2021, ove l'Autorità abbia verificato, con proprio provvedimento, la presenza di adeguati livelli di concorrenza nel mercato 3a e il raggiungimento, nel 2020, del prestabilito livello di adozione (*take up*) da parte dei

consumatori dei servizi di accesso a banda ultralarga forniti su reti ad altissima capacità (VHC) rispetto alle linee *retail* a banda larga a livello nazionale, TIM potrà comunicare all'Autorità, entro trenta giorni dalla data di adozione, una proposta di prezzi VULA nelle aree competitive, la cui esecutività è condizionata all'approvazione da parte dell'Autorità.

7. L'Autorità definisce, con proprio provvedimento, entro il 31/12/2019, i livelli minimi attesi di *take up* di cui al comma 6 in linea con gli obiettivi stabiliti nella Comunicazione della Commissione sulla Gigabit Society, nonché le modalità di verifica del prezzo.
8. I prezzi dei servizi *bitstream* già attivati alla data di pubblicazione del presente provvedimento restano pari ai valori regolamentati per 12 mesi dalla pubblicazione del provvedimento.

Capo III – Revoca degli Obblighi previgenti nei mercati 3a e 3b del Resto d'Italia in capo all'operatore notificato quale avente SMP

Art. 18

Revoca degli obblighi di accesso ed uso di determinate risorse di rete

1. E' revocato l'obbligo per TIM di fornire i seguenti servizi di accesso, locale e centrale, all'ingrosso alla rete fissa:
 - i. il servizio *end to end*;
 - ii. il servizio *shared access*; TIM è comunque obbligata a continuare la fornitura delle linee *shared access* già attivate alla data di pubblicazione del presente provvedimento per tutto il *periodo di migrazione* di cui al comma 2;
 - iii. il servizio *bitstream* ATM, simmetrico e asimmetrico, fatte salve le centrali dove non c'è copertura *Ethernet*; TIM è comunque obbligata a continuare la fornitura delle linee *bitstream* ATM già attivate alla data di pubblicazione del presente provvedimento per tutto il *periodo di migrazione* di cui al comma 2;
 - iv. il servizio di prolungamento dell'accesso;
 - v. il servizio di *unbundling* dati;
 - vi. il servizio WLR nei Comuni in cui sia stata realizzata, tramite una o più reti di accesso da postazione fissa alternative a quella di TIM, una copertura complessiva, del 100% delle Unità abitative aperta alla vendita di servizi di accesso *wholesale*. L'Autorità definisce la lista ogni sei mesi a far data dalla pubblicazione del presente provvedimento. TIM è comunque obbligata a continuare la fornitura degli accessi WLR già attivati alla data in cui l'Autorità ha verificato la condizione suddetta nella lista dei Comuni, per i successivi 12 mesi.
2. Gli accessi attivi alla data di pubblicazione del presente provvedimento, per i servizi di cui al comma 1, *lett. i-v*), sono soggetti all'obbligo di fornitura e ai prezzi approvati dall'Autorità ai sensi dell'art. 45 per tutto il *periodo di migrazione* che decorre dalla

pubblicazione del presente provvedimento e cessa 12 mesi dopo. Resta salva la facoltà, per TIM, al termine del *periodo di migrazione*, di continuare ad offrire tali servizi su base negoziale.

3. È revocato l'obbligo relativo alla *procedura di annuncio* di cui alla delibera n. 155/14/CONS. TIM fornisce, comunque, su richiesta dell'operatore interessato, le informazioni di cui alla procedura stessa.

TITOLO IV - IMPATTO DEL PROGETTO DI SEPARAZIONE LEGALE VOLONTARIA DELLA RETE FISSA DI ACCESSO DI TIM SUL MERCATO DELL'ACCESSO ALL'INGROSSO DI ALTA QUALITÀ IN POSTAZIONE FISSA (MERCATO 4 DELLA RACCOMANDAZIONE 2014/710/UE)

Art. 19

Disposizioni generali

1. Il progetto di separazione legale volontaria della rete fissa di accesso di TIM ha impatto sulle modalità di declinazione dell'obbligo di separazione contabile da imporre in capo all'operatore con significativo potere di mercato nel mercato dei servizi di accesso all'ingrosso di alta qualità in postazione fissa (mercato 4 della Raccomandazione 2014/710/UE). Tale obbligo è modificato nel Titolo VI del presente provvedimento.
2. Lo schema di provvedimento finale relativo all'analisi del mercato 4 di cui al comma precedente, da notificare alla Commissione europea ai sensi dell'art. 12 del Codice, recepisce gli esiti della consultazione pubblica di cui alla delibera n. 507/17/CONS, del parere reso dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nonché gli esiti della presente consultazione pubblica, in merito agli impatti del progetto di separazione legale volontaria della rete fissa di accesso di TIM.

Art. 20

Obblighi di separazione contabile nel mercato 4 in presenza della separazione legale volontaria della rete fissa di accesso di TIM

1. Ai sensi dell'art. 48 del Codice, TIM è soggetta all'obbligo di separazione contabile per il mercato dei segmenti terminali di linee affittate per il rilegamento di sedi d'utente di cui all'art. 2, comma 1, della delibera n. 507/17/CONS, per ciascun servizio ad esso appartenente e per le relative prestazioni accessorie.
2. TIM, tramite la società NetCo, per il mercato indicato al comma 1 del presente articolo ed i servizi ad esso appartenenti, predispone scritture contabili separate (Conto Economico e Rendiconto del Capitale Impiegato) che rendano trasparenti i costi, i ricavi ed i relativi volumi dei servizi all'ingrosso forniti ad altri operatori e di quelli relativi ai servizi trasferiti tra le due società di TIM, NetCo e ServCo.
3. Il Conto Economico ed il Rendiconto del Capitale Impiegato dei servizi appartenenti al mercato indicato al comma 1 del presente articolo, e relativi servizi accessori, riportano:

- a. i ricavi generati dalla fornitura dei servizi *terminating* ad altri operatori;
 - b. i costi operativi sostenuti per la produzione dei servizi *terminating*, inclusi i costi sostenuti per l'approvvigionamento da operatori terzi degli *input* necessari per la produzione dei servizi;
 - c. i costi sostenuti per l'acquisizione dalla Società ServCo di ciascun *input* necessario per la fornitura dei servizi *terminating*, e delle relative prestazioni accessorie;
 - d. il capitale impiegato per la produzione dei servizi.
4. Le informazioni contabili relative ai servizi *terminating* trasferiti tra le due società, NetCo e ServCo, presentano lo stesso livello di dettaglio di quelle relative ai servizi equivalenti forniti da TIM ad altri operatori e riportati in Offerta di Riferimento. I prezzi dei servizi trasferiti tra le due società, NetCo e ServCo, sono specificati negli appositi contratti stipulati tra le due società e corrispondono ai prezzi dei servizi equivalenti risultanti dall'Offerta di Riferimento.

**TITOLO V - CONDIZIONI ATTUATIVE DEGLI OBBLIGHI IMPOSTI IN CAPO
ALL'OPERATORE NOTIFICATO QUALE AVENTE SMP NEI MERCATI DEI SERVIZI DI
ACCESSO LOCALE E CENTRALE ALL'INGROSSO ALLA RETE FISSA (MERCATI 3A E 3B)
RELATIVI AL RESTO D'ITALIA**

**Capo I - CONDIZIONI ATTUATIVE DEGLI OBBLIGHI RELATIVI AI MERCATI
DELL'ACCESSO ALL'INGROSSO**

Sezione I

**CONDIZIONI ATTUATIVE DEGLI OBBLIGHI DI ACCESSO – ACCESSO LOCALE
ALL'INGROSSO**

Art. 21

Servizi di accesso disaggregato alla rete e sottorete locale in rame

1. Il servizio di accesso completamente disaggregato (*full unbundling*) alla rete in rame consiste nella fornitura dell'accesso alla rete locale di TIM che autorizza l'uso di tutto lo spettro delle frequenze disponibile sulla coppia elicoidale metallica; il servizio consente l'uso esclusivo della coppia elicoidale metallica per la trasmissione di segnali mediante gli apparati numerici previsti.
2. Il servizio di accesso disaggregato alla sottorete locale (*sub-loop unbundling*) consiste nella fornitura dell'accesso alla sottorete locale di TIM che autorizza l'uso di tutto lo spettro delle frequenze disponibile sulla coppia elicoidale metallica.
3. Ai fini della fornitura del servizio di accesso alla sottorete locale, TIM mette a disposizione del soggetto richiedente, secondo modalità ragionevoli, le risorse necessarie per connettere le proprie apparecchiature attive e passive alla sottorete

locale in rame. Le modalità di accesso e co-locazione presso gli armadi di strada rispettano le previsioni tecniche e procedurali come approvate dall'Autorità.

4. TIM verifica, sulla base di criteri dalla stessa resi noti, la continuità elettrica e la qualità delle linee al momento della loro richiesta da parte di un operatore alternativo.
5. TIM è responsabile del rispetto dei livelli di qualità garantiti per i parametri fisici della linea, inclusa la continuità elettrica, tra il punto terminale del raccordo di utente ed il permutatore di confine.
6. TIM fornisce i servizi di accesso disaggregato indipendentemente dalla tipologia di cliente ivi attestato e dall'utilizzo per cui vengono richiesti dall'operatore alternativo. Nel rispetto dei limiti delle risorse di rete esistenti e pianificate, nonché delle pertinenti norme tecniche e delle condizioni di corretto funzionamento della rete, i servizi di accesso disaggregato possono essere utilizzati anche per la produzione di segmenti terminali di linee affittate.
7. Nel caso in cui i servizi di accesso disaggregato sono impiegati da un generico operatore A per la fornitura di servizi intermedi rivolti ad un operatore terzo B, l'operatore B potrà avvalersi sia delle posizioni al permutatore a lui riservate dall'operatore A (ossia su blocchetti già predisposti per l'operatore A), sia di blocchetti propri, acquistati direttamente da TIM e configurati per raggiungere, ove necessario, gli apparati dell'operatore A. L'acquisto di spazi e risorse al permutatore comune è pertanto consentito agli operatori che hanno stipulato accordi di acquisto di servizi intermedi con operatori co-locali.
8. L'eventuale rifiuto da parte di TIM di fornire servizi di accesso disaggregato alla rete locale è giustificato, previa presentazione all'operatore richiedente di adeguata e documentata motivazione circa le ragioni del rifiuto, esclusivamente nei casi in cui:
 - a. non vi sia disponibilità di risorse di rete per la fornitura del servizio;
 - b. sussistano insormontabili ostacoli tecnici alla fornitura del servizio.
9. TIM garantisce l'attivazione sincronizzata dei servizi di accesso disaggregato alla rete locale tra tutte le sedi del cliente e la gestione unificata dei guasti e della fatturazione ai clienti anche nel caso di clienti multi-sede interessati ad una sola tecnologia.

Art. 22

Tecnologie trasmissive per i servizi di accesso disaggregato alla rete locale in rame

1. Le tecnologie trasmissive di accesso e le tipologie di collegamento ammissibili sono almeno le seguenti: POTS, ISDN, xDSL simmetriche ed asimmetriche, rispondenti agli *standard* internazionali ammessi.
2. Ferme restando le tecnologie trasmissive di accesso e le tipologie di collegamento per i servizi di accesso disaggregato alla rete locale attualmente ammesse e previste nell'Offerta di Riferimento di TIM in vigore, fatto salvo quanto previsto al comma 3, non vi sono, in linea di principio, limitazioni alla tipologia di apparati trasmissivi

che gli operatori possono installare sulle coppie richieste, purché questi siano certificati e rispondano agli *standard* internazionali ammessi.

3. Nel caso sia richiesta l'introduzione di nuove tecnologie trasmissive e TIM ravvisi criticità spettrali, la questione è sottoposta da TIM all'Autorità e viene discussa e risolta nell'ambito del tavolo tecnico di *spectrum management* dell'Autorità con la partecipazione degli operatori.

Art. 23

Disposizioni inerenti al *vectoring* per i servizi di accesso disaggregato alla rete locale in rame

1. Nel caso in cui TIM, o un OAO, intenda introdurre la tecnologia *vectoring* in una determinata area di centrale è tenuta a proporre, agli operatori collocati al *cabinet*, una soluzione MOV, anche *mono vendor*, che consenta l'accesso fino a un massimo di tre operatori inclusa TIM, nel caso vi fossero effettive richieste da parte di altri due operatori in tal senso, o di due operatori negli altri casi.
2. In caso di mancato accordo o di mancata manifestazione di interesse da parte dell'altro o degli altri due operatori, decorsi 2 mesi dalla proposta di TIM o di un OAO, ciascun operatore potrà valutare autonomamente di attivare il *vectoring* in modalità non MOV. Nel caso in cui nuove aree venissero, successivamente alla pubblicazione del presente provvedimento, aperte allo SLU, anche a queste si applica la procedura di cui commi 1 e 2 del presente articolo.

Art. 24

Gestione degli ordinativi per servizi di accesso disaggregato alla rete locale in rame

1. La gestione degli ordini di lavoro per i servizi di accesso disaggregato, incluso la portabilità del numero laddove richiesta contestualmente all'accesso disaggregato, è effettuata sulla base delle procedure vigenti come approvate dall'Autorità nelle pertinenti delibere di approvazione delle offerte di riferimento, o nelle delibere inerenti alle procedure di passaggio tra operatori o nell'ambito degli impegni di TIM.
2. Nel caso in cui la prestazione di portabilità del numero venga richiesta contestualmente alla fornitura del servizio di accesso disaggregato, TIM gestisce tali richieste in maniera unitaria, con particolare riferimento alle tempistiche ed alle modalità di attivazione dei servizi. L'ordinativo inviato all'operatore notificato indica l'operatore titolare del contratto con il cliente finale come operatore *recipient*.

Art. 25

Integrazione delle misure sulla disaggregazione dei servizi connessi alle attività di *provisioning* e *assurance* di cui alla delibera n. 321/17/CONS

1. Nella fornitura in modalità disaggregata dei servizi di *provisioning* ed *assurance* delle linee ULL, SLU e VULA, TIM si attiene alle disposizioni della delibera n.

321/17/CONS ed alle risultanze dell'Unità per il Monitoraggio svoltasi ai sensi dell'art.17 della delibera n. 321/17/CONS.

2. Ad integrazione di quanto previsto dalla delibera n. 321/17/CONS, ai fini della definizione dei contratti con l'Impresa *System* di cui all'art. 7, comma 2, *lett. c)*, della delibera n. 623/15/CONS, il processo è modificato prevedendo che, prima della contrattualizzazione di cui all'art. 7, comma 2, *lett. c)*, della delibera n. 321/17/CONS, TIM comunichi all'Autorità ed agli OAO i relativi documenti tecnici (capitolato tecnico, linee guida per l'esecuzione dei lavori, allegati relativi a SLA e penali), nella versione accessibile a terzi.

Gli OAO potranno formulare osservazioni entro 15 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione. L'Autorità valuta se richiedere a TIM il recepimento delle eventuali osservazioni formulate dagli OAO. Conclusa tale fase e sottoposti i capitolati alle Imprese *System*, TIM è tenuta a comunicare all'Autorità e agli OAO le offerte tecnico-economiche dalle stesse formulate ai sensi dell'art. 5 della delibera n. 321/17/CONS. Gli OAO possono inviare, entro 15 giorni dalla ricezione, eventuali osservazioni all'Autorità ai fini di una eventuale rinegoziazione. In tal caso TIM, su richiesta dell'Autorità, richiede alle Imprese *System* una seconda offerta economica.

3. Ad integrazione di quanto previsto dalla delibera n. 321/17/CONS, si dispone che gli OAO possono selezionare più di un'azienda *System* per Area di Cantiere nella fase precedente all'acquisizione delle offerte; a valle della presentazione delle offerte, gli OAO potranno confermare la propria scelta definitiva, per ciascuna Area di Cantiere, tra le aziende individuate inizialmente.

Art. 26

Capacità di evasione giornaliera minima degli ordinativi per i servizi di accesso disaggregato

1. La capacità di evasione minima degli ordinativi dei servizi di accesso disaggregato e VULA è pari, complessivamente, ad almeno 10.000 unità per giorno lavorativo. Tale capacità minima è da intendersi riferita anche alle richieste di prestazioni di *Number Portability* associate e contestuali alla richiesta di servizi di accesso disaggregato.

Art. 27

Qualificazione xDSL: vincoli sulla velocità

1. Il servizio di qualificazione (completa/ridotta) per coppia singola per uso xDSL per servizi ULL, SLU consiste nella certificazione della velocità xDSL per la coppia fornita nei servizi di accesso disaggregato e nella contestuale indicazione, su richiesta, della massima velocità garantita con la tecnologia indicata dall'operatore.
2. Gli operatori che effettuano autonomamente la qualificazione della linea comunicano, in fase di attivazione, a TIM la tecnologia xDSL attivata ai fini dell'aggiornamento dei *database*.

3. Qualora un operatore utilizzi, su base non interferenziale, una linea in accesso disaggregato xDSL con velocità superiore a quella (eventualmente) certificata in fase di attivazione da TIM, è tenuto a comunicare, all'operatore notificato, la velocità effettivamente impiegata solo in fase di richiesta di ripristino guasti, ai fini delle attività di *assurance* sulla linea.
4. I sistemi di gestione degli ordini dei servizi di *unbundling* prevedono che, in fase di richiesta di attivazione con qualificazione del doppino, sia possibile richiedere la massima velocità garantita dalla coppia. I costi relativi alla gestione dei *database* ed alla verifica dei *mix* di riferimento (qualificazione ridotta) sono inclusi nei canoni mensili delle coppie in rame sulla base del principio di parità di trattamento interno-esterno. Diversamente, il calcolo della velocità massima supportata, in quanto attività operativa svolta a richiesta dell'operatore alternativo, è ripagato da un contributo *una tantum* orientato al costo e pubblicato in Offerta di Riferimento.
5. Il *database* della rete di accesso, NetMap, consente agli operatori alternativi di effettuare autonomamente la qualificazione relativa alla verifica della velocità supportata dalla coppia.

Art. 28

Virtual Unbundling

1. Si confermano le previsioni di cui all'art. 27 della delibera n. 623/15/CONS.

Art. 29

Servizi di accesso alle infrastrutture di posa ed alla fibra spenta

1. TIM offre il servizio di condivisione delle proprie infrastrutture per la posa di cavi e per l'installazione di apparati per radiocomunicazioni ad opera di altro operatore autorizzato, nonché il servizio di accesso alla fibra ottica spenta. La fornitura di tali servizi avviene limitando, ove possibile, la duplicazione inefficiente delle opere di scavo e di realizzazione di infrastrutture di manovra. Nel caso in cui si riscontri la necessità di duplicare tali infrastrutture, TIM si rende disponibile a realizzarle, su richiesta dell'operatore, a condizioni economiche orientate al costo.
2. In particolare, TIM offre, con riferimento sia alla rete di accesso sia alla rete di *backhaul passiva*, l'accesso ai seguenti elementi di rete:
 - a. cavidotti (cunicoli, tubazioni, etc.), pozzetti, camerette, palificazioni, etc., per la realizzazione di collegamenti trasmissivi di *backhaul* su portanti fisici e per la realizzazione di reti di accesso in fibra ottica;
 - b. pali, tralicci, recinti per *shelter*, etc., per la realizzazione di collegamenti trasmissivi di *backhaul* su portanti radio e reti di accesso *wireless*.
3. TIM adotta ogni misura possibile al fine di "decongestionare" i cavidotti attualmente in uso per garantire l'accesso efficiente agli altri operatori, nel rispetto del principio di non discriminazione.

4. TIM offre il servizio di accesso ai cavidotti anche attraverso la cessione di minitubi/tubi di differenti dimensioni a partire da 10/12 mm in tutte le tratte di accesso (primaria, secondaria, adduzione e accesso alla centrale, *backhaul*).
5. TIM offre il servizio di accesso alla fibra spenta, consistente nella fornitura e manutenzione di tratte continue in fibra ottica posate nella rete di accesso e nella rete metropolitana di *backhaul*. Tale servizio include l'uso delle infrastrutture civili funzionali all'accesso alla fibra spenta e le eventuali attività di giunzione delle singole tratte necessarie a soddisfare la specifica richiesta. TIM fornisce il servizio di accesso alla fibra spenta indipendentemente dall'utilizzo per cui è richiesto e dalla possibilità di fornire l'accesso alle infrastrutture di posa.
6. TIM offre il servizio di accesso alla fibra spenta in rete di accesso, fornendo segmenti di fibra spenta continua che originano da o terminano presso: *i*) la centrale locale; *ii*) il punto di demarcazione tra rete ottica primaria e rete ottica secondaria; *iii*) il punto di terminazione di edificio. Modalità differenti di fornitura possono essere considerate, previo studio di fattibilità, così come disciplinato al successivo Art. 36.
7. TIM offre, su richiesta dell'operatore, fibre spente preconnettorizzate direttamente utilizzabili per il cablaggio. La fibra spenta deve poter essere giunta presso una muffola di terminazione contenente un giunto di terminazione dedicato all'operatore che ne faccia richiesta, dimensionato opportunamente rispetto al numero di fibre richiesto ed in base alla disponibilità di fibra spenta.
8. Nel caso in cui l'operatore acquirente richieda tratte contigue di fibra spenta in rete primaria e secondaria, TIM fornisce il servizio di giunzione tra le due tratte di fibra spenta per mezzo di un cavetto preconnettorizzato, i cui costi sono a carico dell'operatore richiedente, posto all'interno del punto di raccolta stradale che ospita sia il giunto di terminazione della tratta primaria, sia il giunto di consegna per l'accesso alla tratta secondaria assegnati all'operatore.
9. In caso di motivata ed accertata indisponibilità di fibra spenta, TIM si impegna comunque a fornire la fibra spenta necessaria a soddisfare ogni ragionevole richiesta dell'operatore, previo studio di fattibilità, in cui sono specificate le condizioni economiche e la tempistica di realizzazione dell'infrastruttura, così come disciplinato al successivo art. 36.

Art. 30

Servizi di accesso al segmento di terminazione

1. Ai fini della fornitura dei servizi di accesso al segmento di terminazione, TIM, nel realizzare una rete di tipo FTTH o di tipo FTTB, installa un idoneo ripartitore nel punto di terminazione di edificio (PTE), remunerato sulla base dei costi sostenuti.
2. TIM, nel caso realizzi una rete di tipo FTTB, rende disponibili, su richiesta impegnativa dell'operatore, gli spazi opportuni alla base dell'edificio o nelle sue immediate vicinanze per ospitare gli apparati trasmissivi di operatori terzi.

3. TIM, nel caso in cui non raggiunga con una rete in fibra un particolare edificio o palazzo, su richiesta impegnativa dell'operatore che intende realizzare una rete di tipo FTTB, garantisce, ove tecnicamente possibile, l'accesso al segmento di terminazione in rame installando un idoneo ripartitore nel PTE.
4. Ove ricorra la fattispecie di cui al comma 3, i costi di installazione del permutatore, il costo del permutatore e le relative spese di manutenzione sono a carico dell'operatore richiedente il servizio di accesso al segmento di terminazione.

Art. 31

Contratti di fornitura dei servizi di accesso locale all'ingrosso

1. Il contenuto dei contratti di fornitura dei servizi di accesso locale all'ingrosso è negoziato tra le parti nel rispetto della presente delibera e delle disposizioni del Codice.
2. TIM, in fase di negoziazione del contratto per la fornitura del servizio di accesso locale all'ingrosso, fornisce con sollecitudine qualunque tipo di informazione necessaria alla valutazione, da parte dell'operatore alternativo, delle condizioni tecniche per l'utilizzo di tale servizio.
3. Durante la vigenza del contratto, TIM fornisce tempestivamente agli operatori alternativi che ne facciano richiesta ogni informazione sulle risorse della rete di accesso utile alla loro pianificazione commerciale.
4. Il contratto tra TIM e l'operatore alternativo richiedente conferisce a quest'ultimo un diritto di uso dell'infrastruttura di TIM, nei limiti di quanto in esso stabilito dalle disposizioni vigenti e nel rispetto dei provvedimenti dell'Autorità e del Codice.
5. La durata del contratto di fornitura stipulato tra TIM e l'operatore alternativo del servizio di accesso disaggregato di una singola linea e del servizio di accesso al segmento di terminazione è determinata sulla base della durata effettiva del contratto tra l'operatore alternativo ed il cliente che utilizza tale linea. La durata del contratto di accesso alle infrastrutture di posa ed alla fibra spenta stipulato tra TIM e l'operatore alternativo è specificata in termini di cessione in IRU (*Indefeasible Rights of Use*) pluriennale.
6. Qualora la linea di accesso disaggregato sia impiegata per la fornitura di servizi sul mercato intermedio, la durata del contratto di fornitura della linea è determinata sulla base delle date di inoltro degli ordini di attivazione e cessazione da parte dell'operatore richiedente.
7. Le parti adottano procedure idonee alla salvaguardia dei dati personali del cliente.

Art. 32

Gestione degli ordinativi per i servizi di accesso alla fibra spenta, al segmento di terminazione e per il servizio di qualificazione VDSL

1. La gestione degli ordinativi per i servizi di accesso alla fibra spenta ed al segmento di terminazione e per il servizio di qualificazione VDSL è effettuata sulla base delle procedure vigenti come approvate dall'Autorità.
2. Relativamente alla fornitura del servizio di qualificazione VDSL, nel caso di rete FTTH valgono, laddove compatibili, le previsioni contenute nell'Art. 27 come successivamente modificate ed integrate dalle delibere di approvazione delle Offerte di Riferimento.

Art. 33

Servizio di co-locazione

1. TIM prevede soluzioni di co-locazione fisica e soluzioni di co-locazione virtuale, per i servizi del mercato n. 3a su rete in rame (ULL e SLU) e fibra ottica (servizi di accesso alla fibra spenta e alle infrastrutture di posa), oggetto di questo provvedimento, secondo quanto previsto dalla delibera n. 623/15/CONS come modificata e integrata dalle delibere di approvazione delle pertinenti offerte di riferimento.

Art. 34

Condizioni di fornitura del servizio di co-locazione

1. TIM prevede condizioni di fornitura del servizio di colocazione, incluso i subentri in spazi di colocazione, secondo quanto previsto dalla delibera n. 623/15/CONS tenuto conto delle integrazioni e modifiche come approvate dall'Autorità nelle pertinenti offerte di riferimento.

Art. 35

Studi di fattibilità

1. TIM adotta i processi previsti dalla delibera n. 623/15/CONS tenuto conto delle modifiche ed integrazioni intervenute in sede di approvazione delle relative offerte di riferimento.

Sezione II

CONDIZIONI ATTUATIVE DEGLI OBBLIGHI DI ACCESSO – ACCESSO CENTRALE ALL'INGROSSO

Art. 36

Servizi *bitstream* su rete in rame ed in fibra ottica: descrizione del servizio

1. TIM è tenuta a fornire il servizio *bitstream* su rete in rame ai seguenti livelli di rete:
 - a. ai nodi *parent* di commutazione della rete di trasporto ATM, nelle centrali non coperte dalla tecnologia *Ethernet*;

- b. ai nodi *distant* di commutazione della rete di trasporto ATM, nelle centrali locali non coperte dalla tecnologia *Ethernet*;
 - c. ai nodi *parent* di commutazione della rete di trasporto *Ethernet* di primo livello;
 - d. ai nodi *distant* di commutazione della rete di trasporto *Ethernet* di secondo livello;
 - e. ai nodi remoti *IP level*.
2. TIM è tenuta a fornire il servizio *bitstream* su rete in fibra ottica ai seguenti livelli di rete:
 - a. ai nodi *parent* di commutazione della rete di trasporto *Ethernet* di primo livello;
 - b. ai nodi *distant* di commutazione della rete di trasporto *Ethernet* di secondo livello;
 - c. ai nodi remoti *IP level*.
3. Per i servizi *bitstream* su rete in rame, il costo della qualificazione relativo alla verifica della velocità massima è, solo laddove richiesta dall'operatore, incluso nel contributo di attivazione. L'attività di pre-qualificazione è fornita su richiesta da parte degli operatori. Per i servizi *bitstream* NGA tali attività sono disciplinate dalle relative offerte di riferimento.
4. La durata del contratto di fornitura del servizio di accesso *bitstream* su rete in rame e su rete in fibra ottica stipulato tra TIM e l'operatore alternativo è determinata sulla base della durata effettiva del contratto tra l'operatore alternativo ed il cliente che utilizza tale linea.
5. La gestione degli ordinativi di attivazione di linee non attive o di migrazione, relativi ai profili di accesso, al trasporto di *backhaul*, ai *kit* di consegna, e quant'altro necessario, è effettuata sulla base di quanto previsto dalla delibera n. 623/15/CONS come integrata e modificata dalle pertinenti delibere dell'Autorità.
6. TIM include nell'Offerta di Riferimento *bitstream* le modalità per l'accesso alla funzionalità di *multicast*, consentendo l'utilizzo, su richiesta dell'operatore interconnesso e qualora tecnicamente fattibile, anche di apparati diversi da quelli previsti da TIM nell'Offerta di Riferimento e tali da supportare questa funzionalità. TIM riporta nell'Offerta di Riferimento la soluzione tecnica che consente l'interoperabilità della funzione *multicast* implementata e utilizzata dalla propria rete e le relative condizioni economiche, compatibilmente con i livelli di interconnessione dell'offerta *bitstream*.

Sezione III

CONDIZIONI ATTUATIVE DEGLI OBBLIGHI DI ACCESSO – WHOLESALE LINE RENTAL

Art. 37

Servizi di *Wholesale Line Rental*

1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 18, comma 1, punto iv del presente provvedimento, TIM fornisce il servizio di WLR secondo le procedure di cui alla delibera n. 623/15/CONS come modificate e integrate dalle pertinenti delibere di approvazione delle offerte di riferimento da parte dell'Autorità o nelle delibere relative alle procedure di passaggio dei clienti finali.

Sezione IV

CONDIZIONI ATTUATIVE DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA

Art. 38

Condizioni attuative degli obblighi di trasparenza per i servizi di accesso locale all'ingrosso

1. Sono confermate le disposizioni contenute nella delibera n. 623/15/CONS come modificata e integrata dalle pertinenti delibere dell'Autorità, tenuto conto di eventuali modifiche esplicitamente disposte in questo provvedimento.
2. Sono confermati gli SLA e le Penali di cui alla delibera n. 623/15/CONS fatte salve le modifiche di cui all'Annesso 3 del Documento V, allegato alla presente delibera.

Art. 39

Condizioni attuative degli obblighi di trasparenza per i servizi di accesso centrale all'ingrosso

1. Sono confermate le disposizioni contenute nella delibera n. 623/15/CONS come modificata e integrata dalle pertinenti delibere dell'Autorità tenuto conto di eventuali modifiche esplicitamente disposte in questo provvedimento.
2. Sono confermati gli SLA e le Penali di cui alla delibera n. 623/15/CONS fatte salve le modifiche di cui all'Annesso 3 del Documento V, allegato alla presente delibera.

Art. 40

Condizioni attuative degli obblighi di trasparenza per il servizio WLR

1. Sono confermate e disposizioni contenute nella delibera n. 623/15/CONS come modificata e integrata dalle pertinenti delibere dell'Autorità tenuto conto di eventuali modifiche esplicitamente disposte in questo provvedimento.
2. Sono confermati gli SLA e le Penali di cui alla delibera n. 623/15/CONS fatte salve le modifiche di cui all'Annesso 3 del Documento V, allegato alla presente delibera.

Sezione V

CONDIZIONI ATTUATIVE DEGLI OBBLIGHI DI NON DISCRIMINAZIONE

Art. 41a

Condizioni attuative degli obblighi di non discriminazione in presenza della separazione legale volontaria della rete fissa di accesso di TIM

1. Ai fini della fornitura di servizi di accesso alle proprie divisioni interne, equivalenti ai servizi di accesso all'ingrosso alla rete in rame e in fibra ottica di cui all'art. 6, ed art. 7 del presente provvedimento, TIM garantisce che:
 - a. la fornitura dei servizi di accesso locale e centrale alle proprie società interne al Gruppo TIM (quali ServCo, laddove acquista servizi di accesso locale, o NetCo, laddove acquista componenti del servizio di accesso centrale o il servizio di *backhaul* passivo) avvenga attraverso la stipula di contratti che esplicitino le condizioni generali di fornitura tecniche ed economiche, incluso gli SLA e le penali, come approvati dall'Autorità nel presente provvedimento o nell'ambito delle pertinenti Offerte di Riferimento. Tali contratti sono comunicati all'Autorità entro il 30 settembre di ciascun anno, unitamente a qualsiasi altra informazione necessaria a verificare il rispetto della parità di trattamento;
 - b. la fornitura di servizi di accesso locale e centrale avvenga assicurando, sul territorio, il medesimo livello di servizio e assistenza agli operatori alternativi e alle proprie società interne al Gruppo TIM (quali ServCo e NetCo);
 - c. la gestione di dati e di informazioni relative ai servizi di accesso acquistati dagli operatori interconnessi sia separata da quella relativa ai dati accessibili dalle divisioni di vendita dei servizi finali;
 - d. i sistemi informativi e gestionali relativi ai dati degli operatori alternativi e le relative informazioni non siano accessibili al personale delle unità organizzative commerciali che forniscono servizi ai clienti finali, incluso i *call center* a TIM collegati.
2. TIM garantisce che il personale della funzione cui sono attribuite le competenze relative alla fornitura dei servizi di accesso all'ingrosso di cui al presente provvedimento non svolga alcuna attività commerciale di vendita presso i clienti di altri operatori.
3. TIM, entro il 30 giugno di ogni anno, presenta sotto la propria responsabilità una relazione annuale, certificata da un soggetto terzo, che comprovi la separazione tra sistemi informativi della Società cui sono attribuite le competenze relative alla fornitura dei servizi di accesso all'ingrosso (NetCo) e quelli della Società del Gruppo che si occupa della fornitura dei servizi ai clienti finali (ServCo). Tale relazione indica, inoltre, quali misure siano adottate per impedire l'utilizzo dei dati riservati relativi alla clientela degli operatori da parte di ServCo e dalle società esterne (*call center*) incaricate del contatto dei clienti. Tale relazione sostituisce quanto prodotto ai sensi della delibera n. 152/02/CONS.

Data base di rete

4. La società di TIM titolare della rete di accesso (NetCo) utilizza un'unica banca dati per l'erogazione dei servizi di accesso agli OAO ed alle Società interne al Gruppo (ServCo) - ai sensi dell'art. 6 della delibera n. 652/16/CONS (*NetMap*), come ulteriormente definito nell'ambito del Tavolo Tecnico di cui all'art. 11, comma 2, della delibera n. 652/16/CONS - contenente le informazioni di copertura tecnica e toponomastica necessarie per compilare gli ordinativi dei servizi *wholesale* di accesso e pubblicata sul portale di NetCo.
5. La società di TIM titolare della rete di accesso (NetCo) fornisce agli operatori alternativi e alle imprese terze di cui all'art. 6, comma 10, del presente provvedimento - qualificate ai sensi della delibera n. 321/17/CONS per la fornitura dei servizi accessori di attivazione e manutenzione correttiva delle linee ULL, SLU e VULA - informazioni sulla rete di accesso e toponomastiche, necessarie per l'effettuazione degli ordini di attivazione, con lo stesso livello di aggiornamento e completezza fornito alle Società interne al Gruppo.
6. Ai fini di cui al comma precedente TIM garantisce adeguati *standard* di qualità delle basi dati messe a disposizione degli operatori alternativi a supporto dei processi di *delivery* e *assurance*.

Nuove release software

7. I rilasci informatici a supporto dei processi di *delivery* e *assurance* sono preceduti da adeguate attività di *test* con il coinvolgimento degli operatori alternativi interessati.

Key performance indicators

8. L'Autorità monitora, anche tramite il supporto dell'OdV, sul rispetto degli obblighi di non discriminazione tramite la reportistica e l'insieme di *Key Performance Indicators* di non discriminazione (KPI-nd) approvati con la delibera n. 395/18/CONS, come eventualmente integrati ai sensi del comma successivo per tener conto della separazione societaria di TIM.
9. Entro 30 giorni dall'adozione del presente provvedimento, TIM presenta una proposta, ove necessario, di integrazione dei KPI-nd approvati con la delibera n. 395/18/CONS al fine di tener conto del nuovo assetto organizzativo di TIM e, dunque, di misurare le prestazioni di *delivery* ed *assurance* della Società di TIM (NetCo) che vende unicamente servizi di accesso all'ingrosso, con unitarietà di organizzazione, processi, sistemi e banche dati. L'Autorità, con il supporto dell'OdV e sentiti gli operatori alternativi, approva – eventualmente con modifiche – la proposta di TIM.
10. L'Autorità monitora sul rispetto degli *standard* minimi di qualità di *provisioning* e *assurance* dei servizi di cui ai mercati 3a e 3b per il tramite dei parametri di qualità (nel seguito KPI-QoS) di cui alla delibera n. 309/14/CONS come successivamente modificata e integrata. A tal fine si conferma l'obbligo di fornitura, in capo a TIM, di un *report* ogni due settimane.

11. L'Autorità, di concerto con l'OdV e sentiti gli operatori, adotta un sistema di KPO di non discriminazione che TIM è tenuta a rispettare.

Processi di erogazione dei servizi all'ingrosso e OdV

12. La società di TIM titolare della rete di accesso (NetCo) utilizza - per l'erogazione dei servizi di accesso *wholesale* agli OAO ed alle società interne al Gruppo (ServCo) - i processi, sistemi e banche dati approvati con la delibera n. 652/16/CONS, come ulteriormente definiti nell'ambito del Tavolo Tecnico di cui all'art. 11, comma 2, della delibera n. 652/16/CONS.
13. Lo schema di processo di *delivery* e la piattaforma sistemistica rispetta i principi della Nuova Catena di *Delivery* di cui alla delibera n. 652/16/CONS, con la conseguente uniformazione dei *work flow* di gestione degli ordini tra ServCo e OAO.
14. La società di TIM titolare della rete di accesso (NetCo) utilizza la piattaforma sistemistica della Nuova Catena di *Delivery* di cui alla delibera n. 652/16/CONS come implementata nell'ambito del Tavolo Tecnico di cui all'art. 11, comma 2, della delibera n. 652/16/CONS, aggiornata secondo il nuovo perimetro della NetCo e dei flussi di fornitura dei servizi all'ingrosso a ServCo ed agli OAO.
15. L'Autorità, nell'ambito delle attività di vigilanza sugli obblighi di non discriminazione, può avvalersi del supporto tecnico dell'Organo di cui alla delibera n. 451/16/CONS. In aggiunta, l'Organo di vigilanza (OdV) procede, di propria iniziativa o su segnalazione di terzi, alla verifica di eventuali violazioni e comunica le stesse all'Autorità.

Art. 41b

Condizioni attuative degli obblighi di non discriminazione in assenza della separazione legale volontaria della rete fissa di accesso di TIM

1. Ai fini della fornitura di servizi di accesso alle proprie divisioni interne equivalenti ai servizi di accesso all'ingrosso alla rete in rame e in fibra ottica di cui all'art. 6 ed art. 7 del presente provvedimento, TIM garantisce che:
 - a. la fornitura dei servizi di accesso alle proprie divisioni interne avvenga attraverso la stipula di contratti di servizio che esplicitino le condizioni generali di fornitura tecniche ed economiche. Tali contratti hanno validità annuale e contengono almeno gli SLA di *provisioning*, *assurance* e disponibilità garantiti per ciascuno dei servizi forniti internamente. Tali SLA riportano, se applicabili, le clausole degli SLA relativi ai corrispondenti servizi presentati nell'ambito dell'Offerta di Riferimento. I prezzi di cessione interna riportati nei contratti di servizio sono quelli riportati nell'Offerta di Riferimento. Tali contratti sono comunicati all'Autorità entro il 30 settembre di ciascun anno, unitamente a qualsiasi altra informazione necessaria a verificare il rispetto della parità di trattamento;

- b. la fornitura di servizi di accesso avvenga assicurando, sul territorio, il medesimo livello di servizio e assistenza agli operatori alternativi e alle proprie divisioni interne;
 - c. la contrattualizzazione con gli operatori alternativi e la vendita di servizi di accesso sia condotta da personale di unità organizzative distinte da quelle interne che offrono i servizi finali;
 - d. la gestione di dati e informazioni relative ai servizi di accesso acquistati dagli operatori interconnessi sia separata da quella relativa ai dati accessibili dalle divisioni di vendita dei servizi finali;
 - e. i sistemi informativi e gestionali relativi ai dati degli operatori alternativi siano gestiti da personale differente da quello preposto alle attività commerciali verso i clienti finali e che tali sistemi e le relative informazioni non siano accessibili al personale delle unità organizzative commerciali che forniscono servizi ai clienti finali, incluso i *call center* a TIM collegati.
2. TIM garantisce che il personale della funzione cui sono attribuite le competenze relative alla fornitura dei servizi di accesso all'ingrosso di cui al presente provvedimento non svolga alcuna attività commerciale di vendita presso i clienti di altri operatori.
 3. TIM, entro il 30 giugno di ogni anno, presenta sotto la propria responsabilità una relazione annuale, certificata da un soggetto terzo, che comprovi la separazione tra sistemi informativi della funzione cui sono attribuite le competenze relative alla fornitura dei servizi di accesso all'ingrosso di cui al presente provvedimento e quelli delle funzioni commerciali che forniscono servizi agli utenti finali. Tale relazione indica, inoltre, quali misure siano adottate per impedire l'utilizzo dei dati riservati relativi alla clientela degli operatori da parte delle divisioni commerciali dell'operatore notificato che forniscono servizi agli utenti finali e dalle società esterne (*call center*) incaricate del contatto dei clienti.

Data base di rete

4. TIM impiega un'unica banca dati per l'erogazione dei servizi di accesso agli OAO ed a TIM *Retail* - ai sensi dell'art. 6 della delibera n. 652/16/CONS (*NetMap*), come ulteriormente definito nell'ambito del Tavolo Tecnico di cui all'art. 11, comma 2, della delibera n. 652/16/CONS - contenente le informazioni di copertura tecnica e toponomastica necessarie per compilare gli ordinativi dei servizi *wholesale* di accesso e pubblicata sul portale *wholesale* di TIM.
5. TIM fornisce agli operatori alternativi o alle imprese terze di cui all'art. 6, comma 10, del presente provvedimento - qualificate ai sensi della delibera n. 321/17/CONS per la fornitura dei servizi accessori di attivazione e manutenzione correttiva delle linee ULL, SLU e VULA - informazioni sulla rete di accesso e toponomastiche, necessarie per l'effettuazione degli ordini di attivazione, con lo stesso livello di aggiornamento e completezza fornito alle proprie divisioni interne.

6. Ai fini di cui al comma precedente TIM garantisce adeguati *standard* di qualità delle basi dati messe a disposizione degli operatori alternativi a supporto dei processi di *delivery* e *assurance*.

Nuove release software

7. I rilasci informatici a supporto dei processi di *delivery* e *assurance* sono preceduti da adeguate attività di *test* con il coinvolgimento degli operatori alternativi interessati.

Key performance indicators

8. L'Autorità monitora sul rispetto degli obblighi di non discriminazione, anche tramite il supporto dell'OdV, tramite la reportistica e l'insieme di *Key Performance Indicators* di non discriminazione (KPI-nd) approvati con la delibera n. 395/18/CONS.
9. I KPI-nd di cui al comma precedente consentono di misurare le prestazioni e la parità di trattamento sui servizi forniti agli operatori alternativi, sia per il rame che per la fibra che per i servizi di accesso *wireless* fisso (FWA).
10. L'Autorità monitora sul rispetto degli *standard* minimi di qualità di *provisioning* e *assurance* dei servizi di cui ai mercati 3a e 3b per il tramite dei parametri di qualità (nel seguito KPI-QoS) di cui alla delibera n. 309/14/CONS come successivamente modificata e integrata. A tal fine si conferma l'obbligo di fornitura, in capo a TIM, di un *report* ogni due settimane.
11. L'Autorità, di concerto con l'OdV e sentiti gli OAO, adotta un sistema di KPO di non discriminazione che TIM è tenuta a rispettare.

Processi di erogazione dei servizi all'ingrosso e OdV

12. TIM utilizza - per l'erogazione dei servizi di accesso *wholesale* agli OAO ed alle proprie divisioni *retail* (TIM Retail) - i processi, sistemi e banche dati approvati con la delibera n. 652/16/CONS, come ulteriormente definiti nell'ambito del Tavolo Tecnico di cui all'art.11, comma 2, della delibera n. 652/16/CONS.
13. Lo schema di processo di *delivery* e la piattaforma sistemistica rispetta i principi della Nuova Catena di *Delivery* di cui alla delibera n. 652/16/CONS, come ulteriormente definiti nell'ambito del Tavolo Tecnico di cui all'art.11, comma 2, della delibera n. 652/16/CONS.
14. L'Autorità, nell'ambito delle attività di vigilanza sugli obblighi di non discriminazione, può avvalersi del supporto tecnico dell'Organo di cui alla delibera n. 451/16/CONS. A tal fine l'Organo di vigilanza (OdV) procede, di propria iniziativa o su segnalazione di terzi, alla verifica di eventuali violazioni e comunica le stesse all'Autorità.

Art. 42

Replicabilità dei servizi al dettaglio di accesso alla rete fissa

1. In attuazione dell'obbligo di non discriminazione di cui all'art. 11 nonché dell'obbligo di controllo dei prezzi di cui all'Art. 13, tutte le offerte di TIM di servizi

di accesso al dettaglio – sia per effettuare e/o ricevere chiamate telefoniche ed accedere ai servizi correlati sia per accedere ai servizi di trasmissione dati a banda larga e ultralarga – offerti su rete in rame e su rete in fibra, commercializzati singolarmente o in *bundle* con altri servizi – incluse le promozioni – devono essere replicabili da parte di un operatore efficiente.

2. Il *test* di replicabilità delle offerte *retail* dell'operatore notificato (c.d. *test* di prezzo) mira a verificare se le condizioni di offerta al dettaglio proposte da quest'ultimo siano sostenibili da parte di un operatore alternativo efficiente che utilizza i servizi all'ingrosso regolati offerti dal medesimo operatore SMP o di operatori alternativi. Il *test* mira a verificare la replicabilità sia tecnica che economica delle offerte al dettaglio di TIM.
3. L'Autorità effettua la verifica della replicabilità economica e tecnica delle offerte di cui al comma precedente mediante i *test* definiti ai sensi della delibera n. 584/16/CONS e successive integrazioni e modifiche, incluse quelle stabilite in questo articolo e, in merito alle gare per pubblici appalti ed alle procedure ad evidenza pubblica per la selezione del fornitore, nell'articolo seguente.
4. Il calcolo del corrispondente costo è svolto considerando l'impiego di un *mix* di servizi all'ingrosso (c.d. *mix* produttivo) che si assume siano utilizzati da operatori concorrenti efficienti. L'adozione del criterio del *mix* produttivo, infatti, consente di tenere conto delle diverse modalità con cui gli operatori alternativi ricorrono, nell'ambito dell'intero territorio nazionale, ai servizi intermedi offerti da TIM sulla propria rete, soggetti al requisito di *equivalence of Input*, o a servizi intermedi alternativi, incluso l'autoproduzione.
5. Le verifiche di replicabilità (relative sia ad offerte *narrowband* e *broadband* su rete in rame che ad offerte *ultrabroadband* su rete in fibra ottica) sono svolte mediante un unico *test*, di tipo *Discounted Cash Flow* (DCF).
6. La verifica DCF applicata alle offerte di servizi di accesso *narrowband*, *broadband* e *ultrabroadband* è svolta assumendo a riferimento un periodo di durata della sottoscrizione del servizio pari a 36 mesi per la clientela residenziale e non residenziale.
7. Le verifiche di replicabilità di offerte *narrowband*, *broadband* e *ultrabroadband* sono svolte mediante un modello di verifica DCF alimentato mediante dati storici consolidati, senza fare ricorso ai piani previsionali di acquisizione elaborati dall'operatore notificato. La verifica è applicata separatamente a ciascuna promozione/opzione di offerta, collegata ad una determinata offerta base, ed è volta ad accertare la replicabilità della singola promozione/opzione, tenuto conto dei parametri della specifica offerta base, sulla base del periodo di permanenza media della clientela. Ai fini del calcolo dei costi si tiene conto dei prezzi e dei contributi regolamentati applicati nell'anno di pertinenza della durata di sottoscrizione del servizio di cui sopra, incluso le riduzioni di prezzo approvate rispetto al valore medio nazionale di cui all'art.50, tenuto conto di quanto stabilito in relazione agli obblighi di controllo di prezzo in questo provvedimento. Parimenti tutti i costi relativi alle componenti non regolamentate sono determinati in ottica prospettica nei tre anni di permanenza del cliente.

8. Fatto salvo quanto disposto dai successivi commi 13, 14 e 15 del presente articolo, al fine di consentire lo svolgimento dei *test* di prezzo di cui ai commi precedenti, TIM comunica all'Autorità le nuove condizioni di offerta dei servizi di accesso al dettaglio, nonché le modifiche alle condizioni di offerta preesistenti, con almeno 20 giorni di anticipo rispetto alla data prevista per la loro commercializzazione, salvo quanto stabilito in merito alle gare per pubblici appalti ed alle procedure ad evidenza pubblica per la selezione del fornitore di cui all'articolo seguente. Tale comunicazione potrà avvenire mediante un apposito sistema informatico, non appena disponibile.
9. Contestualmente alla comunicazione preventiva delle condizioni di offerta, che riporta tutti i dettagli contenuti nell'offerta medesima, compresi gli eventuali sconti che si intendono praticare ai clienti finali, TIM trasmette all'Autorità tutte le informazioni necessarie alla valutazione dell'offerta, tra cui i profili di consumo della clientela di riferimento.
10. L'Autorità si esprime in ordine alla conformità della proposta sottoposta al *test* di prezzo nel termine di 20 giorni, decorrenti dal ricevimento della comunicazione, fatta salva eventuale proroga o sospensione di tale termine. La commercializzazione delle offerte potrà avere luogo a seguito dell'avviso di conformità da parte dell'Ufficio competente dell'Autorità, ovvero al termine del periodo previsto per le verifiche sulla base del principio del silenzio assenso.
11. Successivamente alla commercializzazione dell'offerta, ai fini delle attività di vigilanza di competenza, l'Autorità può richiedere a TIM di trasmettere i dati di consuntivo relativi, tra l'altro, ai volumi di traffico e ai ricavi associati all'offerta.
12. In caso di offerte promozionali, l'Autorità verifica, nell'ambito del *test* di prezzo, che l'offerta promozionale risulti replicabile anche in assenza di un'analoga promozione a livello *wholesale*.
13. Non sono soggette all'obbligo di comunicazione anticipata di cui al comma 8 le seguenti offerte di TIM: i) le offerte *flagship*; ii) rinnovo di offerte già in commercio alle medesime condizioni già approvate dall'Autorità; iii) le modifiche di offerte già in commercio che non determinano una riduzione dei margini dell'offerta stessa e che non comportano una variazione dell'esito del *test* già effettuato; iv) le "abbinare commerciali opzionali" così come definite con la delibera n. 614/18/CONS, dal momento che non è sottoposta al test di prezzo la componente di servizi non regolati associata opzionalmente a un'offerta già approvata.
14. Le offerte *flagship* di cui al comma 13 sono comunicate da TIM all'Autorità contestualmente al lancio commerciale e l'Autorità effettuerà la valutazione di replicabilità economica, riservandosi di richiedere a TIM il ritiro dell'offerta o, ove applicabile e giustificato, l'adeguamento dei prezzi dei corrispondenti servizi *wholesale*.
15. Per le tipologie di offerta ii-iv) del precedente comma 13, TIM effettua una comunicazione contestuale al lancio commerciale, in modo da consentire all'Autorità di svolgere le ordinarie attività di vigilanza.

Art. 43

Replicabilità dei servizi al dettaglio di accesso alla rete fissa offerti in ambito di procedure ad evidenza pubblica per la selezione del fornitore – misura applicata solo in assenza di separazione societaria

1. TIM, al fine di consentire all’Autorità la verifica della replicabilità delle offerte dei servizi di accesso alla rete telefonica pubblica in postazione fissa che sono forniti in ambito di gare per pubblici appalti o in ambito di procedure ad evidenza pubblica per la selezione del fornitore promosse da clienti privati, comunica l’avvenuta aggiudicazione dei contratti entro il termine di 30 giorni dalla stipula.
2. TIM realizza un *database*, accessibile alla sola Autorità, per il quale si indicherà un responsabile, che conterrà le seguenti informazioni:
 - a. la data di inserimento del contratto;
 - b. il nome del cliente;
 - c. i riferimenti che dimostrino l’espletamento di una procedura selettiva estesa a più concorrenti (ad es. lettera di invito, avviso pubblico, *home page*, *e-procurement*);
 - d. il valore economico e la durata del contratto;
 - e. la data di sottoscrizione del contratto;
 - f. la descrizione dei singoli servizi forniti e relativi volumi previsti;
 - g. le condizioni economiche e tecniche praticate per i servizi offerti.
3. La verifica di tali contratti può essere svolta d’ufficio dall’Autorità o su segnalazione da parte di un operatore alternativo.

Sezione VI

CONDIZIONI ATTUATIVE DEGLI OBBLIGHI DI CONTABILITÀ DEI COSTI E SEPARAZIONE CONTABILE

Art. 44a

Condizioni attuative degli obblighi di contabilità dei costi e separazione contabile in presenza della separazione legale volontaria della rete fissa di accesso di TIM

1. TIM predispone i Conti Economici ed i Rendiconti del Capitale Impiegato di ciascun servizio di accesso locale all’ingrosso di cui all’art. 13, comma 4, del presente provvedimento rispettando i formati contabili riportati nell’Annesso 1 del Documento VI del presente provvedimento.
2. TIM predispone i Conti Economici ed i Rendiconti del Capitale Impiegato di ciascun servizio di accesso centrale all’ingrosso di cui all’art. 14, comma 4, del presente provvedimento rispettando i formati contabili riportati nell’Annesso 1 del Documento VI del presente provvedimento.
3. TIM predispone i Conti Economici ed i Rendiconti del Capitale Impiegato di ciascun servizio WLR di cui all’art. 15, comma 4, del presente provvedimento

rispettando i formati contabili riportati nell'Annesso 1 del Documento VI del presente provvedimento.

Art. 44b

Condizioni attuative degli obblighi di contabilità dei costi e separazione contabile in assenza della separazione legale volontaria della rete fissa di accesso di TIM

1. TIM predispone i Conti Economici ed i Rendiconti del Capitale Impiegato di ciascun servizio di accesso locale all'ingrosso di cui all'art. 13, comma 4, del presente provvedimento rispettando i formati contabili riportati nell'Annesso 4 del Documento V del presente provvedimento.
2. TIM predispone i Conti Economici ed i Rendiconti del Capitale Impiegato di ciascun servizio di accesso centrale all'ingrosso di cui all'art. 14, comma 4, del presente provvedimento rispettando i formati contabili riportati nell'Annesso 4 del Documento V del presente provvedimento.
3. TIM predispone i Conti Economici ed i Rendiconti del Capitale Impiegato di ciascun servizio WLR di cui all'art. 15, comma 4, del presente provvedimento rispettando i formati contabili riportati nell'Annesso 4 del Documento V del presente provvedimento.

Sezione VII –

CONDIZIONI ATTUATIVE DEGLI OBBLIGHI DI CONTROLLO DEI PREZZI

Art. 45

Condizioni attuative dell'obbligo di controllo dei prezzi - servizi di accesso locale all'ingrosso in rame

1. Per l'anno 2021, TIM applica i valori dei canoni dei servizi di accesso locale alla rete in rame che risultano dal modello di costo di cui all'Annesso 1 del Documento V del presente provvedimento, secondo quanto previsto al comma successivo.
2. A partire dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, per i servizi di accesso locale all'ingrosso in rame, TIM applica i seguenti canoni mensili:
 - a. *unbundling del local loop*: **8,90 euro**;
 - b. *unbundling del sub loop*: **5,3 euro**;
 - c. *segmento di terminazione in rame*: **0,47 euro**.
3. TIM, per i servizi elencati al comma precedente, applica: *i*) per l'anno 2018, i canoni mensili approvati per il 2017; *ii*) per gli anni 2019 e 2020, i seguenti canoni mensili:

	2019	2020
<i>ULL</i>	8,61	8,76
<i>SLU</i>	5,3	5,3
<i>Segmento di terminazione in rame</i>	0,47	0,47

4. Ai canoni di seguito elencati si applicano, per gli anni 2018-2021, le seguenti previsioni:
- il canone mensile per singola coppia per servizio ULL virtuale è pari al canone del servizio ULL per i medesimi anni;
 - il canone mensile per due coppie metalliche per sistemi HDSL, ISDN PRA per servizio ULL è pari al doppio del canone del servizio ULL (singola coppia) per i medesimi anni.
5. Il canone mensile per due coppie al livello di sottorete locale per gli anni 2018-2021 è pari al doppio del canone del servizio SLU (singola coppia) per i medesimi anni.

Art. 46

Condizioni attuative dell'obbligo di controllo dei prezzi - servizi di accesso locale all'ingrosso in fibra ottica

1. Per l'anno 2021, a partire dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre, TIM applica i valori dei canoni dei servizi di accesso locale alla rete in fibra ottica elencati nella tabella sotto riportata, che risultano dal modello di costo di cui all'Annesso 1 del Documento V del presente provvedimento.

Canoni 2021 dei servizi di accesso locale all'ingrosso NGA

Servizio	2021 (€)
infrastrutture civili - IRU 15 anni/metro	7,11 fino a 2 minitubi, 5,81, fino a 3 minitubi, 4,91 fino a 4 minitubi, 4,26 fino a 5 minitubi
infrastrutture aeree - IRU 15 anni/metro	3,96
infrastrutture civili in adduzione - IRU 15 anni/minitubo a tratta	377,19
fibra spenta in rete primaria - IRU 15 anni	2.484,53
fibra spenta in rete secondaria - IRU 15 anni	1.563,21
accesso al segmento di terminazione - canone mensile	2,80

Servizio	2021 (€)
VULA FTTC – canone mensile	12,50
VULA FTTH – canone mensile residenziale	15,20
VULA FTTH – canone mensile business	46,61

2. TIM, per i servizi di accesso locale alla rete in fibra ottica elencati al comma precedente, applica: *i*) per l'anno 2018, i canoni approvati per il 2017 (fatto salvo per il servizio VULA FTTC, per il quale si applicano i canoni mensili di 13,07 €, per i profili *naked* fino a 30 Mbps, e di 14,69 €, per i profili *naked* a velocità superiore); *ii*) per gli anni 2019 e 2020, i seguenti canoni:

Canoni 2019 e 2020 dei servizi di accesso locale all'ingrosso NGA

Servizio	2019 (€)	2020 (€)
infrastrutture civili - IRU 15 anni/metro	prezzo 2021	prezzo 2021
infrastrutture aeree – IRU 15 anni/metro	3,96	3,96
infrastrutture civili in adduzione - IRU 15 anni/minitubo a tratta	377,19	377,19
fibra spenta in rete primaria - IRU 15 anni	2.378,37	2.434,52
fibra spenta in rete secondaria - IRU 15 anni	1.520,99	1.544,36
accesso al segmento di terminazione - canone mensile	2,80	2,80
VULA FTTC – canone mensile	13,59	12,98
VULA FTTH – canone mensile residenziale	15,66	15,46
VULA FTTH – canone mensile business	48,01	47,40

Art. 47

Condizioni attuative degli obblighi di controllo dei prezzi – accesso centrale all'ingrosso in rame

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 12, comma 2, *lett. d., e., f., g e h*), per l'anno 2021, TIM applica i valori dei canoni dei servizi di accesso centrale alla rete in rame che risultano dal modello di costo di cui all'Annesso 1 del Documento V del presente provvedimento, secondo quanto previsto al comma successivo.
2. A partire dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, per i servizi di accesso centrale all'ingrosso in rame, TIM applica i seguenti canoni mensili:
 - a. *bitstream shared*: **4,52** euro;

- b. *bitstream naked*: **12,69** euro;
- c. *bitstream* simmetrico (2 Mbps): **24,20** euro.
3. TIM, per i servizi elencati al comma precedente, applica: *i*) per l'anno 2018, i canoni mensili approvati per il 2017; *ii*) per gli anni 2019 e 2020, i seguenti canoni mensili:

	2019	2020
<i>bitstream shared</i>	4,35	4,43
<i>bitstream naked</i>	12,45	12,58
<i>bitstream simmetrico</i> (2 Mbps)	23,76	24,04

4. TIM applica, relativamente alle condizioni economiche per gli anni 2019-2020 della banda *Ethernet* per i servizi *bitstream* rame e NGA di I° e II° livello, per le varie classi di servizio, i seguenti canoni annuali (€/anno/Mbps):

€/anno/Mbps	2019		2020	
	I° livello	II° livello	I° livello	II° livello
CoS=0	€ 33,37	€ 11,52	€ 27,09	€ 9,35
CoS=1	€ 38,14	€ 13,49	€ 30,97	€ 10,95
CoS=2	€ 39,78	€ 14,43	€ 32,30	€ 11,71
CoS=3	€ 41,42	€ 15,37	€ 33,63	€ 12,48
CoS=5	€ 45,57	€ 16,91	€ 37,00	€ 13,73
CoS=6	€ 41,42	€ 15,37	€ 33,63	€ 12,48

5. TIM applica, relativamente alle condizioni economiche per l'anno 2021 della banda *Ethernet* per i servizi *bitstream* rame di I° e II° livello, per le varie classi di servizio, i seguenti canoni annuali (€/anno/Mbps):

€/anno/Mbps	2021	
	I° livello	II° livello
CoS=0	€ 30,79	€ 7,03
CoS=1	€ 35,20	€ 8,23
CoS=2	€ 36,71	€ 8,80
CoS=3	€ 38,22	€ 9,38
CoS=5	€ 42,05	€ 10,31
CoS=6	€ 38,22	€ 9,38

6. TIM applica, relativamente alle condizioni economiche per l'anno 2021 della banda *Ethernet* per i servizi *bitstream* NGA di I° e II° livello, per le varie classi di servizio, i seguenti canoni annuali (€/anno/Mbps):

€/anno/Mbps	2021	
	I° livello	II° livello
CoS=0	€ 13,56	€ 7,03
CoS=1	€ 15,50	€ 8,23
CoS=2	€ 16,16	€ 8,80
CoS=3	€ 16,83	€ 9,38
CoS=5	€ 18,52	€ 10,31
CoS=6	€ 16,83	€ 9,38

7. TIM applica, per gli anni 2018-2021, relativamente ai contributi *una tantum* e canoni mensili dei *kit* di consegna *Ethernet* (porte e apparati di terminazione) per i servizi *bitstream* rame e NGA al nodo *parent/distant*, ferme restando le promozioni di cui alla delibera n. 158/11/CIR e n. 41/16/CIR, le corrispondenti condizioni economiche approvate nel 2017.
8. TIM applica, per gli anni 2018-2021, relativamente ai contributi *una tantum* e canoni mensili dei *kit* di consegna *Ethernet* per il servizio VULA, le corrispondenti condizioni economiche approvate nel 2017.
9. Solo nelle centrali in cui non è disponibile il *bitstream Ethernet*, per i servizi ATM al canone degli accessi “*Lite*” a consumo su linea condivisa si applicano, per gli anni 2018-2021, le medesime variazioni percentuali annuali stabilite per il servizio *bitstream shared*.
10. Solo nelle centrali in cui non è disponibile il *bitstream Ethernet*, per i servizi ATM al canone degli accessi “*Lite*” a consumo su linea dedicata si applicano, per gli anni 2018-2021, le medesime variazioni percentuali annuali stabilite per il servizio *bitstream naked*.
11. Solo nelle centrali in cui non è disponibile il *bitstream Ethernet*, per i servizi ATM ai canoni di seguito elencati si applicano, per gli anni 2018-2021, le medesime variazioni percentuali annuali stabilite per il servizio *bitstream* simmetrico:
 - a. canoni apparati in sede cliente: modem ed ADM;
 - b. canoni accessi “*High level*” simmetrici ed asimmetrici a consumo su linea dedicata e linea condivisa.
12. TIM – nel rispetto dei vincoli di prezzo di cui al presente articolo – definisce i prezzi degli accessi simmetrici prevedendo un unico prezzo medio per gli accessi “con rilanci” (cioè con DSLAM in una centrale diversa da quella di cui è attestato il cliente) e “senza rilanci” (cioè con DSLAM presente nello stadio di linea cui è attestato il cliente), sia per il canone mensile che per i contributi *una tantum* di attivazione e disattivazione.
13. Nel caso in cui l’utente finale non corrisponda a TIM il canone telefonico perché l’utente stesso ha disdetto l’abbonamento successivamente all’attivazione del servizio *bitstream condiviso*, TIM deve essere remunerata dall’operatore alternativo per la fornitura della componente relativa alla rete di accesso sulla base dei prezzi all’ingrosso del *bitstream naked* stabiliti nel presente provvedimento. Lo stesso

accade nel caso in cui l'utente finale non corrisponda a TIM il canone telefonico perché il servizio *bitstream* è richiesto da un altro operatore su linea non attiva.

Art. 48

Condizioni attuative degli obblighi di controllo dei prezzi – *Wholesale Line Rental*

1. Per l'anno 2021, TIM applica i valori dei canoni del servizio *Wholesale Line Rental* (WLR) che risultano dal modello di costo di cui all'Annesso 1 del Documento V del presente provvedimento, secondo quanto previsto al comma successivo.
2. A partire dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, per il servizio WLR TIM applica i seguenti canoni mensili:
 - a. WLR POTS per clienti residenziali e non residenziali, nelle configurazioni bidirezionale, unidirezionale entrante, GNR semplice (prezzo per singola linea), GNR Selezione Passante (prezzo per singola linea), GNR 2 Mbit/s (prezzo per singola linea), GNR 2 Mbit/s Selezione Passante (prezzo per singola linea): **11,02** euro;
 - b. WLR ISDN BRA (bidirezionale/unidirezionale) per clienti residenziali e non residenziali, nelle configurazioni singola bidirezionale/unidirezionale uscente, multipla bidirezionale / unidirezionale uscente (prezzo per accesso), multipla unidirezionale entrante (prezzo per accesso), multipla GNR (prezzo per accesso con minimo 3 accessi), multipla GNR Selezione Passante (prezzo per accesso con minimo 3 accessi): **13,63** euro.
 - c. WLR ISDN PRA: **6,79** euro/canale
3. TIM, per i servizi elencati al comma precedente, applica per gli anni 2018, 2019 e 2020, i seguenti canoni mensili:

	2018	2019	2020
<i>WLR POTS</i>	11,06	10,73	10,88
<i>WLR ISDN BRA</i>	13,67	13,34	13,49
<i>WLR ISDN PRA (per canale)</i>	6,80	6,77	6,78

4. Ai canoni delle prestazioni associate al servizio WLR per clientela residenziale e ai relativi servizi accessori, di seguito elencati, si applicano, per gli anni 2018-2021, le medesime variazioni percentuali annuali stabilite per il servizio WLR residenziale:
 - a. cambio numero – avviso di nuovo numero;
 - b. trasferimento di chiamata;
 - c. *call conference* (CC) – conversazione a tre;
 - d. identificazione chiamante “Chi è”;

- e. chiamata in attesa con possibilità di conversazione intermedia;
 - f. *multiple subscriber number* per ISDN.
5. Ai canoni delle prestazioni associate al servizio WLR per clientela non residenziale e ai relativi servizi accessori, di seguito elencati, si applicano, per gli anni 2018-2021, le medesime variazioni percentuali annuali stabilite per il servizio WLR non residenziale:
- a. ISDN segnalazione da utente a utente;
 - b. cambio numero – avviso di nuovo numero;
 - c. trasferimento di chiamata;
 - d. *call conference* (CC) – conversazione a tre;
 - e. identificazione chiamante “Chi è”;
 - f. chiamata in attesa con possibilità di conversazione intermedia;
 - g. *call deflection*;
 - h. *Closed User Group* (CUG);
 - i. *multiple subscriber number* per ISDN

Art. 49

Approvazione di offerte con riduzione di prezzo *wholesale*

1. Fatte salve le previsioni di cui all’art. 17, commi 6 e 7, relative ai comuni contendibili, l’eventuale proposizione da parte di TIM di offerte caratterizzate da prezzi *wholesale* nazionali inferiori a quelli previsti dal presente provvedimento è soggetta all’approvazione da parte dell’Autorità .

Capo II – DECOMMISSIONING

Art. 50

Migrazione dai servizi di accesso offerti da TIM sulla rete in rame a quelli offerti sulla rete in fibra

1. Con riferimento alle centrali locali già oggetto di annuncio per il *decommissioning*, TIM comunica all’Autorità il valore della copertura NGA delle singole centrali accorpanti, unitamente al numero di linee già migrate e aggiorna il dato con cadenza mensile.
2. TIM annuncia l’intenzione di procedere alla dismissione o alla riconversione per altri fini di una centrale previo raggiungimento del 100% della copertura, con reti NGA, dell’area di centrale accorpante.
3. Nel caso in cui la copertura di cui al comma 2 tenga conto di reti di terzi operatori o di società controllate o collegate, TIM è tenuta a comunicare preventivamente

all'Autorità il contratto e le condizioni di avvalimento. Nel caso in cui TIM intenda, in modo residuale e limitatamente ad aree periferiche, avvalersi di tecnologie non di tipo FTTx (ad es. FWA) è tenuta a comunicarlo preventivamente all'Autorità, unitamente al dettaglio della soluzione tecnica e alle condizioni di offerta.

4. TIM, ai fini dell'annuncio di cui al comma 2, stabilisce un ordine che tiene conto delle centrali già maggiormente migrate verso servizi NGA in modo volontario. In ogni caso l'annuncio di cui al comma 2 può avvenire solo se la centrale sia stata già oggetto di migrazione per almeno il 60% della clientela *retail* di TIM e degli OAO.
5. Il processo tecnico di *switch off* (migrazione forzata) non può iniziare prima di:
 - a) 12 mesi per le centrali aperte al *bitstream* e/o al WLR,
 - b) 18 mesi per le centrali ULL,
 - c) 24 mesi per le centrali nelle aree oggetto di finanziamento pubblico non a favore di TIM per la realizzazione di una rete NGA³⁸.

dalla pubblicazione dell'annuncio di cui al comma 2.

6. Il verificarsi delle condizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 è comunicato al mercato, per ciascuna centrale locale, sul sito *web* dell'Autorità dopo aver completato le necessarie verifiche. A tal fine l'Autorità pone in essere un monitoraggio sull'andamento dei parametri di copertura e migrazione di cui ai commi precedenti, anche mediante richiesta di dati agli operatori di rete che hanno realizzato infrastrutture NGA nelle centrali oggetto di annuncio e agli operatori *retail* in relazione alla loro base clienti attestati alle stesse.
7. La durata del processo di migrazione tecnica è pari a 12 mesi decorrenti dalla scadenza del preavviso di cui al comma 5. Laddove allo scadere del termine suddetto residuassero ancora linee non migrate, TIM e gli operatori titolari dei contratti con i clienti collaborano con l'Autorità per agevolare, anche mediante misure *ad hoc*, il completamento della migrazione che dovrà, comunque, essere completata, previa informazione di cessazione del contratto ai clienti coinvolti che non intendessero migrare, nei successivi 3 mesi.
8. TIM, nell'ambito delle Offerte di Riferimento dei servizi di accesso all'ingrosso su rete in fibra, fornisce dettagli circa i processi e le procedure operative per la migrazione dei clienti, dando evidenza delle misure finalizzate a limitare disservizi o impatti negativi sugli utilizzatori.
9. TIM si impegna a dare corso al processo di *switch off* secondo il piano e le condizioni di cui ai punti precedenti. Salvo casi eccezionali opportunamente documentati e verificati, l'Autorità si riserva di porre, in capo a TIM, congrue penali a favore degli

³⁸ Centrali cui afferiscono clienti appartenenti ai Comuni nei quali Open Fiber ha realizzato/sta realizzando una rete in fibra ottica, a seguito dell'aggiudicazione delle gare indette da Infratel Italia per realizzare l'infrastruttura a Banda Ultra Larga nelle aree bianche del Paese, ed in particolare i Comuni relativi al primo, al secondo ed al terzo bando indetto da Infratel (consultabili all'indirizzo web <https://openfiber.it/it/fibra-ottica/area-infratel/piano-copertura-infratel>), in applicazione del Progetto Strategico Banda Ultralarga approvato dal Governo Italiano il 3 marzo 2015.

operatori o dei consumatori interessati e secondo un principio di proporzionalità in caso di variazione o ritardi ingiustificati.

10. In caso di *switch off* di una centrale in rame da parte di TIM, non sono previsti contributi di disattivazione dei servizi *wholesale* su rete *legacy* e attivazione su rete NGA nel momento in cui il servizio *wholesale* viene migrato da un servizio *legacy* a un servizio su rete NGA.
11. TIM si fa carico dei costi di dismissione dei siti con collocazione e di predisposizione di nuovi spazi nelle centrali accorpanti oltre che di ampliamento dei *kit* necessari a gestire i clienti migrati. TIM, fino alla data di completamento dello *switch off*, applica alle linee migrate i canoni delle linee cessate.
12. Nelle aree di centrale non aperte all'ULL, di cui alla lettera *a* del precedente comma 5, gli OAO che effettuano la migrazione dei clienti verso rete NGA di TIM entro i 12 mesi successivi all'entrata in vigore del presente provvedimento godono del beneficio del canone minore tra quello delle linee cessate e quello delle linee migrate.
13. Gli OAO che risulteranno in ritardo rispetto alle tempistiche di cui al comma 7 perdono i benefici di cui ai commi 10 e 11.
14. L'Autorità vigila sui processi di cui al presente articolo e, in particolare, sulla migrazione dei servizi *wholesale* da rete *legacy* a rete NGA.

Art. 51

Servizi di accesso alla rete FWA nelle aree in *decommissioning*

1. Nelle aree oggetto di *decommissioning* delle centrali locali in rame TIM è soggetta all'obbligo di fornitura del servizio di accesso FWA funzionale a garantire la possibilità di migrare il 100% dei consumatori su reti NGA. TIM potrà utilizzare in misura limitata la tecnologia FWA previa approvazione dell'Autorità che si riserva di definirne le condizioni di offerta.
2. Limitatamente alle suddette aree di *decommissioning*, TIM pubblica in anticipo una mappa di dove sia già disponibile il servizio di accesso FWA e di dove sia prevista la sua copertura. Con riferimento a tali aree di *decommissioning*, TIM è soggetta altresì ai restanti obblighi previsti per gli altri servizi inclusi nel mercato rilevante (trasparenza, non discriminazione, separazione contabile, controllo dei prezzi, contabilità dei costi).
3. Nella fornitura del servizio FWA nelle aree oggetto di *decommissioning* TIM rispetta le caratteristiche tecniche definite con delibera n. 292/18/CONS e la normativa relativa alle procedure di migrazione dei clienti. L'Autorità avvia un Tavolo tecnico con gli operatori interessati per la definizione delle specifiche tecniche, operative e qualitative del servizio FWA di TIM.
4. I canoni e contributi di attivazione/migrazione e cessazione delle linee FWA sono, in sede di prima applicazione, fissati sulla base del criterio del *retail minus* con una percentuale di riduzione da fissare in contraddittorio con il mercato. L'Autorità valuta – nell'ambito del procedimento di approvazione dell'Offerta di Riferimento di TIM – il livello di efficienza del prezzo risultante applicando il suddetto criterio

tenuto conto dei costi di fornitura del servizio approvando, tra le due modalità, il prezzo più efficiente.

5. Ai fini dell'accesso in modalità FWA, TIM consente la raccolta del traffico mediante un servizio di collocazione presso nodi di livello centrale.

Capo III – REVOCA DEGLI OBBLIGHI DI FORNITURA DI SERVIZI DI ACCESSO LOCALE E CENTRALE ALL'INGROSSO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 52

Revoca degli obblighi di fornitura di servizi di accesso locale e centrale all'ingrosso

1. Ai sensi degli artt. 6 e 21 del presente provvedimento, fatto quanto salvo quanto previsto nell'articolo successivo, è revocato l'obbligo per TIM di fornire i seguenti servizi di accesso locale all'ingrosso:
 - a) servizio di *shared access*;
 - b) servizio di *end to end*;
 - c) servizio di accesso disaggregato "dedicato" per la gestione dei soli servizi xDSL (*unbundling* dati).
 - d) servizio di prolungamento dell'accesso con portante in fibra.
 - e) servizio WLR nei Comuni di cui all'art 18, comma 1, punto *vii*), del presente provvedimento.
2. Ai sensi degli artt. 7 e 37 del presente provvedimento, è revocato l'obbligo per TIM di fornire il seguente servizio di accesso centrale all'ingrosso:
 - a) servizio di accesso centrale all'ingrosso (*bitstream*) in tecnologia ATM nelle centrali coperte dalla tecnologia *Ethernet*.

TITOLO VI - CONDIZIONI ATTUATIVE DEGLI OBBLIGHI IMPOSTI IN CAPO ALL'OPERATORE NOTIFICATO QUALE AVENTE SMP NEL MERCATO DEI SERVIZI DI ACCESSO DI ALTA QUALITÀ IN POSTAZIONE FISSA (MERCATO 4) IN PRESENZA DELLA SEPARAZIONE LEGALE VOLONTARIA DELLA RETE FISSA DI ACCESSO DI TIM

Art. 53

Condizioni attuative dell'obbligo di separazione contabile in presenza della separazione legale volontaria della rete fissa di accesso di TIM

1. In virtù del progetto di separazione legale volontaria della rete fissa di accesso di TIM, notificato all'Autorità ai sensi dell'articolo 50 *ter* del Codice, l'art. 15 dello schema di provvedimento di cui all'allegato B della delibera n. 507/17/CONS è modificato dal seguente comma.

2. TIM predispone il Conto Economico ed il Rendiconto del Capitale Impiegato dei servizi di segmenti terminali di linee affittate per il rilegamento di sedi d'utente e i dei relativi servizi accessori, forniti su rete in rame e su rete in fibra ottica, rispettando i formati contabili riportati nell'Annesso 1 del Documento VI del presente provvedimento.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 54

Disposizioni finali

1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento relative ai formati contabili, assorbono e concludono le attività di cui al procedimento di cui alla delibera n. 143/14/CONS e del procedimento di revisione complessiva del sistema di SLA e Penali di cui all'art. 85 della delibera n. 623/15/CONS.
2. Le modifiche apportate agli SLA ed alle relative Penali di cui all'Annesso 3 del Documento V del presente provvedimento entrano in vigore decorsi 60 giorni dalla pubblicazione della presente delibera.
3. Gli OAO, nell'ambito del Tavolo Tecnico sulle procedure di migrazione dell'Autorità, definiscono, entro due mesi dalla pubblicazione di questo provvedimento, le modalità tecniche per allineare le tempistiche di fase 2 delle procedure di migrazione a quelle di TIM. Le procedure di migrazione, come modificate, diventano operative decorsi i successivi 3 mesi.
4. Per il 2018, i canoni ed i contributi dei servizi all'ingrosso di TIM di segmenti terminali di linee affittate in tecnologia SDH/PDH ed in tecnologia *Ethernet over SDH* e *Ethernet* su fibra, nonché dei flussi di interconnessione, sono fissati uguali a quelli approvati per l'anno 2017.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di cui alla presente delibera e di inottemperanza ai relativi ordini o diffide, l'Autorità applica le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 98, comma 11, del Codice delle comunicazioni elettroniche, ove pertinente e, tenuto conto della violazione, quelle applicabili ai casi di violazioni di disposizioni relative ad imprese aventi significativo potere di mercato.
6. Per qualsiasi aspetto riguardante la fornitura dei servizi di accesso oggetto del presente provvedimento che non sia espressamente disciplinato da quest'ultimo valgono, se non incompatibili con lo stesso, le prescrizioni contenute nelle altre delibere di questa Autorità.
7. Gli obblighi regolamentari di non discriminazione e separazione contabile previsti dalla presente delibera "in assenza di separazione" (come illustrati nel Documento V della presente delibera) si applicano finché il progetto di separazione legale notificato da TIM non verrà implementato nella sua interezza e reso operativo e, ovviamente, nel caso in cui dovesse essere ritirato. Le modifiche agli obblighi regolamentari previsti "in presenza di separazione" (non discriminazione e separazione contabile, come illustrato nel Documento VI) si applicheranno, dunque, solo se il progetto sarà

regolarmente implementato e dal momento della sua attuazione da parte di TIM. L'Autorità monitorerà sul processo di implementazione del progetto e comunicherà al mercato quando la nuova organizzazione (separata) di TIM sarà considerata operativa e dunque quando gli obblighi regolamentari stabiliti dalla presente delibera "in presenza di separazione" andranno in vigore.

8. Qualora si realizzi, nel corso del ciclo regolamentare di riferimento della presente analisi di mercato (2019-2021), l'integrazione societaria fra TIM ed Open Fiber, l'Autorità interverrà al fine di valutare l'impatto della modifica societaria sugli obblighi regolamentari di cui al presente provvedimento e, nel caso, – anche attraverso una misura urgente – di adottare le necessarie modifiche.

La presente delibera è notificata alla società TIM S.p.A.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 18 luglio 2019

IL PRESIDENTE

Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE

Antonio Nicita

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Riccardo Capecchi